



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/07/2023 (punto N 11)

Delibera N 847 del 24/07/2023

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Roberto SCALACCI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023-2024.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Sì	allegato A
B_	Sì	ALLEGATO B
C	Sì	ALLEGATO C

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 3

<i>A</i>	<i>allegato A</i> <i>8fb284b392b907b01273f4d040717db8096ac3b70629c15f1f303640e00612e0</i>
<i>B_</i>	<i>ALLEGATO B</i> <i>ee751e7195c88dc21a637ac92bd1d8248cf15a8b2855ea04942c0559658c2b94</i>
<i>C</i>	<i>ALLEGATO C</i> <i>abb9f1737515f8b157ec818ea592bd6f4ceac777572208d087e98df9984506fd</i>

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18;

VISTA la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 30 come modificato dalla legge regionale 31 maggio 2013, n. 27 “Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della l.r. 40/2009”;

VISTA la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme di caccia), 4 (Carniere giornaliero), 5 (Allenamento ed addestramento cani), 6 (Tesserino venatorio), modificati dalla legge regionale 1 marzo 2016 n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005”;

CONSIDERATO che l’articolo 7, comma 6, della l.r. 20/2002 dispone come segue: “6. Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.”;

VISTO il D.P.G.R. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTO l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

VISTO l’articolo 14, comma 7 legge 11 febbraio 1992 n. 157;

VISTO in particolare l’articolo 7 bis della citata legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 il quale stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all’approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

VISTA la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione

di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione”;

VISTA la legge di conversione, con modificazioni, n. 133/2008 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - con le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 luglio 2016 n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016, ed in particolare le modifiche da questa apportate all'art. 12 della L. 157/92, con la quale al comma 12 bis viene posto l'obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l'abbattimento;

RICHIAMATI:

- la legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2009);
- la “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “guida interpretativa”;
- il documento Key Concepts (K.C.) 2021 “Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States”, che costituisce l'aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei;
- il documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto da ISPRA nel gennaio 2009;
- il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” elaborato e trasmesso da ISPRA con nota prot. 25495/T – A 11 del 28 luglio 2010, di seguito chiamato “Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori”;
- il documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;
- i documenti della Commissione Europea sullo stato delle popolazioni degli uccelli: la Red List of European Birds 2015; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri UE; la classificazione globale IUCN;
- la nota dell'ISPRA di cui prot. 12006 del 17 Marzo 2017, inviata al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con cui il suddetto Istituto ha modificato il proprio

parere sull'inizio della migrazione pre nuziale del Tordo bottaccio e della Cesena, spostando alla terza decade di gennaio rispetto a quanto precedentemente sostenuto e presente nei Key Concepts cioè la seconda decade;

- il documento “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018;
- il documento avente per oggetto “Piano di gestione nazionale dell’allodola (*Alauda arvensis*) e applicazione delle misure previste”, inviato in data 19.04.2021 dal Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico;
- il documento “Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni 02.03.2022;
- il documento “Piano di gestione nazionale per il Moriglione” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 maggio 2023;
- i documenti “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015) e “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2017 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2018) ;
- i dati Key Concepts proposti da tutti gli Stati membri UE nel corso del procedimento di aggiornamento avviato nel 2018;
- l’Atlante Europeo degli Uccelli Nidificanti EBBA (European Breeding Birds Atlas) del 2021 pubblicato a cura dell’European Bird Census Council (EBCC);
- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Euro Bird Portal che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell’anno;
- i più recenti risultati di studio e ricerca scientifica eseguiti con la tecnologia della telemetria satellitare;
- i dati dei prelievi in Toscana relativi alla lettura dei tesserini venatori regionali, analizzati per una serie di 23 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2021/2022 e rapportati al numero di cacciatori, secondo le statistiche di prelievo raccolti, conservati e catalogati dagli uffici regionali e dall’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria della Regione Toscana (art. 10 L.R. 3/94);
- i dati derivanti dalla APP “Toscaccia” tesserino venatorio regionale che confluiscono in tempo reale in un apposito portale a disposizione di ISPRA;
- la nota della Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013 che risponde ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE;
- il “Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi”, inviato da ISPRA di cui al protocollo 0243958 del 08.06.2021, agli

atti presso il Settore “Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS)”;

- l'intervenuta archiviazione del caso EU Pilot 6955/14/ENVI da parte della Commissione Europea (di cui danno atto le sentenze del Consiglio di Stato Sez.IV, 6916 e 7857/2022), senza che sia stato accertato alcun contrasto tra il comma 1 dell'art. 18, L. 157/1992 ss.mm.ii. e le Dir. 2009/147/CE (Dir.“Uccelli”) e Dir. 92/43/CEE (Dir.“Habitat”);

RICHIAMATA la richiesta di parere sulle proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024 inviata ad ISPRA, di cui prot. n. 0265297 del 07.06.2023, agli atti presso il Settore “Attività faunistico venatoria, Pesca in mare, e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne”;

VISTO che nella sopra citata richiesta la Regione Toscana, nel rispetto del principio di leale collaborazione, chiedeva tra l'altro a ISPRA:

- a) motivare specificamente con riferimento alle particolari caratteristiche territoriali e climatiche della scrivente Regione, evidentemente diverse da quelle delle Regioni del nord e del sud dell'Italia, eventuali specifici suggerimenti circa l'adozione di misure generali di attenuazione, valutazione e verifica dell'impatto dell'attività venatoria sulla fauna selvatica, essendo stato affermato in giurisprudenza, anche nei confronti dell'Istituto, che i pareri di ISPRA non possono essere generici e *one size all fits*;
- b) indicare con precisione, per ciascuna delle specie di uccelli migratori che rivestono interesse transnazionale, a quando risalgono le pubblicazioni scientifiche e i dati *citizens science* che hanno portato ISPRA a individuare in Toscana le decadi di inizio della migrazione prenuziale delle specie di uccelli migratori;
- c) qualora l'Istituto intendesse fare riferimento all'Atlante delle Migrazioni, fornire in copia tutta la documentazione afferente, negli ultimi 10 anni, l'accertamento, sul territorio della Toscana, durante i mesi di gennaio/febbraio, dei movimenti dell'avifauna venatoria in tutte le direzioni del quadrante (e non solo nella direzione nord/nord-est) precisando altresì le metodologie di rilevamento adottate;
- d) esplicitare con chiarezza, a fronte della natura giuridicamente non vincolante dei K.C. italiani pubblicati nel 2021, quanto all'inizio della migrazione prenuziale di ciascuna singola specie di uccelli migratori in Toscana, le ragioni dell'evidente disallineamento rispetto ai dati K.C. forniti dagli altri Stati membri dell'Unione Europea che si affacciano sul Mediterraneo (con specifico raffronto con i dati K.C. relativi alla Corsica che geograficamente si innesta nell'Arcipelago Toscano);
- e) fornire motivatamente precise indicazioni circa eventuali suggerimenti modificativi delle specie e dei periodi cacciabili, stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 e ss. mm. ii. (mai oggetto di questioni di costituzionalità o di contrasto con le Direttive comunitarie, anzi questo essendo stato escluso dal Consiglio di Stato con l'archiviazione del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI) rispetto al quale ISPRA vorrà tenere conto che la Regione, nel fare applicazione del principio di precauzione mediante la discrezionale e politica gestione del rischio, ha la facoltà e non l'obbligo di introdurre modifiche migliorative;

VISTO che nella sopra citata richiesta la Regione Toscana sottolineava ad ISPRA l'importanza di ottenere il parere motivato nei sensi di cui sopra per consentire alla scrivente Regione di tenerne

conto al fine di poter esercitare le proprie potestà in materia di caccia;

VISTO il parere su dette proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024 inviato da ISPRA di cui prot. 0335849 del 11.07.2023 agli atti presso il Settore "Attività faunistico venatoria, Pesca in mare, e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne";

CONSIDERATO che ISPRA non ha risposto, nell'espressione del proprio parere, a quanto specificatamente richiesto dalla Regione Toscana e sopra elencato e pertanto tale parere, per questo aspetto, si rivela non soddisfacente delle esigenze della Regione;

CONSIDERATO che in ordine a detto parere dell'ISPRA può rilevarsi, in via generale, quanto segue a supporto motivazionale della presente delibera:

- in riferimento al ruolo dell'ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n. 332/2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'Istituto ove la regolamentazione dell'attività venatoria regionale si mantenga entro i termini di tutela fissati dalla Legge Quadro nazionale;
- l'ISPRA esprime tre diverse tipologie di parere:
 - obbligatorio ma non vincolante quello ex articolo 18, comma 2, prima parte, L. 157/1992 con riferimento alla pre-apertura della caccia;
 - meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante, quello di cui all'articolo 18, comma 1, L. 157/1992 in quanto ai sensi del comma 4 dello stesso articolo le Regioni, in sede di pubblicazione dei calendari venatorio stagionali, sono tenute al rispetto della calendarizzazione fissata dal legislatore statale al comma 1 di talché quando questo sia rispettato il calendario venatorio regionale risulta pienamente legittimo;
 - obbligatorio e vincolante solo quello di cui all'articolo 18, comma 2, penultimo periodo, L. 157/1992 come introdotto in uno al comma 1 bis dall'articolo 42, comma 2, L. 96/2010 relativo alla eventuale posticipazione dal 31 gennaio al 10 febbraio dell'attività venatoria;
- l'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 ss. mm. ii., mai sospettato di incostituzionalità e mai dichiarato dalla Commissione europea in contrasto sia con la Dir. "Uccelli", sia con la Dir. "Habitat", stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è ritenuto legittimo esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- l'articolo 18, comma 2, della legge 157/1992 attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria: *"I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al*

presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”;

- l'articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010, stabilisce che l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- i periodi di caccia di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 157/1992, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale ed anzi confermati con la L. europea n. 122/2016 in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
- il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992, di competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto “di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”;
- il comma 1 bis dell'articolo 18 L. 157/1992 è stato introdotto dall'art. 42 L. comunitaria n. 96/2010 senza tuttavia che il legislatore abbia avvertito la contestuale necessità di modificare i periodi e le specie cacciabili come individuate e stabiliti dal comma 1 e ciò anche con le successive leggi comunitarie e segnatamente con la L. comunitaria n. 122/2016 che pure ha apportato ulteriori modifiche alla L. 157/1992;
- di tutta evidenza il legislatore nazionale, decidendo di mantenere inalterato il comma 1 pur dopo l'introduzione del comma 1 bis dell'articolo 18 L. 157/1992 ha ritenuto quindi che tali due commi non divergano ma si integrino, senza di che sarebbe data una inammissibile interpretazione confliggente della stessa norma;
- in conseguenza laddove la Regione in sede di pubblicazione del calendario venatorio regionale rispetti, come con la presente delibera è rispettato, il comma 1 dell'articolo 18 L. 157/1992, automaticamente e al contempo è rispettato anche il disposto del comma 1 bis;
- il comma 1 bis è stato introdotto nell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 18 L. 157/1992 (cfr. articolo 42 L. europea n. 96/2010) solo quale limite alla facoltà delle Regioni di ampliare dal 31 gennaio al 10 febbraio i periodi di caccia stabiliti, specie per specie, dal comma 1;
- è così spiegato il comma 4 dell'articolo 18 L. 157/1992 che, riconfermata quale “norma che garantisce un'istruttoria approfondita e trasparente” (Corte Costituzionale n. 258/2019) in sede di pubblicazione dei calendari venatorio stagionali impone alle Regioni il rispetto dei commi 1, 2 e 3 ma non anche del comma 1 bis giacché il rispetto del divieto di caccia durante il periodo della migrazione prenuziale trova piena tutela ed è assicurato (i) dalla calendarizzazione di cui al comma 1 rimessa al legislatore nazionale; (ii) da eventuali determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Agricoltura e delle Politiche Forestali; (iii) dal comma 2 che (prima parte) obbliga le Regioni al rispetto della calendarizzazione di cui al comma 1 e, quanto ad eventuali estensioni dei periodi di caccia dal 31 gennaio al 10 febbraio (seconda parte), al parere

obbligatorio e solo in questo caso vincolante dell'ISPRA sussistendo solo in questa decade per il legislatore nazionale la possibilità di registrare per alcune specie migratorie l'inizio in Italia della migrazione prenuziale;

- con il proprio parere l'ISPRA non ha rilevato alcuna violazione del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 nel CFVR della Toscana 2023/2024;
- la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");
- l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE secondo cui *"In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale"* ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'articolo 18 della legge 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso articolo 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sent. n. 233/2010);
- l'articolo 7 comma 4 della direttiva 2009/147/CE stabilisce che *"Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2."*;
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Esiste evidentemente un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della data del 31 gennaio appare corretta anche perché suggerita dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/1992;
- il documento *Key Concepts* elaborato dal Comitato ORNIS e ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, fornisce specie per specie e Paese per Paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma tra l'altro *"In generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli"*; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina

normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;

- la Guida interpretativa è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- la Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l'evidenza che varie regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai *Key Concepts* nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;
- il documento *Key Concepts* 2021 sopra richiamato ha modificato per alcune specie i periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione rispetto alle precedenti versioni;
- da un confronto fra Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori con i *Key Concepts* e con la Guida interpretativa emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria per la gran parte dell'avifauna migratoria (Anatidi, Turdidi, Scolopacidi, Rallidi, Caradridi) rispetto ai periodi stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 legge 157/1992;
- in Toscana la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria e questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato alle specie nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita; inoltre, le zone umide in cui l'attività venatoria è consentita ricadono spesso in Zone di Protezione Speciale (ZPS) dove sono previste specifiche limitazione per l'esercizio venatorio;
- la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 31 gennaio, non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia inoltre che su 13 specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili in Toscana, ben 7 cominciano la migrazione prenuziale, secondo il documento europeo *Key Concepts* aggiornato nel 2021, dopo la fine del mese di gennaio (fischione, mestolone, marzaiola, beccaccino, frullino, porciglione, moretta), mentre solo 4 (codone, canapiglia, folaga, gallinella d'acqua) cominciano la migrazione nella terza decade di gennaio. Per questo la caccia fino al 31 gennaio per 7 specie è completamente al di fuori della migrazione prenuziale, mentre per 4 specie viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle regioni. Fa eccezione il germano reale, per cui la guida interpretativa chiede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa. Per l'alzavola si veda l'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024. L'indicazione dell'ISPRA, secondo cui la chiusura al 20 gennaio garantirebbe dal problema del disturbo indotto dalla caccia nelle zone umide, risulta superata dai dati scientifici raccolti ed elaborati dalla Regione Toscana (Arcamone & AL, 2007, Arcamone e Puglisi 2012), che dimostrano una favorevole tendenza pluriennale delle presenze di uccelli acquatici, che

conferma la correttezza della politica di protezione e gestione delle zone umide e della loro avifauna attuata in Regione;

- il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, è analizzato nella guida interpretativa ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 dove non è mai proposto il divieto di caccia per le specie simili;
- è da sottolineare che una serie di chiusure scaglionate per gruppi di specie causerebbe una notevole concentrazione della pressione venatoria su pochissime specie;
- in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale"; osservato al riguardo che se tali asserzioni fossero applicate con l'osservanza di un principio di coerenza assoluta non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decenni in Irlanda);
- l'ISPRA, con la nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto "Interpretazione del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che : *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*;
- il documento *Key Concepts* italiani 2021 non costituisce per le Regioni attendibile e tantomeno vincolante riferimento tecnico per la stesura dei calendari venatori giacché i dati in esso contenuti *"non risultano del tutto pacifici, essendovi discordanze fra dati relativi a singoli Stati in relazione alla collocazione geografica degli stessi"* (T.A.R. Toscana, Sez. II, ordinanza n. 595/2023, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III con ordinanza n. 5685/2022; TAR Umbria, Sez. I, sentenza n. 8/2023);
- le indicazioni sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori (categorie SPEC) sono corrispondenti alle conclusioni del solo ente BirdLife International, mentre la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International;
- come affermato in giurisprudenza *"l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'Ispra come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di*

supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali" (TAR del Lazio Sez. I ter, n. 02443/2011).

- tale necessità appare indifferibile per il territorio italiano ove, per la sua conformazione, sono ben marcate le diversità territoriali, ambientali e climatiche delle varie Regioni tanto che l'articolo 7, comma 2, L. 157/1992 ha previsto che l'ISPRA debba dotarsi di una efficace organizzazione su base territoriale costituendo apposite Unità Operative Tecniche Consultive che al contrario non sono mai state istituite con la conseguenza che l'Istituto non appare in grado di supportare adeguatamente le singole calendarizzazioni regionali dell'attività venatoria;
- ne è riprova il fatto che il parere dell'ISPRA sopra richiamato per il Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024 è privo di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e climatica del territorio toscano e risulta sostanzialmente identico per tutte le Regioni italiane come se le problematiche afferenti la Sicilia possano essere ritenute equiparabili al Veneto, quelle della Puglia alla Toscana, quelle della Calabria alla Lombardia e così via;
- nel parere dell'ISPRA sopra richiamato per il Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024 neppure sono rinvenibili, come invece espressamente stabilito dall'art. 7 comma 3 L. 157/1992, i dati assunti dall'Istituto con specifico riferimento al territorio toscano, né le collaborazioni con omologhi Istituti stranieri di Stati con termini di diretto riferimento al territorio toscano, né i contributi richiesti alle Università Toscane e ad altri Organismi di ricerca, né le verifiche effettuate sui risultati delle ricerche e dei monitoraggi effettuati dalla Regione Toscana sul proprio territorio;
- nel documento *"The introduction to the document "Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States"* (Volume 1)" la Commissione UE a commento dei dati riguardanti i periodi di migrazione e riproduzione delle specie osserva ripetutamente una carenza di coerenza dei dati forniti dai singoli Stati, con particolare riferimento a quelli che insistono sul bacino del Mediterraneo, ed auspica che si pervenga all'adozione di metodologie comuni utili a distinguere le migrazioni pre-riproduttive dai movimenti di fine inverno finalizzati alla ricerca di alimento piuttosto che motivati da ondate di maltempo;
- la nota del Ministro Roberto Cingolani (Ministero della Transizione Ecologica) a Virginus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca dell'Unione Europea del 05.05.2022, con la quale il Ministro ha chiesto alla Commissione europea di rivalutare i dati su cui si basano i K.C. per la migratoria, per superare ingiustificate disparità di trattamento e di conservazione delle specie all'interno dell'Unione Europea;
- nel documento a corredo dei KC *"Hunttable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States"* - Volume 1 si specifica che per la definizione dei KC agli Stati membri è stato chiesto di utilizzare secondo un ordine gerarchico, in primo luogo, le pubblicazioni scientifiche e, in secondo luogo, quali fonti di informazioni aggiuntive, i dati internazionali sull'inanellamento e i dati forniti dalla citizen science. Agli Stati membri è stato chiesto di fornire almeno un riferimento scientifico per ciascun periodo indicato;

- dal documento a corredo dei KC “Hunnable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States” - Volume 2 - “References provided by the Member States for the reported periods” risulta che i “riferimenti scientifici pubblicati” forniti da ISPRA per l’Italia, suddivisi per specie, sono risalenti come di seguito specificato (anno più recente fra le pubblicazioni elencate nel suddetto documento):
 - Merlo: 2010
 - Quaglia: 1998
 - Tortora: 2008
 - Alzavola: 2018
 - Beccaccino: 1992
 - Canapiglia: 2008
 - Codone: 2004
 - Fischione: 2008
 - Folaga: 2008
 - Frullino: 1992
 - Gallinella d’acqua: 1998
 - Germano reale: 2008
 - Marzaiola: 2008
 - Mestolone: 2018
 - Moretta: 1999
 - Porciglione: 2005
 - Combattente: 1998
 - Allodola: 2004
 - Beccaccia: 1993
 - Cesena: 2018
 - Colombaccio: 2004
 - Cornacchia grigia: nessuna pubblicazione fornita
 - Gazza: 1997
 - Ghiandaia: 2011
 - Tordo bottaccio: 2018
 - Tordo sassello: 2018;

ESSENDO evidente che le pubblicazioni di cui sopra, a loro volta, non possono che avere assunto risultanze scientifiche precedenti alle pubblicazioni stesse, risulta conseguentemente che i dati “KC 2021” in realtà sono da riferire ad anni precedenti e quindi non attuali:

- dal documento a corredo dei KC “Hunnable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States” - Volume 1, si evince che i KC, che ISPRA dichiara essere aggiornati al 2021 in realtà, si basano su dati di tecnico-scientifici (dati che la Commissione definisce comunque come *fonti aggiuntive*) precedenti al 2018 quindi tutt’altro che attuali, tanto che sono addirittura anteriori ai dati della Regione Toscana del 2018 ritenuti validi per la beccaccia dal TAR della Toscana con sentenza n. 848/2020 definitiva e resa anche nei confronti dello stesso ISPRA, che la elude;
- sempre nel documento a corredo dei KC “Hunnable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States” - Volume 1, già sopra richiamato, si specifica che gli Stati membri di maggiori dimensioni hanno avuto la possibilità di indicare decenni diverse per un massimo di tre parti geografiche dei rispettivi territori. L’Italia non si è avvalsa di tale possibilità;

- i dati KC sono basati sulle risultanze della tecnica di inanellamento e non assumono i dati provenienti dall'utilizzo della telemetria satellitare, metodologia questa più moderna che è la sola in grado di monitorare in tempo reale il volo degli uccelli;
- rilevato che ISPRA, nel corso degli anni, senza adeguate motivazioni, in relazione alle date di chiusura della caccia, ha espresso pareri contrastanti circa le decadi di inizio in Toscana delle migrazioni pre-nuziali delle specie di uccelli migratori (una per tutte i turdidi);
- assunto che il principio di precauzione, come indicato dalla Commissione Europea nella Comunicazione del 2000, non può essere declinato in termini assoluti di "rischio zero", ma deve essere temperato con i principi di ragionevolezza e proporzionalità;

AVUTE presenti:

- la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 390/2016 di annullamento del provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva disposto, nell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 L. 05.06.2003 n. 131, la modifica del calendario venatorio 2015 - 2016 della Regione Toscana, anticipando il divieto del prelievo venatorio delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena dal 31 gennaio al 20 gennaio 2016;
- la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 645/2019 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2019/2020;
- la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 848/2020 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2019/2020, resa espressamente anche nei confronti di ISPRA, che, dunque, pertanto non può eluderla;
- l'ordinanza del TAR Toscana, Sez. II, n. 595/2022 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2022/2023, confermata dall'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5685/2022, emessa anche nei confronti di ISPRA;

SOTTOLINEATO CHE

• la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far tempo dalla pubblicazione della sentenza, Sez. II, TAR Toscana n. 290/2016, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 7857/2022, non è più intervenuta ad anticipare le date di chiusura della caccia stabilite al 31 gennaio dalla Regione Toscana con i successivi calendari venatori e che dunque si devono presumere essere stati rispettosi del principio di precauzione della conservazione del patrimonio faunistico;

• in tal senso è l'ordinanza del TAR Toscana, Sez. II, n. 595/2022 confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza n. 5685/2022 che, nel rilevare l'inammissibilità del ricorso delle associazioni animaliste per genericità dei motivi, riconoscono che le scelte operate dalla Regione Toscana con il calendario venatorio 2022/2023 – che trovano conferma nel presente calendario venatorio 2023/2024 – sono supportate da condivisibili e plurime argomentazioni di natura tecnico-discrezionale per mezzo di studi e indagini condotti in modo mirato sul territorio regionale e che in conseguenza il mancato recepimento del parere Ispra riguarda il termine di chiusura della stagione di caccia alle specie di uccelli migratori non può comunque costituire ragione di illegittimità del calendario venatorio regionale trattandosi non solo di parere non vincolante ma altresì trovando presupposto nei dati K.C. 2021 italiani che presentano discordanze con i dati assunti dagli altri Stati contermini che si affacciano sul Mediterraneo.

- che il parere dell'Ispra elude l'esecuzione dei giudicati sopra richiamati che avrebbero dovuto conformare e indirizzare l'operato dell'Istituto;

RICHIAMATI:

- la Delibera della Giunta regionale n. 809 del 18.07.2022 inerente l'adozione del "piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)" ai sensi del D.l. n. 9 del 17 febbraio 2022 "misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA";
- l'Ordinanza del commissario straordinario per la peste suina africana n. 2 del 20 aprile 2023;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 589 del 29.05.2023, inerente il piano di prelievo per il cinghiale nelle aree non vocate relativo all'annata 2023/2024;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 776 10.07.2023, inerente il piano di prelievo per il cinghiale nelle aree vocate relativo all'annata 2023/2024;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1058 del 26.09.2022, inerente le misure accessorie per la gestione venatoria del cinghiale (Braccata) nel territorio a caccia programmata della toscana per l'annata venatoria 2022-23";

RICHIAMATI altresì:

- il parere sullo status della Beccaccia, rilasciato dal Prof. Natale Emilio Baldaccini dell'Università di Pisa, di cui prot. n. 276093/2019;
- la Delibera della Giunta regionale n. 1409 del 18 novembre 2019 con la quale è stato formalizzato l'Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana e Università di Firenze per fornire un supporto tecnico-scientifico all'attività di raccolta ed alla elaborazione dei dati relativi alla fenologia di migrazione ed all'età e sesso dei capi abbattuti della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- il Decreto Dirigenziale n. 800 del 27 gennaio 2020 con il quale è stata autorizzata la continuazione del monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) con l'uso del cane da ferma in Regione Toscana, in prosecuzione delle attività già autorizzate con rispettivi decreti a partire dal 2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 1401 del 6 febbraio 2020 con il quale è stato autorizzato "Monitoraggio della beccaccia con cane da ferma nelle aree non cacciabili" con le modalità indicate dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota di cui prot. 17371 del 19 febbraio 2018 "Protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante il cane da ferma" in sette aree a divieto di caccia rappresentative del territorio regionale, comunicate ad ISPRA con nota di cui al prot. 45939 del 05/02/2020;
- la relazione "Relazione sullo stato della beccaccia (*Scolopax rusticola* L. 1758) in Toscana – analisi della stagione venatoria 2022-2023 (1 ottobre 2022-31 gennaio 2023) e monitoraggio con il cane da ferma nel periodo successivo alla chiusura della caccia (1 febbraio-31 marzo 2023)" giunta con nota di cui prot. 0102938 dell'11.05.2023 inviata dall'Università di Firenze – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali nell'ambito dell'Accordo di collaborazione scientifica di cui alla predetta Delibera della Giunta regionale n. 1409 del 18 novembre 2019;

VISTO l'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024 (Allegato A) alla presente delibera e di questa facente parte integrante e sostanziale che recepisce dati forniti dal Centro Ornitologico Toscano (COT), dall'Università di Firenze ed in particolare dall'Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria della Regione Toscana (art. 10 L.R. 3/94);

RITENUTO di integrare con l'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024 (Allegato A), le considerazioni e i richiami che precedono e le motivazioni delle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale Toscana a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria in relazione ad ogni singola specie, tenuto conto che nel caso in cui la data di apertura o chiusura di ogni specie ricada in un giorno di silenzio venatorio, è stato considerato valido il giorno successivo in caso di apertura, il giorno precedente in caso di chiusura;

RILEVATO:

- che per quanto argomentato nelle premesse e assunti i dati e i riferimenti scientifici relativi alle singole specie risulta ampiamente motivato e giustificato, anche in relazione ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, il discostamento del presente calendario faunistico venatorio regionale 2023/2024 dai suggerimenti e dalle raccomandazioni dati dall'ISPRA con il proprio parere di cui al prot. n. 0335849 del 11.07.2023;

- che in particolare la Regione Toscana intende discostarsi dai suggerimenti e dalle raccomandazioni dell'ISPRA per le seguenti ulteriori specifiche motivazioni:

Combattente:

Nel proprio parere ISPRA suggerisce che il prelievo venatorio del Combattente non sia autorizzato nel corso della prossima stagione venatoria. Al riguardo, la Regione manifesta il proprio contrario avviso, ritenendo quanto indicato nella scheda del Combattente presente nell'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024;

Moretta:

Nel proprio parere ISPRA indica che venga introdotto su tutto il territorio della regione Toscana un regime di protezione per questa specie. Al riguardo, la Regione manifesta il proprio contrario avviso, ritenendo quanto indicato nella scheda della Moretta nell'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024. In particolare il periodo di cacciabilità della moretta è fissato dal calendario venatorio regionale dal 1 novembre al 31 gennaio, proprio per evitare la possibilità di confusione con la moretta tabaccata che ha un periodo di migrazione post nuziale molto più anticipato che va da fine settembre alla fine di ottobre. Sottolineiamo inoltre che in base alla citata Guida interpretativa della Direttiva "Uccelli" (par. 2.6.10 e 2.6.13) non è mai previsto il divieto di caccia per specie simili;

- Apertura della caccia prima del 1° ottobre

In merito ai periodi di apertura della caccia, si ritiene non sussistano i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti formulati dall'ISPRA per i motivi di carattere generale di seguito riportati:

- il parere ISPRA di cui prot. n. 0335849 del 11.07.2023 non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale della Toscana e non sono individuate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato;

- Con particolare riferimento alle motivazioni ISPRA si fa presente quanto segue:

1. Più completo sviluppo degli ultimi nati: le specie oggetto di caccia che nidificano in Toscana sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo, (che include anche le cure parentali), tranne Starna, Fagiano e Quaglia, per le quali il 20 settembre è l'ultimo giorno della decade finale di riproduzione. Quindi anche queste tre specie sarebbero oggetto di caccia per una sola giornata (l'ultima), rispetto

a una decade intera consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, e ritenuta facoltà delle regioni da ISPRA e MATTM. La previsione ISPRA non è dunque fondata.

2. Rischio di confusione con specie non cacciabili: non esiste una differenza nel rischio di confusione fra periodo 17 settembre-30 settembre rispetto al periodo successivo al 1 ottobre, poiché i piumaggi nuziali delle specie oggetto di caccia e protette sono assunti nel corso dell'autunno e non nel mese di settembre, quindi per tutto il mese di ottobre e parte di novembre le specie hanno la medesima livrea.

3. Disturbo per presenza di numero elevato di cacciatori: non si condivide quest'argomentazione per due motivi. Da una parte a ISPRA sembra sfuggire che ritardando l'apertura della caccia alla maggior parte delle specie i cacciatori si concentrerebbero sulle poche cacciabili (Colombaccio, Tortora, Corvidi), esercitando una pressione elevatissima su queste poche specie e un disturbo elevato nelle zone idonee alla caccia a questi selvatici. L'azione di disturbo sarebbe quindi anche superiore a quella prevista con l'apertura al 17 settembre. Dall'altra il problema del disturbo è affrontato dalla Regione Toscana con l'istituzione di numerose aree protette (nella proposta di piano faunistico in via di approvazione il territorio sottratto alla caccia supera il 23% del territorio agro-silvo-pastorale regionale, confermando la situazione attualmente vigente, basata sulle pianificazioni approvate dalle Amministrazioni provinciali), e che dimostra una situazione soddisfacente per molte specie di avifauna sia cacciabile, sia protetta, a parte le specie soggette a declino da molti anni in tutta Italia per effetto delle pratiche agricole intensive (Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018).

4. Efficacia della vigilanza: non si comprende perché, e sulla base di quali dati, prima del 1 ottobre ISPRA debba considerare di scarsa efficacia l'azione della vigilanza della Regione Toscana.

-Per quanto sopra esposto la Regione Toscana non ritiene di conformarsi alle proposte dell'ISPRA.

-Si fa inoltre presente che i documenti europei KC e Guida alla disciplina della caccia, consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri e che pertanto la data di apertura dalla terza domenica di settembre è già prudenziale di diverse settimane rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe.

- Tortora:

Per la Tortora la Regione ritiene quanto segue:

- la Commissione europea ha approvato per questa specie un piano d'azione internazionale nel 2018, nella seduta del comitato NADEG, piano di cui non è stata accettata la parte contenente la proposta di moratoria sulla caccia avanzata dalla Commissione;
- la Commissione ha predisposto il piano di gestione adattativa del prelievo della tortora in UE, attraverso un contratto professionale con un gruppo di lavoro scientifico e nel mese di maggio 2021 a conclusione degli incontri tecnici con istituzioni e portatori d'interesse, è stato stabilito che per l'areale che interessa l'Italia (ad eccezione di Liguria e Piemonte) la caccia può continuare nell'anno 2021, se si riduce il prelievo del 50 per cento rispetto ai dati degli anni precedenti;
- come riconosciuto anche dalla giurisprudenza *“il progetto denominato EU-Pilot, istituito ai sensi del punto 2.2. della comunicazione della Commissione europea 5.9.2007, COM(2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell'UE, e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d'infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; (...) la mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI non integri – di per sé – accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria”* (T.A.R. Toscana sentenza n. 390/2016; T.A.R. Liguria, sez. II, sentenza n. 105/2016)

- il declino della specie deve essere sostanzialmente ricondotta alla modifica degli habitat;
- nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva "Uccelli Selvatici" si legge al punto 2.4.24, con riferimento alle specie di uccelli il cui stato di conservazione sia insoddisfacente, che *"il fatto di autorizzare la caccia di una determinata specie può costituire un forte incentivo alla gestione degli habitat e influire su altri fattori che incidono sulla diminuzione della popolazione, contribuendo in tal modo all'obiettivo del ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente"*;
- l'ISPRA nei propri pareri relativi al calendario venatorio 2018-2019, 2019-2020 e 2021-2022 non ha mai escluso la possibilità di una pre-apertura alla tortora ed ha accettato un limite di 20 capi stagionali al fine di mantenere un prelievo sostenibile e soddisfacente senza mettere in pericolo la specie;
- il Ministero dell'Ambiente (nota n. 14687 del 3 luglio 2018) non ha ritenuto fino ad ora misura indispensabile l'esclusione della preapertura, la cui legittimità è stata riconosciuta dal T.A.R. Toscana con sentenza n. 632/2021;
- non sono riportate nel parere ISPRA evidenze scientifiche che giustifichino un peggioramento delle condizioni della specie;
- rispetto alla scorse stagioni venatorie, è ad oggi in vigore il "Piano di gestione nazionale per la Tortora Selvatica" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 4 marzo 2022, che prevede la possibilità di prelievo venatorio della specie.

In particolare per questa stagione venatoria la caccia nella giornata di pre-apertura eventualmente prevista si effettuerà ai sensi della predetta l.r. 20/2002 esclusivamente da appostamento.

Le considerazioni circa l'apertura anticipata sono state condivise nel Piano di gestione nazionale della tortora selvatica nella Conferenza Stato Regioni, esclusivamente a condizione che venga prevista la possibilità di esercitare il prelievo della specie in pre-apertura per un massimo di tre giornate (con un carniere giornaliero di 5 e stagionale di 15 capi).

Ricordiamo che la tortora selvatica, pur essendo stata lasciata teoricamente cacciabile dal 17 settembre al 31 ottobre, di fatto è del tutto assente dal territorio toscano già dalla seconda decade di settembre, e pertanto non viene praticata alcuna caccia vagante sulla specie.

In accordo con il Piano nazionale, il prelievo massimo sul territorio toscano sarà di 5000 capi complessivi e sarà consentito esclusivamente a coloro che utilizzano il tesserino venatorio digitale (App TosCACCIA) in modo da poter monitorare ed eventualmente interrompere il prelievo della specie in qualsiasi momento in tempo reale.

- Merlo, gazza e cornacchia grigia, ghiandaia, colombaccio: le prescrizioni indicate nel parere ISPRA sono previste nelle Linee Guida per la redazione dei calendari venatori per l'eventuale apertura anticipata della caccia e la Regione Toscana le ha completamente rispettate nel presente provvedimento;

- Chiusura della caccia alla beccaccia: oltre a quanto già rilevato con riguardo alla specie nella parte ad essa dedicata nell'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024, è confermata la chiusura della caccia il 31 gennaio, ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 7182/2019, dal TAR Toscana, Sez. II, con sentenza n. 848/2020; dal TAR Toscana, Sez. II, con ordinanza n. 595/2022, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza n. 5685/2022.

Comunque, pur essendo una specie con trend stabile secondo tutte le ultime pubblicazioni scientifiche, in ossequio alle raccomandazioni di cautela dell'ISPRA, la Regione Toscana ha previsto precauzionalmente una serie di restrizioni all'attività venatoria:

- carniere massimo di 20 capi all'anno per cacciatore e di 3 capi/giornata, l'orario di inizio ritardato di un'ora, l'obbligo dell'uso del cane al fine di ridurre il fenomeno della caccia all'aspetto;

- limitazioni territoriali durante il mese di gennaio in linea con le prescrizioni dei documenti ISPRA;
- ulteriori limitazioni al numero di capi prelevabili nel mese di gennaio;
- sanzioni accessorie aggravate per la caccia all'aspetto, tra cui il ritiro del tesserino venatorio; la possibilità per la Regione di sospendere la caccia alla beccaccia in caso si verifichino "ondate di gelo", secondo le procedure inserite nell'Allegato tecnico alla presente delibera.

La Regione ha compiuto, anche in collaborazione con la F.A.N.B.P.O., adeguati monitoraggi continuativi sulla specie (prelievi, presenze, indici di abbondanza e cinegetici) a partire dal 2016, che denotano il reale andamento delle fasi di migrazione autunno-invernale e pre-riproduttiva, attraverso personale abilitato dalla Regione, con cani abilitati da Enci, secondo le indicazioni fornite da ISPRA e metodi standardizzati. La Regione Toscana dal 2020 ha iniziato uno specifico approfondimento del monitoraggio anche in 7 aree a divieto di caccia, come indicato nel protocollo ISPRA/2018 e come comunicato formalmente allo stesso Istituto. La Regione Toscana è inoltre capofila di un progetto di monitoraggio della specie a livello nazionale, iniziato nel 2019, che ha già visto l'adesione formale di altre Regioni (Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Puglia, Sardegna e Campania). Il progetto, sottoposto alla supervisione scientifica dell'Università di Firenze, ha già prodotto il report citato in precedenza sia sull'analisi locale e nazionale dei dati forniti dal monitoraggio, sia sui dati di prelievo, sia sull'età dei capi abbattuti. I dati relativi al monitoraggio con il cane da ferma hanno consentito la pubblicazione di specifico articolo scientifico su rivista peer reviewed (Tuti M., Rodrigues T.M., Bongi P., Murphy K.J., Pennacchini P., Mazzarone V., Sargentini C. 2023. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with pointing dogs in Italy to inform evidence-based management of a migratory game species. *Diversity*, 15, 598).

La Regione Toscana, con parere favorevole ISPRA, ha iniziato nel 2022 un ulteriore progetto di monitoraggio mediante camera termica in due aree protette regionali, finalizzato a ricavare dati di densità giornaliera e abbondanza della beccaccia. I primi dati raccolti e inviati ad ISPRA, confermano l'andamento degli indici di abbondanza rilevati con i cani da ferma.

La Regione Toscana, ha quindi assolto (Consiglio di Stato, Sez. III, 3852/2018) alla necessità di far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio.

La decisione di indicare come chiusura della caccia alla Beccaccia il 31 gennaio risulta inoltre avvalorata dallo specifico parere, oltre che dai dati forniti dall'Università di Firenze, dal parere rilasciato dal Prof. Natale Emilio Baldaccini dell'Università di Pisa, con nota di cui prot. n. 276093/2019.

Alla luce degli esiti di precedenti azioni amministrative e contenziosi generati sulle date di chiusura della stagione venatoria alla beccaccia preme inoltre evidenziare:

a) che, valutate preventivamente, sono state poste adeguate misure di tutela della specie soprattutto la sua maggiore vulnerabilità nella seconda metà dell'inverno in presenza di avverse condizioni climatiche: non a caso sono state previste apposite precauzioni, quali i limiti di prelievo giornaliero e stagionale nonché la sospensione immediata dell'attività venatoria in caso di avversità atmosferiche di particolare intensità;

b) che l'inizio del periodo di migrazione pre-nunziale, agli esiti delle più recenti indagini scientifiche che sono state sopra richiamate con riferimento alla specie, è da collocarsi non prima della terza decade di febbraio e quindi la caccia è sicuramente assentibile, sostenibile e rispondente alla più rigorosa applicazione del principio di precauzione fino al 31 gennaio come del resto riconosciuto dal Consiglio di Stato (Sez. III n. 7182/2019);

c) che dunque risulta superato il provvedimento assunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dietro sollecitazione del MATTM e di cui alla comunicazione n. 100 del 15.1.2016 che ebbe d'imperio a modificare il Calendario Venatorio Regionale della Toscana anticipando la chiusura della caccia alla beccaccia al 20 gennaio in ragione del fatto che la prevista chiusura al 31 gennaio avrebbe coinciso con l'inizio del periodo della migrazione prenunziale. In disparte che tale provvedimento è stato dichiarato illegittimo dal TAR Toscana con la richiamata sentenza Sez. II n.

390/2016, alla luce degli arresti scientifici oggi raggiunti l'inizio della migrazione prenuziale della beccaccia è da individuarsi non prima della terza decade di febbraio; con la conseguenza che è giustificata la scelta della Regione Toscana di consentire il prelievo venatorio della specie fino alla fine di gennaio;

d) che la legittimità della chiusura della caccia al 31 gennaio è ulteriormente confermata dai risultati dei monitoraggi della specie beccaccia tenuto conto:

- che sono stati eseguiti per conto della Regione da personale qualificato attraverso corsi effettuati conformemente alle indicazioni Ispra e con cani specializzati e abilitati dall'ENCI e sui quali ISPRA ha espresso il proprio apprezzamento, sono stati effettuati sulla base delle indicazioni contenute nel "protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma 2018" (Ispra prot. n. 17370 del 19 febbraio 2018) e i cui risultati sono stati recepiti dalla F.A.N.B.P.O. (Federazione delle Associazioni Nazionali dei Beccacciai del Paleartico Occidentale), resi pubblici con comunicazione prot. n. 185268 del 6.5.2019;

- che la Regione Toscana ha inviato a più riprese ad ISPRA i dati relativi ai monitoraggi ed ai prelievi registrati, tra cui l'ultima comunicazione formale inviata con prot. n. 458820 del 25.11.2022;

- che dal 2020 ai monitoraggi sulle aree cacciabili sono stati affiancati quelli condotti in 7 aree campione poste in divieto di caccia, attraverso localizzazione gps delle beccacce incontrate in percorsi prestabiliti e cartografati, con cani muniti obbligatoriamente di collari satellitari GPS. Il tutto è stato riversato in apposito programma di cartografia (GIS), contrariamente a quanto sostenuto da ISPRA nel parere;

- che i dati raccolti nel periodo 2016-2021 attraverso il progetto interregionale di monitoraggio della specie di cui la Regione Toscana è capofila hanno permesso di definire nella terza decade di febbraio l'inizio della migrazione prenuziale;

- che la Regione ha provveduto a fornire ad ISPRA i dati in merito alle attività di prelievo e monitoraggio sullo svernamento e migrazione pre-riproduttiva effettuate per oltre tre stagioni consecutive in Toscana che l'Istituto ha immotivatamente ignorato;

- che sono stati esplicitati anche i dati relativi agli abbattimenti nelle aree di campionamento, dando espressamente atto degli esiti della lettura dei tesserini venatori della Toscana e dei dati comunicati dai cacciatori abilitati durante i monitoraggi nei periodi cacciabili;

e) che, al contrario, l'ISPRA, nel proprio parere prot. 37919 del 10.07.2023 non esplicita quali siano stati i dati raccolti direttamente dall'Istituto con specifico riferimento alla beccaccia e al territorio della Regione Toscana, come stabilito dall'art. 7, comma 3, L. 157/1992 e ss.mm.ii.

f) che la Regione, per espressa disposizione normativa di cui agli artt. 2, comma 3 e 10 L.R.T. 3/1994 e ss.mm.ii., può avvalersi per la calendarizzazione dell'attività venatoria, com'è stato, dei pareri scientifici resi dalle Università toscane, da Istituti Scientifici, da Organismi di studio e dall'Osservatorio per la Fauna e l'Attività Venatoria (che è assunto a riferimento anche dall'Ispra per Italia centrale) la cui valenza scientifica è da porsi sullo stesso piano dell'attività consultiva svolta dall'ISPRA ;

g) non è dato anteporre i Key Concepts (privi di qualsiasi vincolatività giuridica come riconosciuto dallo stesso TAR Toscana, che sono stati assunti dall'ISPRA e che contengono le problematiche sopra elencate) al combinato disposto dei commi 1 e 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992 e ss.mm.ii. nel testo vigente dopo la revisione di cui alla legge comunitaria n. 122/2016, dal momento che la data del 31 gennaio è rimasta quale perdurante e legittimo termine del periodo di caccia alla beccaccia. A maggior ragione non è dato anteporre il parere dell'ISPRA non vincolante, alla disposizione di legge. Voler anticipare, per il principio di precauzione, al 31 dicembre la chiusura della caccia alla beccaccia porterebbe ad una interpretazione non costituzionalmente orientata dei richiamati commi 1 e 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992 che invece comporta il loro necessario coordinamento nel senso che, per la beccaccia, la data del 31 gennaio quale stabilito e perdurante termine del periodo di caccia (comma 1) non può che ritenersi compatibile con la previsione del

divieto di caccia nel corso della migrazione prenuziale (comma 1 bis), così da rispettare il principio di precauzione assunto dal legislatore a presidio del patrimonio faunistico, senza di che dovrebbe pervenirsi alla conclusione che il legislatore ha introdotto disposizioni tra loro contrastanti e inconciliabili;

i) i dati *Key Concepts*, assunti dall'ISPRA, comportano evidenti incongruenze nella calendarizzazione della caccia alla beccaccia in Italia e segnatamente in Toscana, come espressamente ammesso dall'Ufficio Legislativo del MATTM con propria nota 23.1.2015 prot. n. 1347, tuttora inspiegabili e rimaste inspiegate, dovendosi affrontare il fenomeno della migrazione su basi transnazionali; tanto che l'ISPRA, con propria nota prot. 1683 del 17.1.2017, ha riconosciuto che i pareri dati alle Regioni in ordine alle previsioni dei calendari faunistico venatori relativi alle specie migratrici sono inattendibili. Ciò è stato confermato dal MATTM con propria comunicazione 17.1.2017 prot. n. 1288, indirizzata a tutte le Regioni e dunque doverosamente assunta anche dalla Regione Toscana, con cui ha riconosciuto che l'acquisizione di dati transnazionali relativi al fenomeno migratorio nei vari Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo deve ritenersi quale indefettibile presupposto per una nuova definizione a partire dalla prossima stagione venatoria dei limiti temporali del prelievo venatorio alla luce di analisi per la prima volta realizzate a livello di rotte di migrazione complessive. Il che appare da solo sufficiente a discostarsi dal parere Ispra in ordine all'indicazione del 31 dicembre, estensibile al 10 gennaio, quale termine di chiusura della caccia alla beccaccia. Del resto, a quanto risulta, i dati dei *Key Concepts* proposti da tutti gli Stati membri UE nel corso dell'aggiornamento del documento avviato nel 2018 e ancora in corso indicano l'inizio della migrazione prenuziale della beccaccia nel mese di marzo;

- Chiusura della caccia alle specie acquatiche (alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, porciglione): si sottolinea che tutte le zone umide naturali toscane o sono poste a divieto di caccia o ricadono all'interno di Zone di Protezione Speciale per gli uccelli (ZPS) e pertanto sono soggette ai criteri minimi di protezione previsti dal Decreto Min. Ambiente del 17/10/2007 che consente la caccia a gennaio in tali zone solo per due giorni a settimana così che in totale a gennaio tali specie sono cacciate per un massimo di nove giorni, cioè meno di quanto sarebbe consentito applicando le indicazioni dell'ISPRA. Fra le specie elencate la gallinella d'acqua, la canapiglia, il codone e la folaga, risultano dai *Key Concepts* in migrazione prenuziale a gennaio (dal 20 di gennaio); in virtù della già citata decade di sovrapposizione la chiusura al 31 gennaio è in linea col dettato normativo. Per l'alzavola si veda l'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2023/2024. Argomentazioni generali prodotte dall'ISPRA sulla confusione tra specie simili e disturbo venatorio, come già precedentemente scritto, sono di competenza del legislatore nazionale, che peraltro per tutte le specie elencate, pur modificando l'art. 18, non ha inteso ridurre i periodi precedentemente indicati per ogni singola specie. Per il germano reale, dato in migrazione prenuziale dal 1° gennaio, vale quanto riportato per il colombaccio come indicato dal punto 3.4.34 della Guida interpretativa della Direttiva Uccelli;

- Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio

Ritenuto che il comma 1 dell'art. 18 della L. 157/92, norma al cui rispetto è tenuta la Regione in sede di pubblicazione del Calendario Venatorio regionale, consente la caccia in forma vagante nel mese di gennaio alle specie Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia e senza alcuna limitazione a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide e tanto meno entro 50 metri di distanza da questi;

- che tale limitazione è introdotta da ISPRA con il proprio parere omettendo tuttavia di motivare le ragioni scientifiche a supporto di tale suggerimento;

- che tale suggerimento non trova alcuna giustificazione scientifica e comunque si pone in contrasto con le secolari tradizioni venatorie delle Toscana limitatamente ad alcune specifiche zone situate nei territori di Massa, Pistoia, Livorno, Lucca;

- Chiusura della caccia ai Turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello, cesena): non sono previste chiusure differenziate per il gruppo dei Turdidi (ad esclusione del merlo dove la chiusura è prevista per il 31 dicembre) per ridurre il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato al paragrafo 2.6 della Guida interpretativa.

In considerazione dei dati della Regione secondo cui la migrazione prenuziale ha inizio la terza decade di gennaio, e comunque della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida Interpretativa, la chiusura al 30 gennaio risulta in linea col dettato normativo;

- Apertura caccia alla lepre: rispetto alle considerazioni dell'ISPRA sul periodo riproduttivo della lepre in settembre – ottobre, oltre a ricordare che lo stesso ISPRA in proprio parere datato 28.05.2013 riporta che in tale periodo si verifica meno del 5% delle nascite per tale specie, risulta opportuno considerare che l'apertura generale della caccia a tutte le specie ripartisce il prelievo venatorio in modo più equilibrato evitando che i cacciatori concentrino il prelievo su eventuali specie con apertura posticipata. Oltre a ciò la lepre in Toscana, grazie al reticolo di istituti faunistici pubblici e privati in cui la lepre è specie di indirizzo faunistico (complessivamente oltre il 20% della superficie regionale), risulta stabile e in talune realtà addirittura in aumento. Per quanto riguarda coniglio selvatico e minilepre, trattandosi di specie rispettivamente parautoctona e alloctona, si ritiene che non siano giustificate le particolari misure di conservazione proposte;

- Caccia al cinghiale in braccata, girata e forma singola: si evidenzia che tali modalità di caccia, rispetto ai rilievi mossi da ISPRA nel parere alle proposte di calendario, sono lecitamente consentite nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 1, lett. d) della L. 157/92. Il calendario proposto dalla Regione è rispettoso del dettato normativo in quanto in ogni unità di gestione tali attività di caccia rimangono aperte per tre mesi, pur variando nei vari ATC la data di apertura e di chiusura. Relativamente alle scelte di consentire il prelievo, anche nelle aree non vocate, si rappresenta inoltre le motivazione di carattere sanitario finalizzate a prevenire il diffondersi della Peste Suina Africana nelle aree ove sono più presenti i suini domestici e gli allevamenti. Ciò, anche ai sensi di quanto in merito richiamato nella sopra citata nota del Direttore della Direzione dei Diritti della cittadinanza e Coesione sociale della Regione Toscana, di cui prot. n. 275920/2019, che indica tra le azioni necessarie quelle di una gestione indirizzata alla riduzione sia numerica, sia spaziale attraverso l'attività venatoria, nonché i Piani nazionali sopra elencati nel paragrafo riguardante la specie;

PRESO ATTO che il mantenimento dell'attuale data di chiusura generale della caccia al 31 gennaio appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli Anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

RITENUTO pertanto, per tutte le motivazioni sopra esplicitate di stabilire la data del 31 gennaio 2024 per la chiusura della stagione di caccia per le specie beccaccia, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena;

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013" con la quale il Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di

conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori per l'anno 2012/2013, in un'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per alcune specie, carniere prudenziali a carattere giornaliero e stagionale;

DATO ATTO che l'articolo 4 della l.r. 20/2002 prevede specifici limiti di carniere giornaliero riguardanti la selvaggina stanziale e migratoria;

RITENUTO tuttavia opportuno di fissare limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, e secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni, per le seguenti specie:

- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori in possesso di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
- codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
- tortora 15 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno. Utilizzo obbligatorio per chi effettua il prelievo della tortora della App TosCACCIA. Massimo contingente abbattibile sul territorio regionale: 5.000 capi;
- moretta, 20 capi per cacciatore;
- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno. Fermi restando i limiti massimi stagionali, dal 1 gennaio al 31 gennaio 2024 il prelievo massimo autorizzato è comunque fissato in 6 capi complessivi per cacciatore;
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore;
- moriglione, 10 capi per cacciatore con un massimo di due al giorno. Utilizzo obbligatorio per chi effettua il prelievo del moriglione della App TosCACCIA. Massimo contingente abbattibile sul territorio regionale: 420 capi;

CONSIDERATO che la legge regionale 20/2002 sopra richiamata prevede, all'art. 8 che *“la Giunta regionale può consentire, nel rispetto del piano faunistico venatorio, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992.”*;

CONSIDERATO pertanto che l'eventuale apertura anticipata alla specie Tortora, sia autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una anticipazione della data di chiusura ovvero una sospensione pari all'arco temporale dell'apertura anticipata in conformità all'indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato;

RITENUTO opportuno mantenere, come da precedenti indicazioni di ISPRA il 31 ottobre come giorno di chiusura della caccia alle specie quaglia e tortora (*Streptopelia turtur*);

CONSIDERATA la segnalazione dell'ISPRA in merito agli adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA, si evidenzia che tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, nello specifico l'allegato III punto 4.1.4 prevede: "Le parti contraenti s'impegnano ad eliminare gradualmente l'utilizzazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000";

CONSIDERATO che l'impegno delle Parti, cioè degli Stati firmatari, si deve concretizzare attraverso una indicazione normativa nazionale di cui rappresenta un passaggio il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 17 ottobre 2007;

RITENUTO opportuno, a maggior tutela delle specie di uccelli acquatici, estendere il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra;

CONSIDERATO quanto previsto all'art. 6 bis della l.r. 3/94 ed al DPGR 36/R/2022 in merito alla gestione delle aree vocate e non vocate per gli ungulati, nonché quanto emerso dai dati relativi ai danni alle colture agricole raccolti e conservati agli atti d'ufficio;

RAVVISATA quindi la necessità di rendere efficaci gli obiettivi di conservazione o riduzione degli ungulati, rispettivamente nelle aree vocate e non vocate, anche attraverso la possibile estensione dei tempi di caccia alle suddette specie, consentendo l'esercizio della caccia di selezione per 5 giorni alla settimana, in conformità ai periodi, ai piani e ai pareri resi per le diverse specie ai sensi di quanto disposto all'art. 11-quaterdecies, comma 5, d.l. 203/05 convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248;

CONSIDERATO il suggerimento più volte espresso dall'ISPRA di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni atossiche non contenenti piombo per la caccia agli ungulati;

PRESO ATTO che, sono disponibili in modo limitato e con elevati costi, le munizioni atossiche a palla singola non utilizzabili nella maggioranza dei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l'utente finale, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, una diffusa impossibilità di utilizzo del proprio fucile ad anima liscia e, di conseguenza, l'obbligo dell'acquisto di un fucile ad anima rigata o di un nuovo fucile a canna liscia;

RITENUTO che tale tematica necessita di una indicazione normativa a livello nazionale anche in considerazione che l'attuale legge 157/1992 contempla tra i mezzi di caccia consentiti il fucile ad anima liscia e che pertanto, pur avendo considerato il suggerimento dell'ISPRA, non è possibile vietare l'utilizzo generalizzato di munizioni contenenti piombo per la caccia al cinghiale (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5249/2019);

DATO ATTO che la Regione Toscana ha già provveduto a dare piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono in territorio toscano si dovrà attenere alle specifiche misure di attenuazione stabilite dalle disposizioni regionali di recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni. Si evidenzia che la Valutazione di incidenza è prevista dalla normativa comunitaria per l'adozione di atti a contenuto pianificatorio e programmatico, ma non per il calendario venatorio (TAR Piemonte, Sez. I, ord. n. 691/2010; TAR Marche, Sez. I, ord. n. 624/2010; TAR Liguria, Sez. II, n. 772/2014; TAR Umbria, Sez. I, n. 27/2019), calendario che

contiene comunque un richiamo alle particolari disposizioni a salvaguardia delle Zone di Protezione Speciale (ZPS). In conclusione, per tutte le zone ZPS e SIC della Toscana la Regione ha già predisposto, nell'ambito della vigente pianificazione faunistico venatoria, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, contenute tra l'altro in ambito locale, nei vigenti piani faunistico venatori provinciali. Conseguentemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" si intende porre le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
- relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell'Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*);

RITENUTO, quanto al richiamo dell'ISPRA alle Linee Guida nazionali per la VInCA approvate dalla Conferenza Stato/Regioni/Province Autonome (Intesa del 28.11.2019) secondo le quali (cfr. punto n. 3) anche i calendari venatori dovrebbero essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale:

- che esse si auto-definiscono come un documento di "indirizzo", "di carattere interpretativo e dispositivo", contenente "indicazioni" ed "elementi di approfondimento ed interpretazione";
- che l'ISPRA ha inammissibilmente ignorato la nota della Direzione Generale del Patrimonio Naturalistico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 13415 del 25.02.2020) inviata alle Regioni con cui si specifica che le Linee Guida, in quanto documento di indirizzo a carattere interpretativo, non possono modificare la vigente normativa nazionale;
- che la stessa comunicazione dirigenziale si rifà sia all'art. 6.3 della Dir. Habitat sia all'art. 5 DPR n. 357/1997 sia all'art. 5 D.lgs. 152/2006 che sottopongono alla procedura integrata VAS – VInCA solo gli atti di pianificazione e non anche gli atti di calendarizzazione dell'attività faunistico venatoria come del resto costantemente affermato in giurisprudenza (oltre alle già citate, TAR Lombardia, Sez. II, n. 365/2014; TAR Marche, Sez. I, n. 271/2017);
- che in questo senso le Linee Guida sono state impugnate con ricorso al TAR del Lazio notificato anche a questa Regione (ricorso R.G. n. 2064/2020);
- che la ridetta nota dirigenziale del Ministero dell'Ambiente del 25.2.2020 esclude dalla procedura integrata VAS – VInCA i calendari venatori che siano conformi a piani faunistico venatori già assoggettati alla stessa procedura;

- che nella Regione Toscana, per le considerazioni svolte in premessa, è perdurante la validità ultraquinquennale del Piano Faunistico Venatorio regionale e comunque la perdurante validità dei piani faunistico venatori provinciali per l'espressa previsione di cui all'art. 7 bis della L.R. n. 3/1994 che sono stati sottoposti a procedura di VAS – VIncA ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 357/1997 e dell'art. 5, comma 2, lett. b) L.R. n. 10/2010 (per riferimenti TAR Marche, Sez. I, ord. n. 174/2019);
- che la verifica dei contenuti del calendario faunistico venatorio regionale 2023/2024 di cui al presente atto ne ha dimostrato la coerenza con le finalità di tutela e conservazione dei siti Natura 2000 della Toscana;
- che pertanto il presente Calendario Venatorio, in conformità alla richiamata nota di chiarimenti della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25.2.2020 n. 13415, non deve essere sottoposto a VINCA;

CONSIDERATO che relativamente a quanto disposto all'art. 18 comma 6 della Legge 157/92, si rappresenta che l'art. 1 comma 3 della L.R. 20/2002 comprende tale fattispecie concedendo tra il 1° ottobre ed il 30 novembre la fruizione continuativa della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria;

RITENUTO relativamente al prelievo venatorio all'interno degli istituti gestiti dagli ATC, di autorizzare il prelievo alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono;

RITENUTO relativamente alle attività di allenamento e l'addestramento dei cani, ai sensi di quanto indicato all'art. 5 della L.R. 20/2002 di renderle consentite dal 27 di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale a caccia programmata. Nel periodo dal 20 agosto al 26 agosto tali attività saranno possibili nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica esclusivamente dal sorgere del sole alle ore 11,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 28 comma 11 della L.R. 3/94 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>;

VISTO l'Allegato B) al presente atto, che ne rappresenta parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicate alcune particolari disposizioni per i singoli comprensori regionali;

VISTO l'Allegato C) al presente atto, che ne rappresenta parte integrante e sostanziale, contenente i periodi di caccia in braccata per ciascuno dei comprensori regionali;

VISTO quanto riportato nella L.R. 3/94 all'art. 28 comma 9 bis, relativamente all'obbligo previsto di annotazione nel tesserino venatorio della fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta subito dopo l'abbattimento accertato;

VISTA la DGRT n. 803 del 24.07.2017, "Adozione della App del tesserino venatorio digitale denominata TosCaccia e indicazione delle specifiche necessarie al suo utilizzo";

CONSIDERATO che l'utilizzo da parte dei cacciatori toscani della App TosCaccia è facoltativo e non obbligatorio. I cacciatori residenti in Toscana, devono, entro e non oltre il 17.09.2022 per l'annata venatoria corrente, scegliere una delle due seguenti opzioni:

- a) scaricare l'App TosCaccia sul proprio cellulare ed utilizzarla al posto del tesserino cartaceo;
- b) continuare ad utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale e disinstallare la l'App TosCaccia dal proprio cellulare, se precedentemente installata;

CONSIDERATO necessario indicare le modalità di ritiro e utilizzo del tesserino venatorio alla luce delle modifiche intervenute sulla normativa vigente;

CONSIDERATO in particolare che per le Aziende Agrituristiche venatorie sussiste l'obbligo di possesso del tesserino venatorio da parte del cacciatore, ma non sussiste altresì l'obbligo di annotarvi la selvaggina abbattuta;

CONSIDERATI gli esiti delle procedure istruttorie operate dagli uffici regionali, delle consultazioni e delle osservazioni sulla bozza di Calendario Venatorio 2023/24, promosse e pervenute all'Assessorato da parte delle Associazioni e degli ATC, e le scelte operate dalla Giunta regionale nell'ambito delle facoltà discrezionali previste dalla norma vigente, in merito agli argomenti di cui al presente atto;

RILEVATO l'articolo 32, comma 1, lett. aa della L.R. 3/94 prevede il divieto di "cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione" e che tali valichi sono quelli individuati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 419 del 30.10.1995 e sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>;

CONSIDERATO che, ai sensi art. 76 comma 4 lettera b della L.R. 39/2000, nei boschi percorsi da incendio vige per cinque anni il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB;

DATO ATTO che, come indicato da ISPRA nel proprio parere, per dare un'informazione completa ai cacciatori, nel testo del calendario venatorio occorre indicare che in Italia il divieto di utilizzo delle cartucce caricate con pallini di piombo in corrispondenza delle zone umide situate all'interno delle ZPS e delle ZSC (introdotto con il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007) è stato esteso a tutte le zone umide presenti sul territorio dell'Unione Europea dal Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, entrato in vigore il 15 febbraio 2023. Tale regolamento ha introdotto anche il divieto di trasportare munizioni spezzate al piombo all'interno delle zone umide e in un raggio di 100 metri dalle stesse;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di autorizzare la caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, alle seguenti specie per i periodi indicati:

1.1) dal 17 settembre al 31 dicembre 2023 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agrituristiche-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2024, in presenza di specifici piani di prelievo;

1.2) dal 17 settembre al 30 novembre 2023 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell'Allegato B al presente atto. Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel

mele di dicembre 2023 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agrituristico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 in presenza di specifici piani di prelievo;

1.3) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023 la caccia è consentita alla specie allodola;

1.4) dal 17 settembre al 7 dicembre 2023 la caccia è consentita alla specie lepre comune;

1.5) dal 17 settembre al 30 ottobre 2023 la caccia è consentita alle specie combattente, quaglia e tortora (*Streptopelia turtur*); per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito anche nel periodo successivo al 31 ottobre;

1.6) dal 1 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2024 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;

1.7) dal 2 novembre 2023 al 31 gennaio 2024 la caccia è consentita alla specie moretta;

1.8) dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzacola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, porciglione, volpe e silvilago. Per il silvilago (minilepre) non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

1.9) la caccia alla volpe nel mese di gennaio 2024 può essere esercitata da cacciatori riuniti in squadre, nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. Tali elenchi, per le attività svolte nel territorio di competenza, sono trasmessi agli ATC secondo le modalità da essi individuate. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento. Nelle Aziende Faunistico Venatorie i cacciatori sono individuati dal titolare dell'istituto;

1.10) la caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2024 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con l'uso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.5) e nelle Aziende Faunistico Venatorie;

1.11) la caccia alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza all'interno delle zone di rispetto venatorio nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono;

2) di autorizzare la caccia al cinghiale secondo le seguenti specifiche:

2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 1 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024 nel rispetto dell'arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall'art.18 della legge 157/1992, secondo i periodi indicati per ciascun Comprensorio nell'Allegato C) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.2) nelle aree vocate di cui all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale;

2.3) il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, è consentito nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 589 del 29/05/2023 e successive integrazioni.

Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.

Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 100 di distanza dal confine dell'area vocata;

2.4) nelle aree non vocate, la caccia in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata è consentita, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023, a tutti i cacciatori iscritti all'ATC. Nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristiche-Venatorie, poste sia in area non vocata che vocata, nei territori fuori dai recinti, l'attività in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023;

2.5) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristiche-Venatorie poste in area non vocata è consentita in selezione, in forma singola, in girata. E' consentita inoltre all'interno delle aree boscate, cespugliate o con densa copertura vegetale, la tecnica della braccata nei tempi disposti nell'Allegato C) per il Comprensorio, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie. Nei recinti posti all'interno della Aziende Faunistico Venatorie il titolare indica i tre mesi di attività per la forma singola, la girata e la braccata all'interno del periodo 01.10.23-31.01.24; può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;

2.6) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristiche-Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola, in girata. E' consentita inoltre in braccata nei tempi disposti nell'Allegato C) per il Comprensorio, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie. Nei recinti posti all'interno della Aziende Faunistico Venatorie il titolare indica i tre mesi di attività per la forma singola, la girata e la braccata all'interno del periodo 01.10.23-31.01.24; può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;

2.7) ai sensi di quanto previsto all'art. 74, 4° comma del DPGR 36/R/2022, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate, nel territorio a caccia programmata, è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto nei limiti quantitativi stabiliti nel piano annuale di prelievo relativo al distretto, approvati dalla Giunta regionale;

2.8) ai sensi di quanto previsto all'art. 68, 4° comma del DPGR 36/R/2022 nella caccia in forma singola il numero dei partecipanti non può essere superiore a tre;

3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, per le specie:

- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori in possesso di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
- codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
- tortora 15 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno. Utilizzo obbligatorio per chi effettua il prelievo della tortora della App TosCACCIA. Massimo contingente abbattibile sul territorio regionale: 5.000 capi;
- moretta, 20 capi per cacciatore;
- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno. Fermi restando i limiti massimi stagionali, dal 1 gennaio al 31 gennaio 2024 il prelievo massimo autorizzato è comunque fissato in 6 capi complessivi per cacciatore;
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore;
- moriglione, 10 capi per cacciatore con un massimo di due al giorno. Utilizzo obbligatorio per chi effettua il prelievo del moriglione della App TosCACCIA. Massimo contingente abbattibile sul territorio regionale: 420 capi;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 20/2002, le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l'uso del cane:

4.1) dal 9 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);

4.2) dal 9 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all'uopo comunicate all'ATC e dai cacciatori autorizzati dai titolari delle Aziende Faunistico Venatorie;

4.3) dal 1° al 31 gennaio 2024 l'utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata per la caccia alla beccaccia è consentito solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000. La eventuale manifestazione di "ondate di gelo", ovvero il verificarsi di condizioni climatiche che risultano molto critiche per la specie, comporterà la sospensione della caccia sulla specie previa comunicazione della Regione Toscana di specifico avviso nel sito istituzionale e nei siti degli ATC regionali, nonché mediante messaggistica inviata agli utilizzatori del tesserino venatorio digitale;

4.4) dal 1° al 31 gennaio 2024 la caccia vagante, anche con l'utilizzo del cane da ferma o da cerca, è consentita nelle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie.

4.5) dal 1° al 31 gennaio 2024, l'utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è altresì consentito nei territori dei Comprensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell'Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4.6) dal 1° al 31 gennaio 2024 è consentito altresì l'utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo;

4.7) dal 9 al 31 dicembre 2023 l'uso del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in forma singola nelle aree non vocate. Nello stesso periodo è consentito l'uso del "cane limiere" abilitato ENCI per la caccia al cinghiale in girata nelle aree non vocate;

4.8) dal 9 al 31 dicembre 2023 l'uso del cane da seguita è consentito per la caccia al silvilago (minilepre);

4.9) dal 9 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 è consentito l'utilizzo del cane da tana per la caccia alla volpe;

4.10) il prelievo selettivo delle specie ungulate deve essere svolto senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dai rispettivi conduttori abilitati;

5) di stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito nel periodo dal 28 agosto 2023 al giovedì precedente la terza domenica di settembre (ovvero giovedì 14.09.2023), nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale. Nel periodo dal 21 agosto al 27 agosto tale attività sarà possibile nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica esclusivamente dal sorgere del sole alle ore 11,00;

6) di vietare l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra;

7) di disporre, ai sensi Delibera di Giunta regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;

- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
- relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell'Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Spatula querquedula*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Mareca strepera*), Fischione (*Mareca penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*);

8) di disporre che il tesserino venatorio regionale cartaceo debba essere consegnato al Comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il venerdì precedente la terza domenica di settembre di ciascun anno;

9) di disporre altresì che ai sensi della DGR n. 803 del 24.07.2017, l'utilizzo del tesserino venatorio digitale di cui all'applicazione denominata "TosCaccia" sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo; i cacciatori registrati sulla suddetta applicazione e che la utilizzano, sono esonerati dal ritiro e riconsegna del tesserino cartaceo. I cacciatori residenti anagraficamente in Toscana, devono, entro e non oltre il 16.09.2023 per l'annata venatoria corrente, scegliere una delle due seguenti opzioni:

- a) utilizzare l'App TosCaccia installata sul proprio cellulare al posto del tesserino cartaceo;
- b) utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale, disinstallando a App TosCaccia dal proprio cellulare, se precedentemente installata;

10) di disporre che, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 3/1994 all'articolo 28, comma 9 bis, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento accertato; di evidenziare che per la caccia nelle aziende agrituristiche venatorie non sia obbligatoria l'annotazione dei giorni di caccia e dei capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale, fermo restando il necessario possesso di tale documento. L'annotazione della casella di "caccia in forma vagante" è opzionale ed è fatta dal cacciatore esclusivamente per contribuire alla raccolta di dati statistici;

11) di stabilire, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici Piani di Prelievo adottati con Delibere della Giunta Regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell'arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 2° della L.R. 20/2002. Tali giornate assieme alle altre informazioni circa l'attività di prelievo e i capi abbattuti debbono essere annotate utilizzando o l'Applicazione denominata "TosCaccia", o i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui all'art. 6 bis della l.r. 20/2002; nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo, le giornate di caccia debbono comunque essere annotate nel tesserino venatorio di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002 o nella App "TosCaccia";

12) di stabilire che l'apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, verrà autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una sospensione ovvero una anticipazione della data di chiusura di pari durata dell'arco temporale di apertura anticipata;

13) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate negli allegati B) e C) al presente provvedimento;

14) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 28 comma 11 della L.R. 3/94 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>;

15) di dare atto che è fatto obbligo per tutti i cacciatori provenienti da altre regioni, di essere registrati e di possedere il relativo codice cacciatore nella piattaforma anagrafica regionale RTCaccia (SIFV).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
ROBERTO SCALACCI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

ALLEGATO A

ALLEGATO TECNICO A SUPPORTO DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONE TOSCANA 2023/24

Il presente documento rappresenta il supporto tecnico – giuridico a sostegno del processo decisionale che porta alla formazione del calendario venatorio regionale toscano.

Ricordiamo brevemente che la normativa vigente, europea, nazionale e regionale, indica una serie di obbiettivi fondamentali: la conservazione in buono stato di ogni specie di fauna selvatica, il recupero delle specie che si trovano in condizioni sfavorevoli di conservazione, il saggio uso della risorsa rinnovabile fauna selvatica; a questo riguardo la Direttiva UE 147/09 fornisce ulteriori indicazioni per gli uccelli: *“in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione le specie possono essere oggetto di atti di caccia...”*; *“Gli stati membri si accertano che l’attività venatoria... rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata...”*; *“...le specie soggette alla legislazione della caccia non siano cacciate durante la riproduzione, nidificazione e dipendenza, ... e quelle migratrici non siano cacciate durante il periodo della migrazione prenuziale”*

Il calendario venatorio 2003/24 della Regione Toscana viene redatto con l’obiettivo fondamentale di garantire un corretto prelievo venatorio e contemporaneamente conservare tutte le specie oggetto di caccia. Per quanto riguarda gli aspetti giuridici in particolare occorre evidenziare il rispetto della citata Direttiva 147/2009 “Uccelli” nei suoi principi gestionali e giuridici. In particolare si sottolinea quanto segue.

La Guida Interpretativa alla Direttiva Uccelli, pone l’accento sulla necessità di evitare scaglionamenti eccessivi nelle date di apertura e chiusura della caccia in funzione di singole specie: per tali motivi per gli anatidi e i turdidi appare coerente uniformare le date di chiusura (punto 2.6.23).

La sovrapposizione di una decade tra periodi di caccia e periodi di riproduzione o migrazione prenuziale è considerata teorica a causa della impossibilità di fissare date certe su un periodo di dieci giorni estremamente breve (punto 2.7.2); pertanto, una decade di sovrapposizione risulta completamente in linea con la Direttiva.

Oltre a questo la Guida afferma che: *“2.7.9 Tuttavia, nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. paragrafo 2.7.2).”*

2.7.10 Nel caso in cui siano stabiliti per l’intero paese, i periodi di caccia non devono sovrapporsi ai periodi della nidificazione e della migrazione di ritorno, come definiti nel documento sui “concetti fondamentali”. Se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, **è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi.** Questa situazione può verificarsi in particolare nei paesi caratterizzati da profonde differenze climatiche tra nord e sud e/o da differenze climatiche accentuate tra regioni situate a diverse altitudini. In ogni caso potrebbe essere necessario dimostrare l’esistenza di regioni chiaramente distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate. L’analisi dell’inizio della migrazione prenuziale in Italia è attualmente basata sui *“Key Concepts document on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”* (aggiornati nel 2021) e sull’Atlante Europeo delle Migrazioni (2022) che ha una specifica sezione (Migration season of hunting species) dedicata all’argomento. Entrambi i documenti sono ba-

sati sui dati di ricattura di specie cacciabili inanellate e successivamente ricatturate per fissare in base a complesse analisi statistiche gli inizi della migrazione prenuziale per ogni specie. Il campione statistico, secondo quanto riportato nei dati e metodi dell'Atlante è stato scelto secondo i seguenti criteri in una prima fase:

- sono stati scelti tutti gli uccelli la cui direzione, rispetto al punto di inanellamento, era compresa fra 315° e 135°, cioè tra nord-ovest e sud-est;

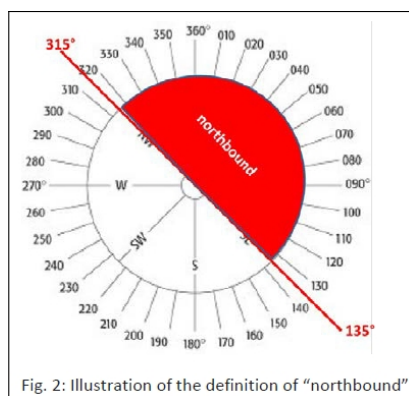


Fig. 2: Illustration of the definition of "northbound"

- sono stati scelti gli uccelli la cui distanza tra il punto di inanellamento e di ricattura era di almeno 100 km;
- sono stati scelti gli uccelli ricatturati nelle prime 15 decadi dell'anno, cioè dal 1 gennaio al 31 maggio;
- **sono stati scelti gli uccelli inanellati nel periodo dicembre – febbraio e ricatturati nelle 15 decadi successive (catture intra annuali).**

L'Atlante poi spiega che: *"L'applicazione di questi filtri (criteri) conduceva ad un numero piuttosto ridotto di ricatture per le successive analisi; conseguentemente abbiamo esteso il nostro set di dati alle ricatture inter-annuali (cioè con più di un anno di differenza tra inanellamento e ricattura, ndr) nelle rispettive decadi; perfino così il campione statistiche per decade rimaneva basso per molte specie; perciò lo abbiamo esteso ulteriormente includendo tutte le ricatture (intra e inter-annuali) avvenute dal 1 gennaio al 31 maggio di uccelli inanellati tra il 1 agosto e il 31 marzo."*

Appare del tutto evidente che pur in presenza di un database estremamente ricco, dovendo sviluppare analisi statistiche per ogni singola zona d'Europa e per ogni singola specie cacciabile, gli autori hanno dovuto modificare notevolmente le loro scelte iniziali a causa del numero troppo basso di ricatture. Il problema è che la scelta del campione statistico, ben prima della pur correttissima analisi statistica condotta dal Prof. Ambrosini dell'Università di Milano, appare assolutamente forzato per i seguenti motivi:

- la direzione di ricattura appare quanto meno discutibile; un tordo bottaccio inanellato a fine ottobre a Firenze e ricatturato a metà gennaio a Perugia si muove verso sud-est (circa 130°) di più di 100 km e può tranquillamente essere un tordo che si sta spostando a sud a causa del freddo, di problemi di alimentazione, perché a Firenze era ancora in migrazione autunnale ecc.;
- ciò appare tanto più grave se si estende il campione alle ricatture inter-annuali: un tordo bottaccio catturato il 10 dicembre 2021 ad Ancona e ricatturato il 5 gennaio 2023 ad Atene (GR) con i criteri scelti va a fare parte del campione dei soggetti northbound, considerati quindi in migrazione prenuziale, mentre, in realtà, si tratta sicuramente di un tordo che ha semplicemente cambiato completamente sito di svernamento da un anno all'altro, fenomeno ben noto per molte specie, causato per lo più dalle varianti climatiche,
- la distanza di 100 km appare assai discutibile: è noto che in fase di svernamento moltissime specie di uccelli compiono movimenti ed erratismi causati da problemi di alimentazione,

disturbo antropico, anche di molto superiori ai 100 km, il che appare ancor più significativo se applicato alle catture inter-annuali;

- l'utilizzo di ricatture inter-annuali può avere un'applicazione pratica tecnicamente valida in casi di numeri molto elevati di ricatture con inanellamenti effettuati in una stessa località, come nel caso della Tour de Valat per l'alzavola.

A supporto di tutto quanto detto si riportano alcuni passaggi della pubblicazione "*Spring migration dates of teal Anas crecca ringed in the Camargue, South France*" (Date di migrazione primaverile dell'alzavola inanellata in Camargue) di Guillemain et al. – Wildlife Biology. Il sistema per l'analisi dei dati è praticamente lo stesso (cattura – ricattura), ma con differenze sostanziali: il campione è di 9279 ricatture di cui 3167 intra-annuali e 5586 inter-annuali, mentre nell'atlante il campione per l'Italia è di 30 ricatture. Inoltre, l'analisi delle ricatture intra-annuali e inter-annuali è trattata separatamente; la distanza minima è di 200 km anziché 100 Km.; vengono prese in considerazione solo le ricatture da nord a est (da 365° a 90°); le date di migrazione calcolate differiscono di una decade tra le ricatture intra-annuali e inter-annuali; infine, lo studio utilizza due metodi di analisi, che differiscono tra loro di due decenni nei risultati.

E' evidente quindi che pur in presenza di un campione statistico estremamente significativo, l'obiettivo di individuare con certezza una decade di inizio migrazione di una specie è estremamente aleatorio, trattandosi di fenomeni molto complessi, influenzati da numerosissime variabili.

Per concludere la questione della migrazione prenuziale, e quindi dei tempi di chiusura della caccia, si sottolinea che il parere ISPRA appare troppo generico e uniforme per tutte le regioni, in quanto non tiene conto di numerosi fattori che interessano territori diversi.

Per quanto riguarda poi il rischio di confusione, la stessa Guida interpretativa della Direttiva 147/2009, afferma che "*...la perizia dei cacciatori ha un'influenza determinante e dipende dalla formazione e dall'esperienza acquisite. Tale perizia è messa alla prova durante tutta la stagione venatoria ed è importante per distinguere le specie cacciabili dalle specie non cacciabili (ad es. il piovanello maggiore Calidris canutus da altri piccoli trampolieri; l'allodola Alauda arvensis dalle altre allodole). Occorre incoraggiare o migliorare, laddove già esistano, i programmi di formazione e di sensibilizzazione destinati ad aiutare i cacciatori ad identificare le specie. Se da un lato i cacciatori non dovrebbero sparare agli uccelli a meno che non siano sicuri della loro identità, dall'altro numerosi cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell'identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi preferiti.*" Questa condizione è assolutamente presente nella regione Toscana, dove le cacce ai gruppi di uccelli simili (principalmente turdidi e anatidi) sono praticate per lo più da cacciatori specialisti con uso di richiami vivi.

Nelle pagine seguenti verranno analizzate tutte le specie cacciabili, utilizzando i dati disponibili così organizzati:

- classificazione europea IUCN (International Union for Conservation of Nature);
- stima della popolazione europea nidificante, trend e status in base ai dati Birdlife International 2015 al nuovo Atlante Europeo degli Uccelli Nidificanti EBBA (European Breeding Birds Atlas) a cura dell'European Bird Census Council (EBCC);
- stima della popolazione toscana nidificante, trend e status in base ai dati forniti dal Centro Ornitologico Toscano (COT);
- per le sole specie acquatiche analisi dei dati IWC (International Wetlands Census) sugli uccelli svernanti;
- trend dei carnieri dal 2002 al 2020 e dell'I.C.A. (Indice Cinegetico di Abbondanza) mediante analisi dei dati di lettura dei tesserini venatori regionali (dati 2004 – 2020);
- individuazione della fenologia della migrazione e svernamento (1 settembre – 31 gennaio) mediante analisi dei dati di lettura dei tesserini venatori regionali per decenni (dati disponibili dal 2004 al 2020);

- valutazione dell'incidenza del prelievo venatorio per fasi fenologiche (migrazione o svernamento);
- ulteriori dati o informazioni derivanti da specifiche ricerche o pubblicazioni scientifiche prodotte dalla Regione Toscana o da altri enti o associazioni di settore.

Silvilago (*Sylvilagus floridanus*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
 - è stata considerata l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificchino eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
 - l'ISPRA nel documento: *"Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni"* relativamente alla specie nel paragrafo *"Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria"* riporta che: *"nelle zone ove il Silvilago si è insediato stabilmente e la popolazione risulta numericamente elevata, esso può produrre danni sensibili alle colture agricole, in particolare a soia, frumento e mais in fase di crescita, giovani piante di vite e di pioppo, alberi da frutto. La specie ha un impatto negativo anche nei confronti della Lepre europea e probabilmente del Coniglio selvatico (...). Deve, infine, notarsi che il Silvilago rappresenta un serbatoio epidemiologico per la mixomatosi e la malattia emorragica virale (M.E.V.) ed European Brown Hare Syndrome (E.B.H.S.), rispetto alle quali esso è resistente, con conseguenze negative importanti per le popolazioni di Coniglio selvatico (ed allevamenti industriali di Coniglio domestico), di Lepre europea e di Lepre italiana."*
- La estensione del periodo di caccia al 31 gennaio effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 157/92, si configura come attuazione di misure di maggiore prelievo sulla specie, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente come specie aliena (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/TAVOLO_3_SPECIE_ALIENE_completo.pdf).

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- è stata considerata l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificchino eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento: *"Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni"* relativamente alla specie nel paragrafo *"Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria"* riporta che: *"il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna"*.

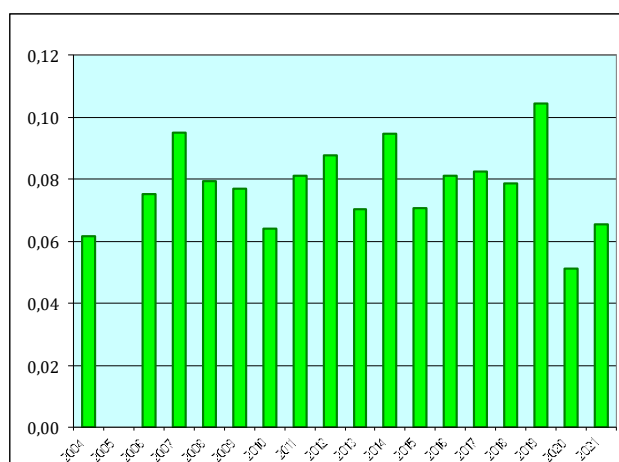
Merlo (*Turdus merula*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata *"Least concern"* dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 54.800.000 – 57.000.000 di coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 158.188 capi annui, pari allo **0,15%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Merlo	137730	113318	170241	148366	153132	237875	203802	145727	135590	186998	190778	143091	176968	107549	115686	132949	100926	126224	63.091	86.589

- la popolazione nidificante in Toscana è in aumento (dati COT 2015);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza dei pulli dai genitori indicata nel documento Key Concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key Concepts (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2018/19, dimostrano una stabilità (o lieve incremento) del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia (ICA, vd. grafico seguente) indice evidente di un probabile aumento della presenza sul territorio toscano.



Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 30 ottobre 2023, fatto salvo il prelievo nelle aree addestramento cani, per le quali il prelievo è consentito sino al 31 dicembre 2023, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata "*Least concern*" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 3.320.000 – 6.720.000 di coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 4.659 capi annui, pari allo **0,04%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

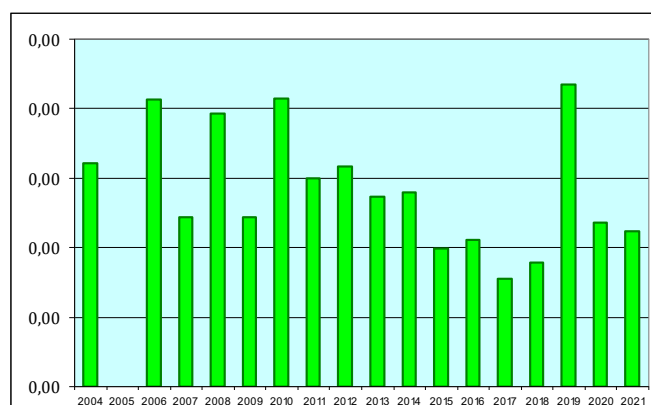
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Quaglia	4758	4076	3639	4053	4668	3086	5152	2862	3956	3819	4004	3767	3848	2078	2376	2161	1142	2627	1464	1477

- la popolazione nidificante in Toscana è stabile (dati COT 2015);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key Concepts è il 20 settembre e la sovrapposizione di tre giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza,

indicato nel documento Key Concepts, è consentita dalla guida interpretativa ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9;

- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2014. MiPAAF”, realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano una stabilità del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. grafico seguente);



- ISPRA nel documento: “*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*” relativamente alla specie nel paragrafo “*Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria*” riporta che: “*il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico*”;

- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il cerniere stagionale a non più di venticinque capi;

Per stabilire il cerniere si è tenuto conto del principio di cautela previsto dal piano di gestione europeo della specie disponibile on line al seguente indirizzo web:

<http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Quail%20EU%20MP.pdf>. Il suddetto piano di gestione non prevede restrizioni al periodo di caccia in uso in Italia, né limitazioni specifiche sui cernieri. Il risultato dell’incremento della quaglia è avvenuto in un periodo in cui in Italia l’attività venatoria è stata esercitata a partire dalla terza domenica di settembre- 31 dicembre in tutte le regioni d’Italia, ne consegue che la caccia svolta nel periodo che la Regione Toscana ha stabilito, non è stato un fattore negativo per la conservazione favorevole della specie in tutta Italia.

- come suggerito da ISPRA nel parere rilasciato sulla proposta di calendario venatorio negli anni precedenti, risulta opportuno anticipare la chiusura della caccia sulla specie al 31 ottobre per le popolazioni selvatiche esterne alle aree addestramento cani.

Tortora (*Streptopelia turtur*)

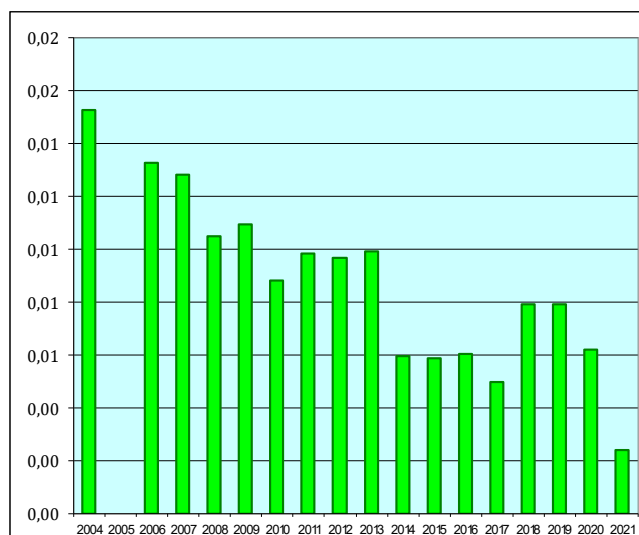
Si intende consentire il prelievo il giorno 2 settembre 2023, solo da appostamento fisso e temporaneo e, successivamente, dal 17 settembre al 30 ottobre 2023, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre- 31 dicembre;

- la specie è giudicata “*Vulnerabile*” dall’IUCN sia a livello globale che a livello europeo;
- la popolazione nidificante in Italia è giudicata “*Stabile*” dal 2000 al 2017 secondo lo studio la pubblicazione “Rete Rurale Nazionale & LIPU (2018);
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 3.150.000 – 5.940.000 di coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 22.895 capi annui, pari allo **0,36%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno;
- in virtù della progressiva riduzione di giorni di caccia e limiti di carniere negli ultimi 5 anni il carniere medio si è attestato su 9.525 capi annui;

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tortora	22266	19559	43185	33699	30381	32510	27354	23305	25565	22241	23012	21413	11508	8641	8841	8452	10145	9561	7.649	3.167

- la popolazione nidificante in Toscana è in diminuzione (dati COT 2015);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key Concepts (3 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l’ISPRA nel documento: “*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*” relativamente alla specie nel paragrafo “*Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria*” riporta che: “*Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell’art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile*”;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano un notevole decremento del prelievo rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata (ICA, vd. grafico seguente);



- per quanto sopra, e conformemente a quanto disposto dal “*Piano di gestione nazionale per la Tortora Selvatica*” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 4 marzo 2022 si intende limitare il carniere stagionale a non più di 15 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- si intende concedere l’eventuale apertura anticipata della caccia per un solo giorno su tale specie, solo da appostamento fisso o temporaneo;
- risulta opportuno anticipare la chiusura della caccia sulla specie al 31 ottobre;

- nelle more del citato piano di gestione nazionale recentemente approvato, la regione Toscana autorizzerà con specifico atto il prelievo venatorio del 50% della media dei capi abbattuti negli ultimi cinque anni (5000 capi complessivi); il prelievo sarà consentito esclusivamente a coloro che utilizzano il tesserino venatorio digitale (App TosCACCIA), in modo da poter monitorare ed eventualmente interrompere il prelievo della specie in qualsiasi momento in tempo reale.

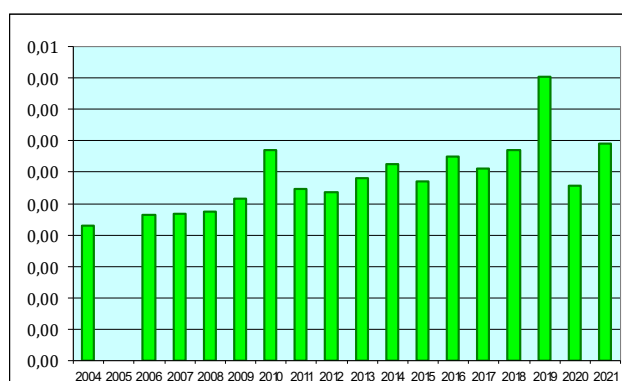
Alzavola (*Anas crecca*)

Si intende consentire il prelievo 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

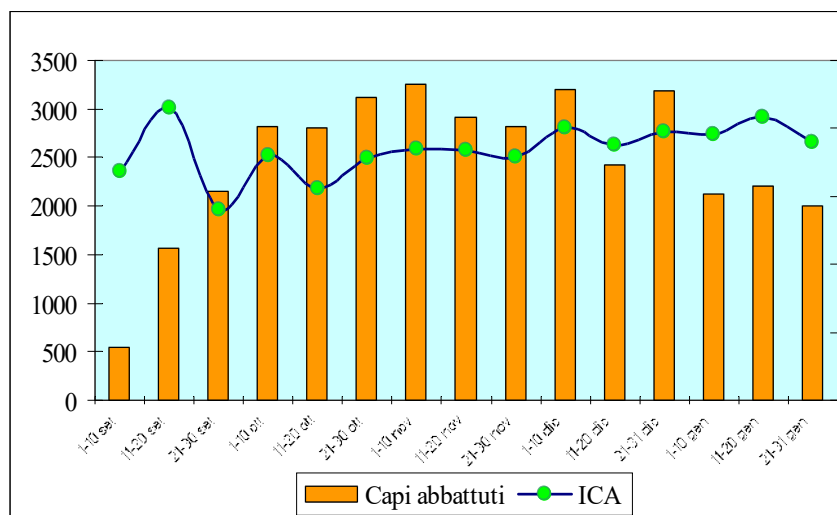
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “*Least concern*” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 557.000 – 915.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 5.042 capi annui, pari allo **0,45%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno;

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Alzavola	3933	2653	7025	5692	4924	5921	6108	4987	6696	6163	6255	6133	6076	4326	4837	5024	3978	5455	3436	4578

- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di moderato aumento (Arcamone e Al., 2007, Arcamone e Puglisi, 2012), valutata in serie pluriennali in cui la specie è sempre stata cacciabile, per cui è possibile affermare che l’attività venatoria si è dimostrata compatibile con la presenza e l’incremento della specie in Toscana;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key Concepts” (1 decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano un notevole incremento del prelievo rapportato al numero di giornate per ciascuna annata (ICA, vd. grafico seguente) indice evidente di un aumento della presenza sul territorio toscano;
- il carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;



- il recente aggiornamento dei Key Concepts indica nella seconda decade di gennaio l'inizio della migrazione prenuziale; i dati relativi alla fenologia della migrazione dell'alzavola ricavati dalla lettura dei tesserini venatori toscani, invece, indicano (vd. grafico seguente) un calo della presenza relativa (Indice Cinegetico di Abbondanza) nell'ultima decade di gennaio, possibile indizio di un inizio della migrazione in Toscana nell'ultima decade di gennaio (in linea con la citata pubblicazione francese);



- l'Atlante Europeo delle Migrazioni fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla seconda decade di gennaio, basandosi su 8 ricatture "northbound", cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione "South Central" - che ricomprende l'Italia - formato da sole 30 ricatture, base statistica che si ritiene assolutamente insufficiente a fornire con certezza informazioni sui tempi di migrazione; oltre a ciò l'Atlante, in modo del tutto strumentale, omette di riportare eventuali ricatture "southbound", che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è, infatti, un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori;

- la pubblicazione "*Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals Anas crecca wintering in Italy*" (IBIS, 2018 – D. Giunchi et. al.) riscontra, su 21 alzavole provviste di radiocollare satellitare, la partenza di un'alzavola dal Veneto il 23 gennaio, ed una dalla Toscana il 2 febbraio quali partenze più precoci, mentre la data mediana di partenza è fissata al 14 marzo;

- nell'ultima decade di gennaio vengono mediamente abbattute 252 alzavole (dati 2004 – 2018), cioè meno del 2% delle alzavole svernanti in Toscana (dati COT), pari ad una percentuale infinitesima delle popolazioni in transito in regione Toscana e ciò risulta essere completamente in linea con il principio del "saggio uso" previsto dell'articolo 4 della Direttiva "Uccelli": "4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.";

- per i motivi sopra riportati ed in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia all'alzavola alle altre specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

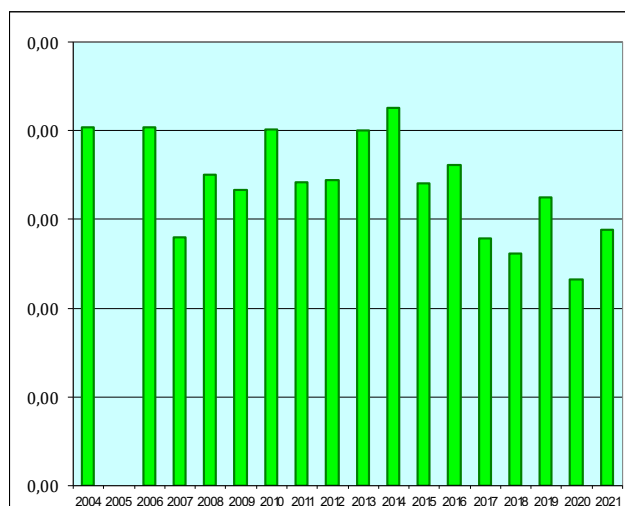
Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "*Least concern*" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 2.670.000 – 5.060.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 4.101 capi annui, pari allo **0,07%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beccaccino	3166	2873	4530	5252	4643	3549	4510	3529	3967	3866	3938	4187	4032	2541	2644	2310	1681	1966	1434	1909

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano un leggero decremento del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. grafico seguente);



- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key Concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;

Canapiglia (*Mareca strepera*)

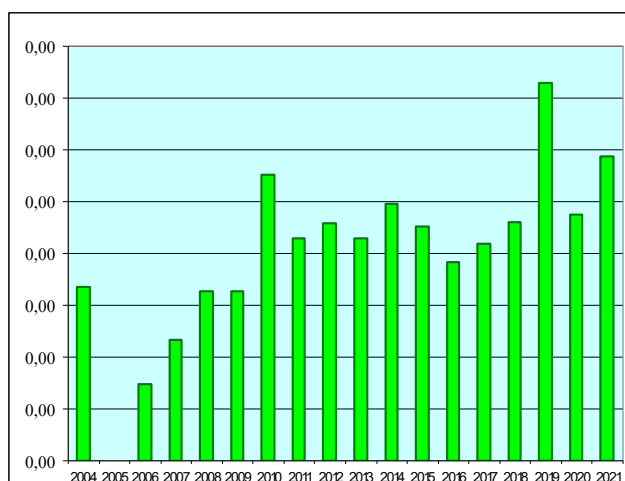
Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "*Least concern*" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 75.400 – 125.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 634 capi annui, pari allo **0,4%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Canapiglia	200	336	447	1386	620	437	753	600	343	578	738	568	610	741	766	767	749	880	587	778
-------------------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano un forte incremento del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. grafico seguente) indice evidente di aumento della presenza sul territorio toscano;



- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di incremento/stabilità (Arcamone e Al., 2007, Arcamone e Puglisi, 2012) in un periodo pluriennale in cui la specie è sempre stata cacciabile, dimostrando così che l'attività venatoria, così come oggi regolata in Toscana, è compatibile con le presenze favorevoli della specie;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key Concepts (3° decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key Concepts è consentita dal documento Guida interpretativa;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

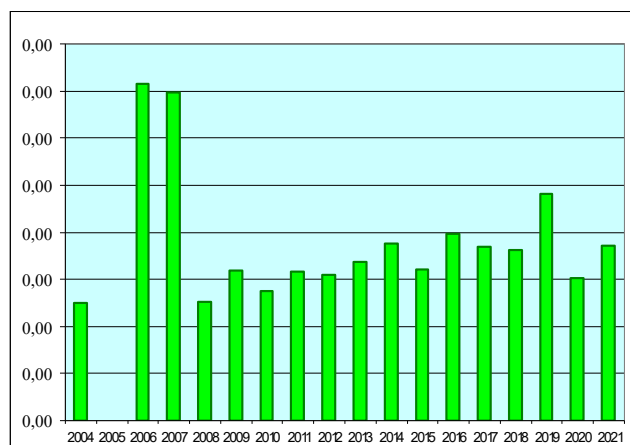
Codone (*Anas acuta*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 210.000 – 269.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 1539 capi annui, pari allo **0,35%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno;

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Codone	1.703	1.193	1.388	1.272	3.264	3.530	1.307	1.366	1.164	1.436	1.462	1.450	1.442	1.092	1.159	1.182	928	1.164	747	985

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. Grafico seguente);



- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key Concepts è consentita dal documento Guida interpretativa;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il cerniere stagionale a non più di venticinque capi.

Fischione (*Mareca penelope*)

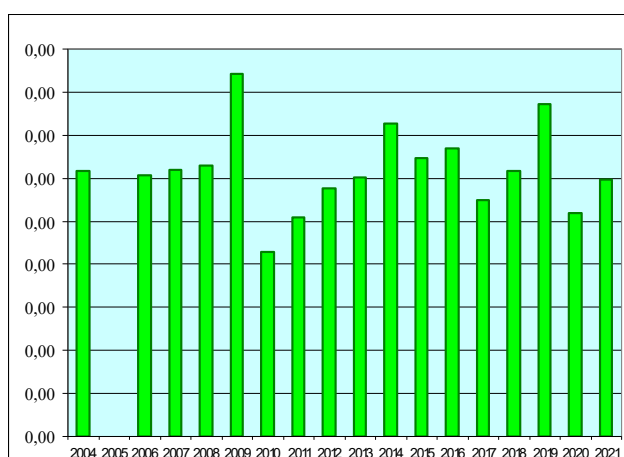
Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art.18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "*Least concern*" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 469.000 – 645.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 1748 capi annui, pari allo **0,18%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Fischione	1346	1006	2019	1397	1270	1558	1619	1715	980	1136	1164	1446	1388	1000	954	878	791	932	641	790
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. Grafico seguente);



- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di stabilità (Arcamone e Al., 2007) in un periodo pluriennale in cui la specie è stata sempre cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, dimostrando così la compatibilità fra esercizio venatorio e presenze favorevoli della specie;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza e con l'inizio di migrazione prenuziale definito dal documento Key Concepts;
- il fischione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Folaga (*Fulica atra*)

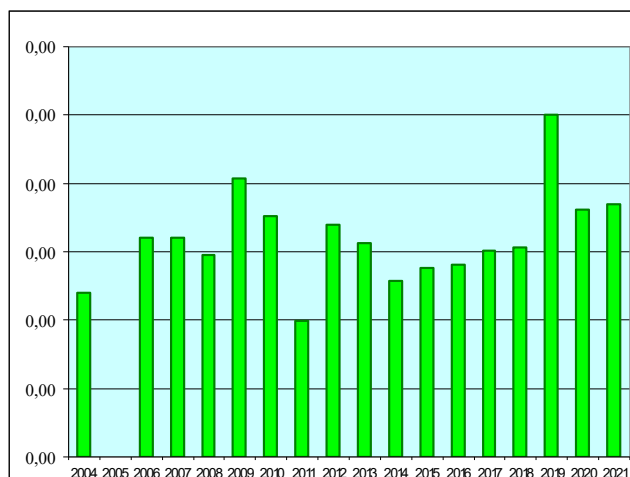
Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "*Least concern*" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 945.000 – 1.550.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 1748 capi annui, pari allo **0,08%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno;

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Folaga	1498	1097	1289	1230	1441	1609	1533	1657	1523	915	930	1358	991	763	850	1000	787
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----

- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di stabilità (Arcamone e Al, 2007);
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, con tendenza all'aumento nelle ultime stagioni, se rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. Grafico seguente);



- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key Concepts (3° decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key Concepts è consentito dal documento Guida interpretativa;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

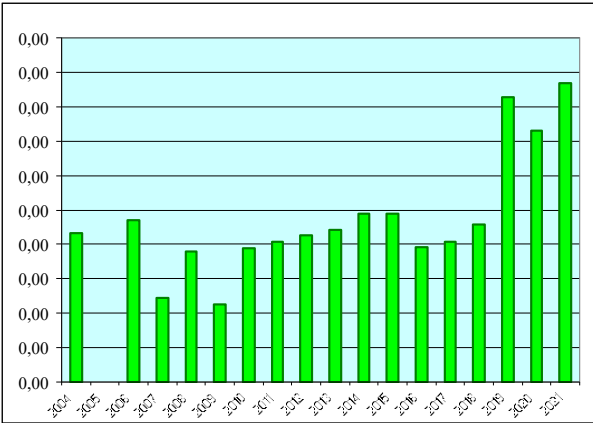
Frullino (*Lymnocyrtus minimus*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 19.600 – 44.500 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 645 capi annui, pari allo **1,6%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Frullino	512	497	514	475	547	313	489	254	363	469	480	468	458	391	286	363	293	500	452	576

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano un leggero aumento del prelievo, se rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. Grafico seguente), indice evidente di aumento della presenza sul territorio toscano;



- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key Concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie.

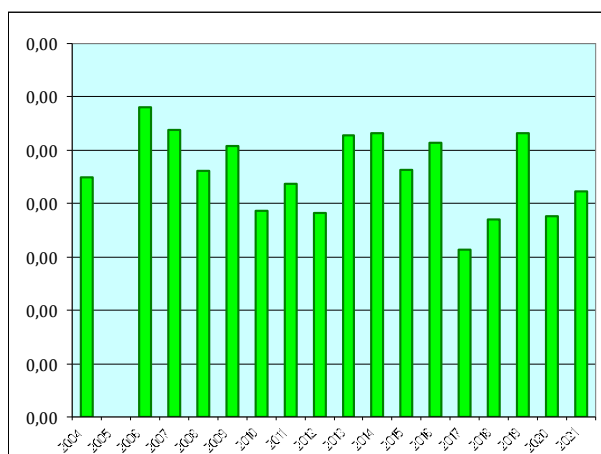
Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “*Least concern*” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 909.000 – 1.444.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 2.254 capi annui, pari allo **0,1%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno;

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gallinella	2087	1707	2156	2143	2645	2682	2384	2187	1843	2031	2073	2185	2024	1309	1525	1029	950	1287	932	1118

- la popolazione nidificante in Toscana è stabile (dati COT 2015);
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano una stabilità del prelievo, se rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. Grafico seguente);



- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di stabilità (Arcamone e Al, 2007);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key Concepts (3 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key Concepts è consentito dal documento Guida interpretativa;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae e Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- a maggior tutela degli altri Rallidi, si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

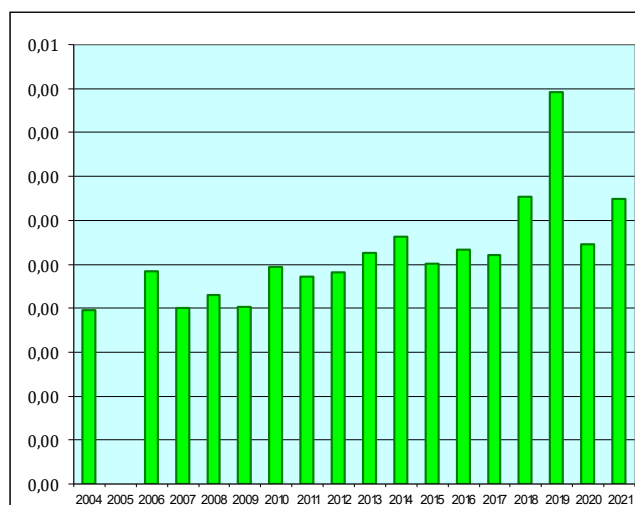
Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "*Least concern*" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 2.850.000 – 4.610.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 4.848 capi annui, pari allo **0,05%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno;

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Germano	3395	2114	6660	5810	5272	5050	5532	4175	4956	5407	5508	5402	5340	3648	3822	4169	4191	5.386	3.366	4.298

- la popolazione nidificante in Toscana è in aumento (dati COT 2015);
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano forte incremento del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. grafico seguente), indice evidente di aumento della presenza sul territorio toscano;



- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key Concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- nella guida interpretativa al paragrafo 2.7.12 si prevede, quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia degli Anatidi, che consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori evidenziano come *“La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti.”* senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l'ISPRA nel documento: *“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”*, relativamente alla specie, nel paragrafo *“Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria”*, riporta che: *“Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa”*;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Marzaiola (*Spatula querquedula*)

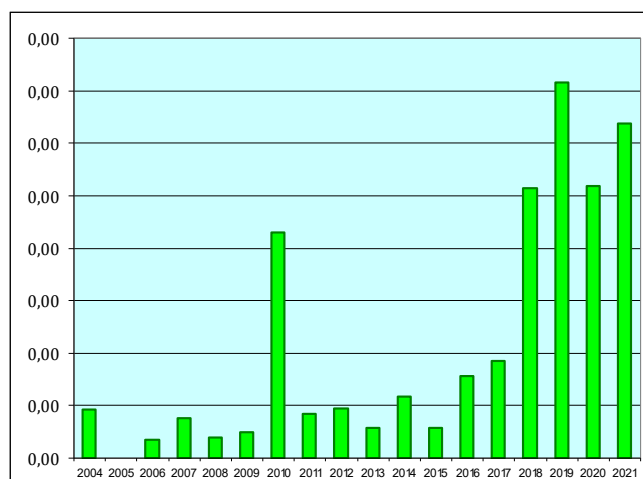
Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “*Least concern*” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 352.000 – 524.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 785 capi annui, pari allo **0,1%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno,

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Marzaiola	1127	849	281	219	80	195	99	149	185	214	215	194	228	172	228	309	659	866	642	844

- la tendenza della popolazione svernante in Africa equatoriale, con dati aggiornati al 2015, è giudicata stabile nel lungo termine dal più recente rapporto di Wetlands International;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key Concepts (2° decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano una stabilità con forte incremento del prelievo nelle ultime stagioni rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata, nonostante non venga più effettuata la preapertura;



- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key Concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia di Anatidi e Rallidi, insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente influente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Mestolone (*Spatula clypeata*)

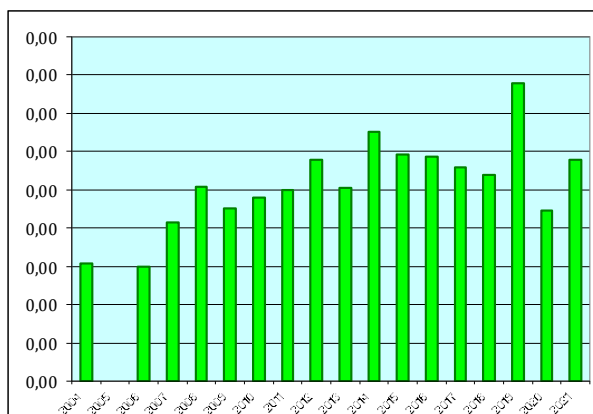
Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “*Least concern*” (minima preoccupazione) dalla Red List of European Birds, 2015, sia nel documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 170.000 – 233.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 1343 capi annui, pari allo **0,4%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mestolone	3396	2931	1021	702	648	1058	1331	1055	1093	1260	1282	1294	1224	924	880	926	691	942	550	768

- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di moderato incremento (Arcamone e Al., 2007), dimostrando così che l’attività venatoria è compatibile con le presenze favorevoli della specie in Toscana;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key Concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key Concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano una stabilità (o leggero incremento) del prelievo, rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata;



- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi, insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Moretta (*Aythya fuligula*)

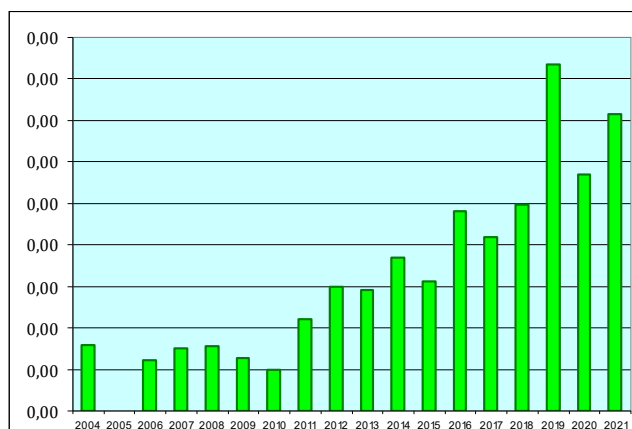
Si intende consentire il prelievo dal 1 novembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “*Least concern*” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 551.000 – 742.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 364 capi annui, pari a meno dello **0,05%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno;

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Moretta	635	568	237	154	134	198	216	244	161	300	306	389	350	285	354	367	318	505	353	474

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key Concepts (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key Concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano forte incremento del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. grafico seguente), indice evidente di aumento della presenza sul territorio toscano;
- il carnere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;



- la specie Moretta tabaccata è stata registrata durante i censimenti invernali quasi esclusivamente in aree protette;
- la stessa Moretta tabaccata in Regione Toscana è presente come svernante con un numero di individui medio di circa 20-24 soggetti e con un andamento fluttuante non di decremento dal 1984 al 2006 (Arcamone et al., 2007); inoltre, secondo i dati disponibili dal 2010 al 2012 il numero di soggetti si è mantenuto stabile intorno ai 20 capi (Arcamone & Puglisi, 2012), sempre in un periodo in cui la specie Moretta è stata regolarmente cacciabile, dimostrando così che il prelievo venatorio non ha influito negativamente sulle presenze invernali della specie Moretta tabaccata;
- la Guida interpretativa indica che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori e, a questo proposito, in Toscana tutti i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio hanno compiuto un esame di riconoscimento delle specie selvatiche oggetto di caccia;

- la specie Moretta tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e i primi giorni di novembre, con la conseguenza che con l'apertura del prelievo venatorio alla moretta il 2 novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti, in quanto la migrazione della stessa specie è alla fine;
- la specie Moretta fa registrare presenze fluttuanti senza decremento dei contingenti svernanti in Toscana dal 1984 al 2006 (Arcamone e Al., 2007) e una stabilità dal 2010 al 2012 (Arcamone e Puglisi 2012), dimostrando così che l'attività venatoria non ha influenzato negativamente le presenze di questa specie.

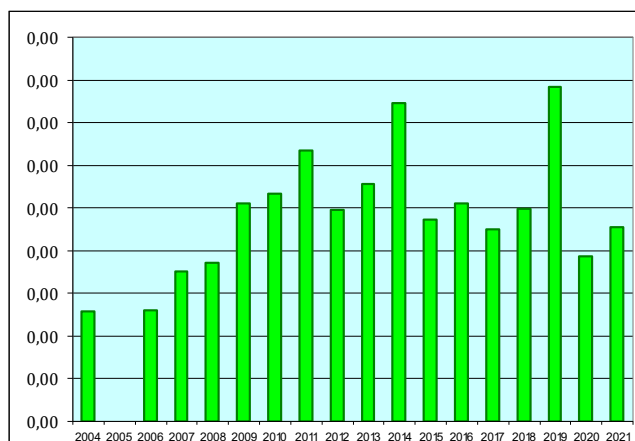
Porciglione (*Rallus aquaticus*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "*Least concern*" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- a livello europeo la specie è quindi attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 314.000 – 693.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 968 capi annui, pari a meno dello **0,15%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno;

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Porciglione	841	800	657	579	610	882	964	1404	1164	1491	1512	1442	1489	693	848	758	639	906	477	603

- la popolazione nidificante in Toscana è stabile (dati COT 2015);
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano una stabilità (o leggero incremento) del prelievo, rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata;



- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key Concepts coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

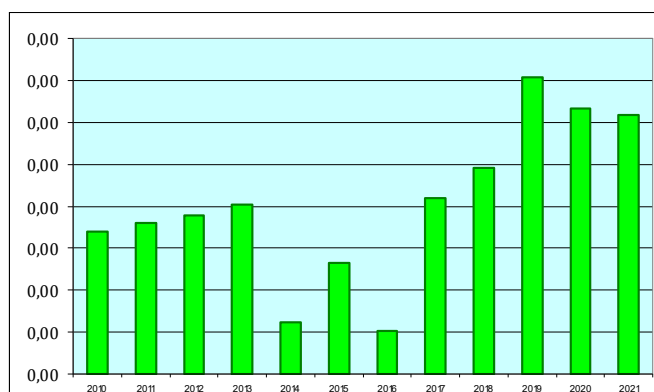
Combattente (*Calidris pugnax*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 30 ottobre 2023, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; l'andamento della specie è comunque poco conosciuto e gli ultimi studi effettuati sono molto datati;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 265.000 – 1.650.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi dal 2010 al 2018 (prima non era cacciabile) anni è di 440 capi annui, pari allo **0,08%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno;

	2002	2003	2004	2005	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Combattente						876	845	874	921	828	585	657	733	630	855	783	817

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 12 stagioni venatorie consecutive dal 2010/11 al 2021/22, dimostrano un incremento del prelievo, rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata;



- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentito dal documento Guida interpretativa;
- la specie è oggetto di un regime limitativo dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000; detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide toscane, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie del tutto trascurabile;

- a maggior tutela della specie, si intende anticipare al 31 ottobre la chiusura della caccia e stabilire un limite di prelievo stagionale di dieci capi.

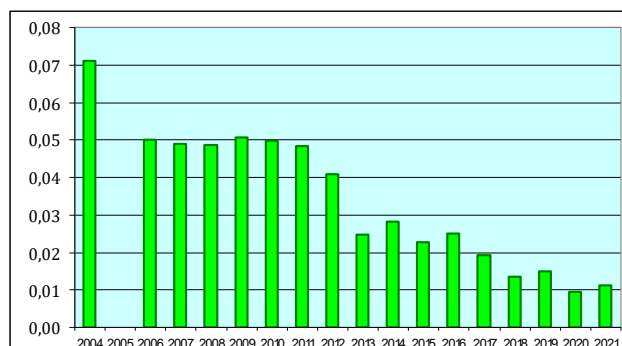
Allodola (*Alauda arvensis*)

Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata "*Least concern*" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- a livello europeo la specie è quindi attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 44.300.000 – 78.800.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 92.115 capi annui, pari allo **0,1%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno;

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allodola	152.740	61.035	203.96	207.598	72.995	122.181	105.201	103.706	104.266	108.134	109.785	50.108	52.742	32.693	35.454	31.228	17.312	18.113	11.516	14.705

- la popolazione nidificante in Toscana è in declino (dati COT 2015);
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano netto calo del prelievo, rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata; tale calo è sicuramente influenzato dalle notevoli restrizioni progressivamente applicate nei calendari venatori regionali e, pertanto, non può fornire indicazioni sul *trend* di presenza della specie durante le migrazioni;



- un periodo di caccia compreso tra il 1 ottobre e il 31 dicembre risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- conformemente a quanto disposto dal "*Piano di gestione nazionale per l'Allodola*", approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018, si intende stabilire un limite di prelievo stagionale pro-capite di 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno; tale limite viene applicato ai cacciatori "specialisti", cioè che detengono almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura, mentre per tutti gli altri cacciatori viene stabilito un limite di prelievo stagionale *pro capite* di 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 al giorno;

- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si “*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre*”;

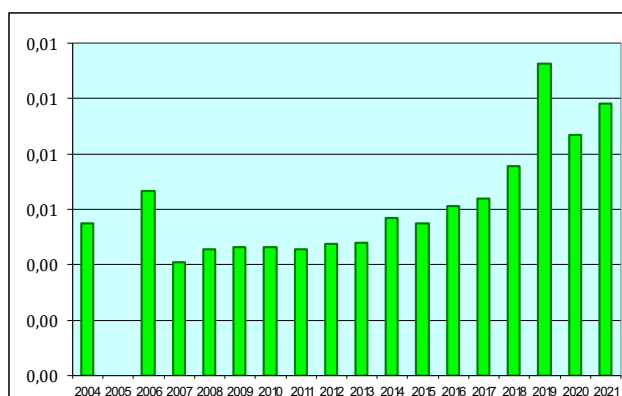
Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “*Least concern*” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata “*Least concern*” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, anche specificamente in ambito europeo;
- a livello europeo la specie è, quindi, attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 6.890.000 – 8.710.000 coppie;
- il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 12.007 capi annui, pari allo 0,08% del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno;

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beccaccia	11232	9.454	12023	13795	14972	10277	11658	9902	9600	10539	10780	11050	10899	8204	8821	10619	9679	13591	10743	12989

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano forte incremento del prelievo, rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata;



- pur essendo gli abbattimenti venatori un indice riferito alle sole aree cacciabili e che quindi non tiene conto degli oltre 500 mila ettari a divieto di caccia, dai dati dei tesserini emerge che il prelievo delle 5.397 beccacce mediamente abbattute durante lo svernamento è concentrato nella prima parte del periodo, mentre nel mese di gennaio il carniera è molto ridotto e mediamente corrisponde al 10-11% dell’intero carniera annuale: in particolare, in tutta la Regione Toscana, nell’ultima decade di gennaio il numero medio di capi abbattuti risulta molto limitato e specificamente pari a 331 beccacce.

Relativamente al periodo di prelievo proposto si evidenzia come la Regione Toscana abbia recepito **le indicazioni ISPRA contenute nella guida per la stesura dei calendari venatori** ove si “*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre*”.

Come riportato nel paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa, se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi.

Relativamente ai limiti posti al momento iniziale di caccia proposto non sussistono, dunque, problemi di sorta, poiché la nidificazione della specie è assente in Toscana.

La proposta di chiudere la caccia alla specie il 31 di gennaio è il frutto di una approfondita analisi della bibliografia scientifica esistente sulla fenologia delle migrazioni e dello svernamento della beccaccia e di indagini effettuate nel territorio regionale e nazionale, coordinate dalla Regione Toscana.

Relativamente al periodo di inizio della migrazione prenuziale sono stati considerati i seguenti riferimenti bibliografici:

- Ferrand, Y.; Gossmann, F. Elements for a Woodcock (*Scolopax rusticola*) management plan. *Game Wildl. Sci.* **2001**, 18(1), 115-139.
- Van Gils, J.; Wiersma, P.; Kirwan, G.M. Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*), version 1.0. In *Birds of the World* del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A., de Juana, E., Eds; Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. **2020** doi.org/10.2173/bow.eurwoo.01.
- Hoodless, A.N.; Coulson, J.C. Survival rates and movements of British and continental Woodcock *Scolopax rusticola* in the British-Isles. *Bird Study* **1994**, 41, 48-60.
- Hagemeyer, W.; Blair, M. The EBBC atlas of European breeding birds. Their distribution and abundance. EBCC and AD Poyser, London, **1997**, pp 1-903.
- Gossmann, F.; Fokin, S.; Iljinski, I. Ringing of Woodcock in Russia from 1991 to 1997. In *Fifth European Woodcock and Snipe Workshop*, Proceedings of an International Symposium of the Wetlands International Woodcock and Snipe Specialist Group. Wetlands International Global Series No. 4, and International Wader Studies 11, Wageningen, Netherlands; Kalchreuter H. Eds. **2000**, pp. 10-14
- Bauthian, I.; Gossmann, F.; Ferrand, Y.; Julliard, R. Quantifying the origin of Woodcock wintering in France. *J. Wildl. Manage.* **2007**, 71, 701-705
- Ferrand, Y.; Gossmann, F. *La Bécasse des bois, Histoire naturelle*. Effet de lisière, Saint-Lucien, **2009**, pp. 1-224.
- Guzmán, J.L.; Arroyo, B. Predicting winter abundance of Woodcock *Scolopax rusticola* using weather data: implications for hunting management. *Eur. J. Wildl. Res.* **2015**, 61, 467-474. doi10.1007/s10344-015-0918-4.
- Guzmán, J.L. Factores que modulan la abundancia invernal de la becada (*Scolopax rusticola*): implicaciones para su gestión y conservación. Universidad de Calatilla-La Mancha, IREC, PhD Thesis, **2013**.
- Ferrand, Y.; Gossmann, F.; Bastat, C.; Guénézan, M. Monitoring of the wintering and breeding Woodcock populations in France. *Rev. Catalana. Ornitol.* **2008**, 24, 44-52
- Cau, J.F.; Boidot, J.P. Assessment of the abundance of Woodcock over the last ten hunting seasons in France. *International Wader Studies*, 2006, 13, 24-26. .
- Fadat, C. Estimation des variations relatives de densités de bécasses (*Scolopax rusticola*) par la méthode des indices cynégétiques d'abondance (I.C.A.). *Bull. Mens. Off. Nat. Chasse. N° Sp. Scine. Tech. Déc.*, **1979**, 71-110.
- Gonçalves, D.; Rodrigues, T.M.; Pennacchini, P.; Lepetiti, J.P.; Taaffe, L.; Tuti, M.; Meunier, B.; Campana, J.P.; Gregori, G.; Pellegrini, A.; Raho, G.; Duchein, P.; Trotman, C.; Minondo, M.; Fitzgerald, D.; Verde, A.; Díez, F.; Le Rest, K.; Ferrand, Y. Survey of Wintering Eurasian Woodcock in Western Europe. In *Proceedings of the Eleventh American Woodcock Symposium*, Krementz D.G., Andersen D.E., Cooper T.R. Eds; **2019**, pp. 240-251.
- Tuti, M.; Pennacchini, P.; Giannini, N.; Sargentini, C. Demographic structure of Woodcock (*Scolopax rusticola*) in Italy, ten years of observations 2010-2019 (In Italian). *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem. Serie B*, **2021**, 128, 29-37.
- Aradis, A.; Landucci, G.; Tagliavia, M.; Bultrini, M. Sex Determination of Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola*: a molecular and morphological approach. *Avocetta*, **2015**, 39, 83-89.
- Spanò, S.; Ghelini, A. Some results of a five years study on woodcock in Italy. Pages 127-131. In *Second European Woodcock and Snipe Workshop*, Proceedings of International Waterfowl Research Bureau, Slimbridge, Glos, England H. Kalchreuter H. Eds; **1983**, pp. 127-131.
- Aradis, A.; Miller, M.W.; Landucci, G.; Ruda, P.; Taddei, S.; Spina, F. Winter survival of Eurasian woodcock *Scolopax rusticola* in central Italy. *Wildl. Biol.* **2008**, 14(1), 36-43.
- Aradis, A.; Lo Verde, G.; Massa, B. Importance of millipedes (Diplopoda) in the autumn-winter diet of *Scolopax rusticola*. *Eur. Zool. J.* **2019**, 86, 452-457.
- Burlando, B.; Arillo, A.; Spanò, S. A study of the genetic variability in populations of the European woodcock (*Scolopax rusticola*) by random amplification of polymorphic DNA. *Ital. J. Zool.* **1996**, 63, 31-36.
- Trucchi, E.; Allegrucci, G.; Riccarducci, G.; Aradis, A.; Spina, F.; Sbordoni, V. A genetic characterization of European Woodcock (*Scolopax rusticola*, Charadriidae, Charadriiformes) overwintering in Italy. *Ital. J. Zool.* **2011**, 78, 146-156.

- Tedeschi, A.; Sorrenti, M.; Bottazzo, M.; Spagnesi, M.; Telletxea, I.; Ibáñez, R.; Tormen, N.; De Pascalis, F.; Guidolin, L.; Rubolini, D. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian Woodcock. *Curr. Zool.* **2020**, *66*(2), 155-163 doi: 10.1093/cz/zoz038.
- IUCN International Union for Conservation of Nature: annual report 2019. IUCN, 2019, Eds; Gland, Switzerland pp. 1-52.
- Wetlands International. *Annual reports and accounts*. **2011**, pp. 1-67. www.wetlands.org.
- Wetlands International. *Waterbird Population Estimates*, Fifth Edition. Summary Report. Wetlands International, Wageningen, Netherlands, **2012**, pp. 1-28. www.wetlands.org
- BirdLife International. **2020**. Species factsheet: Ardea insignis. Downloaded from: <http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/White-bellied-Heron-Ardea-insignis>
- Bibby, C.J.; Burgess, N.D.; Hill, D.A.; Mustoe, S.H. Bird Census Techniques. Second Edition. Academic Press **2000**, 302 pp.
- Ferrand, Y.; Aubry, P.; Gossmann, F.; Bastat, C.; Guénégan, M. Monitoring of the European woodcock populations, with special reference to France. In *Proceedings of the Tenth American Woodcock Symposium*, Michigan Department of Natural Resources and Environment, Stewart C.A., Frawley V.R. Eds; Roscommon, Michigan, USA, **2010**, pp. 37-44.
- Canterbury, E.G.; Martin, T.E.; Petit, D.R.; Petit, L.J.; Bradford, D.F. Bird communities and habitat as ecological indicators of forest condition in regional monitoring. *Conserv. Biol.* **2000**, *14*(2), 544-558.
- Guetté, A.; Gaüzère, P.; Devictor, V.; Jiguet, F.; Godet, L. Measuring the synanthropy of species and communities to monitor the effects of urbanization on biodiversity. *Ecol. Indic.* **2017**, *79*, 139-154.
- Padhye, A.D.; Pingankar, M.; Dahanukar, N.; Pande, S. Season and landscape element wise changes in the community structure of avifauna of Tamhini, Northern Western Ghats, India. *Zoos'*. **2007**, *22*(9), 2807-2815.
- 50, 23-36.
- Birtsas, P.; Sokos, C.; Papaspyropoulos, K.G.; Batselas, T.; Valiakos, G.; Billini, C. Abiotic factors and autumn migration phenology of Woodcock (*Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758, Charadriiformes: Scolopacidae) in a Mediterranean area. *Ital. J. Zool.* **2013**, *80*, 392-401.
- Moreira, F.S.; Regos, A.; Gonçalves, J.F.; Rodrigues, T.M.; Verde, A.; Pagès, M.; Pérez, J.A.; Meunier, B.; Lepetit, J.-P.; Honrado, J.P.; Gonçalves, D. Combining citizen science data and satellite descriptors of ecosystem functioning to monitor the abundance of a migratory bird during the non-breeding season. *Remote Sens.* **2022**, *14*(3), 463. doi.org/10.3390/rs14030463
- Newton, I.; Dale, L. Relationship between migration and latitude among west European birds. *J. Anim. Ecol.* **1996**, *65*, 137-146.
- Forsman, J.T.; Mönkkönen, M. The role of climate in limiting European resident bird populations. *J. Biogeog.* **2003**, *30*, 55-70.
- Spina, F.; Volponi, S. *Atlas of bird migration in Italy. Vol. 1. Non-Passerines* (In Italian). Eds; Ministero dell'Ambiente, ISPRA, Tipografia SCR, Roma, **2008**, pp. 1-32.
- Boidot, J.P. *Mystérieuse et Fascinante Bécasse des bois*. Naves Editions Imprimerie du Corrèzien, Tome III, **2012**, pp. 40-45.
- Tavecchia, G.; Pradel, R.; Gossman, F.; Bastat, C.; Ferrand, Y.; Lebreton, J.D. Temporal variation in annual survival probability of the Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola* wintering in France. *Wildl. Biol.* **2002**, *8*, 21-30
- Doherty, K.E.; Andersen, D.E.; Meunier, J.; Oppelt, E.; Lutz, R.S.; Brug, J.C. Foraging location quality as a predictor of fidelity to a diurnal site for adult female American Woodcock *Scolopax minor*. *Wildl. Biol.* **2010**, *16*, 379-388. doi:10.2981/09-100
- Duriéz, O.; Ferrand, Y.; Binet, F.; Corda, E.; Gossmann, F.; Fritz, H. Habitat selection of the Eurasian woodcock in winter in relation to earthworms availability. *Biological. Conservation.* **2005**, *122*, 479-490.
- Fioravanti, G.; Frascchetti, P.; Lena, F.; Perconti, W.; Piervitali, E.; Pavan, V. *Climate indicators in Italy in 2020*. (In Italian) ISPRA Eds; 2021, pp. 1-76.
- Colombo, T.; Pelino, V.; Vergari, S.; Cristofanelli, P.; Bonasoni, P. Study of temperature and precipitation variations in Italy based on surface instrumental observations. *Global Planet Change* 2007, *57*(3-4), 308-318. doi:10.1016/j.gloplacha.2006.12.003.
- Gasparini, P.; Floris, A.; Rizzo, M.; Patrone, A.; Credentino, L.; Papitto, G.; Di Martino, D. (2021) The third Italian national forest inventory INFC 2015: procedures, tools and applications (In Italian). GEOmedia **2021**, anno XXIV n. 6/2020= 6-16. ISSN 1128-8132.
- Wilson, J. Wintering site fidelity of woodcock in Ireland. In *Second European Woodcock and Snipe Workshop* International Waterfowl Research Bureau, Slimbridge UK, Kalchreuter H. Eds; **1983**, pp. 18-27.
- Imbert, G. Distribution spatio-temporelle des Bécasses (*Scolopax rusticola*) dans leur habitat diurne, en forêt domaniale de Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais) France. In 3ème Symposium Européen sur la Bécasse et la Bécassine Paris, 14-16 Octobre, Havet P., Hirons G. Eds; **1988**, pp. 53-59.
- Hirons, G.; Bickford-Smith, P. The diet and behaviour of Eurasian woodcock wintering in Cornwall. In *Second European Woodcock and Snipe Workshop*, International Waterfowl Research Bureau, Slimbridge, UK, Kalchreuter H. Eds; **1983**, pp 11-17.
- Binet, F. Dynamique des peuplements et fonctions des lombriciens en sols cultivés tempérés. Thèse de doctorat, Université de Rennes 1, Rennes, France, **1993**, 299 pp.

- FAROW. FANPBO annual report on Woodcock 2015-2016 hunting season. Federation Associations Nationales Beccassiers Paléarctique Occidental –FANBPO Eds; **2017**, 44 pp.
- Tuti, M.; Gambogi, R.; Galardini, A. The Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) At San Rossore Estate (Migliarino San Rossore Massaciuccoli Regional Park, Tuscany, Italy): A Four Years Study (In Italian). *Atti Soc Tosc Sci Nat, Mem, Serie B* **2017**, 124, 109-119.
- Péron, G.; Ferrand, Y.; Gossmann, F.; Bastat, C.; Guénézan, M.; Gimenez, O. Escape migration decisions in Eurasian Woodcocks: insights from survival analyses using large-scale recovery data. *Behav. Ecol. Sociobiol.* **2011**, 65, 1949-1955 doi: 10.1007/s00265-011-1204-4.
- Guzmán, J.L.; Caro, J.; Arroyo, B. Factors influencing mobility and survival of Eurasian Woodcock wintering in Spain. *Avian Conserv. Ecol.* **2017**, 12(2): 21.
- Bairlein, F.; Mattig, F.; Ambrosini, R. 2022. Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC. In: Spina F., Baillie S.R., Bairlein F., Fiedler W., Thorup K. Eds; **2022**, The Eurasian African Bird Migration Atlas, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>.
- Marja, R., Elts J. 2022 Metskurvitsad (*Scolopax rusticola*) saabuvad Eestisse varem kui 100 aasta eest. *Hirundo* 35 (1) 17-27.
- Casanova, P.; Memoli, A. Woodcock: a difficult migrant to manage [In Italian]. *L'Italia Forestale e Montana Anno LXIII*, **2008**, 4, 351-363.
- Leech, D.I.; Crick, H.Q.P. Influence of climate change on the abundance, distribution and phenology of woodland bird species in temperate regions. *Ibis* **2007**, 149(2), 128-145.
- Desiato, F.; Fioravanti, G.; Frascchetti, P.; Perconti, W.; Piervitali, E.; Pavan, V. Climate indicators in Italy in 2017 [In Italian]. ISPRA, Eds. **2018**, 75 pp. ISBN 978-88-448-0904-1.
- Tuti M., Rodrigues T.M., Bongi P., Murphy K.J., Pennacchini P., Mazzarone V., Sargenitni C. 2023. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with pointing dogs in Italy to inform evidence-based management of a migratory gae specie. *Diversity*, 15, 598.

Oltre alla bibliografia scientifica sopra riportata è stata consultata la documentazione tecnica disponibile sulla specie, riferita al territorio nazionale e in modo più specifico alla Regione Toscana. Relativamente all'epoca di inizio della migrazione prenuziale della beccaccia è importante evidenziare che:

- l'ISPRA nel documento "*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*" per questa specie rileva: "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra la fine di febbraio e la metà di aprile...*";
- la pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente - Istituto Nazionale della Fauna selvatica Andreotti afferma che "*I movimenti preriproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile*";
- nella bibliografia citata nella "*Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC"*" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004, tutti gli otto lavori citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- lo studio estrapolato da C.I.R.Se.M.A.F. Baldaccini N.E. (a cura di) "*Monitoraggio della presenza della Beccaccia nella Tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)*", agli atti del Settore "*Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare*" condotto dalla Provincia di Pisa, in collaborazione con l'Osservatorio Ornitologico F. Caterini, l'associazione nazionale Beccacciai d'Italia ed il Centro Studi Beccaccia presso la Tenuta di San Rossore, evidenzia che, in termini di gestione del prelievo venatorio, gli attuali periodi indicati dall'articolo 18, comma 1, della legge 157/92 per la specie paiono compatibili con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale nell'ambito regionale toscano;
- la pubblicazione di Tuti M., Gambogi R., Galardini A., 2017 "*Quattro stagioni di monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nella Tenuta di S. Rossore (Pi)*", Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, Serie B, Vol. CXXIV, la quale descrive il lavoro di monitoraggio realizzato in Toscana, in cui la tecnica usata è stata quella del conteggio notturno dei soggetti in pastura nelle aree aperte della Tenuta di S. Rossore, con i seguenti esiti: le due metodologie hanno permesso di ottenere risultati concordi quantitativamente, andando a costituire un sicuro indice di presenza della beccaccia in Tenuta; i dati raccolti, quantitativamente rappresentativi, permettono di

affermare che i picchi di presenza sono conseguenti ai minimi di temperatura locale, legati ad ondate di gelo che investono il nord Italia e l'Europa centrale; un incremento delle presenze non legato alle basse temperature è, invece, chiaramente individuabile a partire dalla prima decade di febbraio.

Per tentare di colmare la limitata conoscenza della fenologia dello svernamento e delle migrazioni in Toscana ed in Italia la Regione Toscana ha organizzato direttamente una serie di studi specifici. A partire dal 2016, in collaborazione con l'Associazione Beccacciai d'Italia (oggi FIBEC) e con la FANBPO (Federazione delle Associazioni Nazionali dei Beccacciai del Palearctico Occidentale), si è provveduto alla raccolta dei dati finalizzati all'analisi dell'età e della *sex ratio* dei capi abbattuti (dati riportati nella citata pubblicazione Tuti et al. 2021) e a predisporre uno specifico programma di studio sulla presenza della specie basato su rilievi effettuati con il cane da ferma, seguendo quasi completamente le linee guida ISPRA (2018) emanate per tale metodo. Ciò, autorizzando il monitoraggio della beccaccia nelle aree di migrazione e svernamento da parte di operatori adeguatamente formati e con l'utilizzo di cani appositamente abilitati dall'Ente Nazionale di Cinofilia (ENCI).

Nell'ambito del suddetto studio la Regione Toscana ha promosso uno specifico progetto interregionale che vede formalmente coinvolte attualmente altre sei Regioni italiane. La Regione Toscana, per garantire la terzietà dei giudizi, ha affidato l'elaborazione e l'analisi degli esiti del monitoraggio regionale e nazionale all'Università di Firenze – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali – nell'ambito dell'accordo di collaborazione scientifica ratificato con Delibera della Giunta regionale n. 1409 del 18 novembre 2019.

Gli esiti dei monitoraggi annuali, comunicati puntualmente ad ISPRA, sono riassunti nei documenti redatti e trasmessi dall'Università di Firenze, di cui l'ultimo "*Relazione sullo stato della beccaccia (Scolopax rusticola L. 1758) in Toscana – analisi della stagione venatoria 2022-2023 e monitoraggio con il cane da ferma nel periodo successivo alla chiusura della caccia (1 febbraio-31 marzo 2023)*" giunto a codesta Amministrazione Regionale con nota di cui prot. 0102938 dell'11.05.2023. In essa sono riassunti anche parte dei risultati delle annate precedenti, comprendendo i dati raccolti dall'annata 2016/17 a quella 2022/2023.

Le analisi si basano sui risultati ottenuti in oltre 50.000 uscite di monitoraggio nel periodo 2016/17-2022/23 effettuate da oltre 1.350 monitoratori abilitati. In Toscana il progetto nella sola annata 2022/23 ha coinvolto 190 operatori con 3.099 uscite e 11.829 ore di monitoraggio, nelle quali sono state contattate 3.413 beccacce.

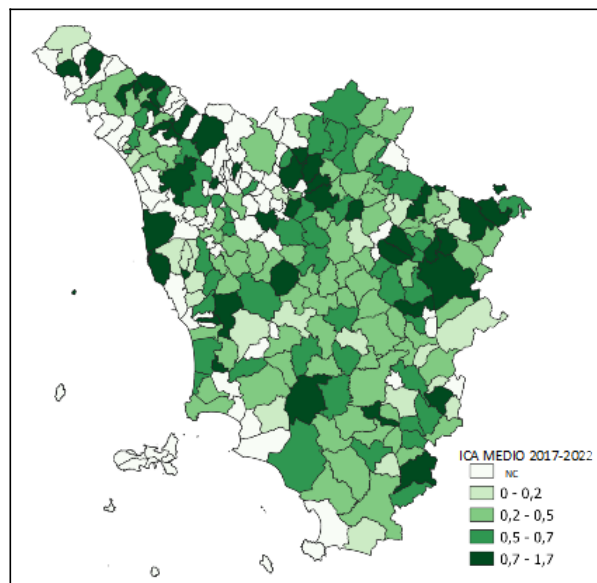
I risultati del monitoraggio coordinato dalla Regione Toscana nel periodo 2016-2021 sono stati pubblicati recentemente in uno specifico articolo scientifico: Tuti, M.; Rodrigues, T.M.; Bongi, P.; Murphy, K. J.; Pennacchini, P.; Mazzarone, V.; Sargentini, C. 2023. *Monitoring Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola) with Pointing Dogs in Italy to Inform Evidence-Based Management of a Migratory Game Species*. Diversity, 15, 598. <https://doi.org/10.3390/d15050598>.

Una sintesi dei metodi e dei risultati, importanti per le valutazioni sulla fenologia delle migrazioni e svernamento della specie in Toscana, viene riportata nella parte seguente.

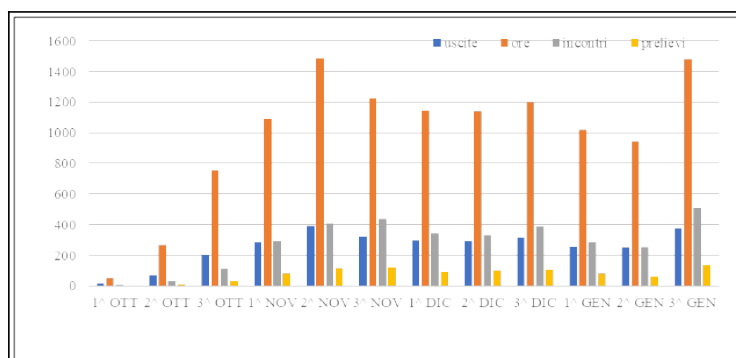
L'analisi è stata condotta valutando i seguenti parametri: numero di beccacce incontrate per decade (periodo ottobre-marzo), numero di beccacce abbattute (periodo ottobre-gennaio), *sex ratio* ed età dei soggetti abbattuti.

Il monitoraggio è stato condotto nella gran parte dei comuni toscani ed ha prodotto per ciascuna uscita il calcolo dell'indice ICA (indice cinegetico di abbondanza, come definito da Fadat C. 1979: *Esimation des variations relatives de densités de bécasses (Scolopax rusticola) par la méthode des indices cynégétiques d'abondance (I.C.A.)*. Bull. Mens. Off. Nat. Chasse N° Sp. Scien. Technol. Déc., 71-110.), elaborato poi per ciascuna area/decade/anno.

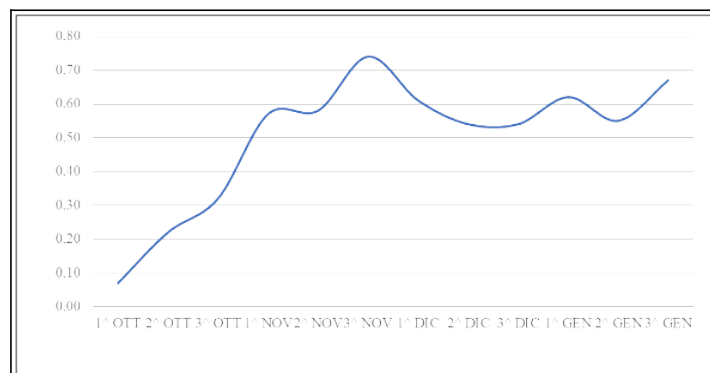
Nella figura seguente sono indicati i valori di ICA medi per comune nel periodo 2017-2022.



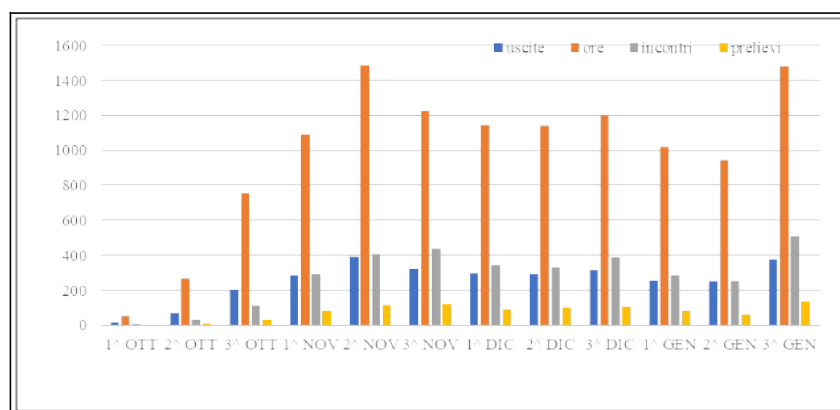
A titolo esemplificativo, nella figura successiva sono indicate per ciascuna decade il numero di uscite, le ore di rilievo, il numero di incontri e di prelievi in Toscana nella stagione di caccia 2022-23 (1 ottobre-31 gennaio).



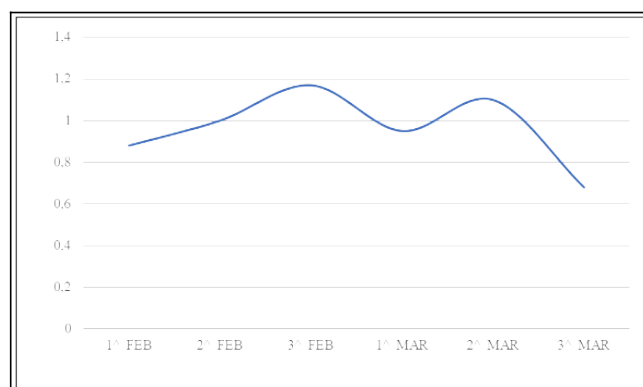
L'andamento dell'ICA per il periodo di caccia suddetto è evidenziato nella figura seguente.



Dopo il termine della stagione venatoria i rilievi sono stati condotti dai soggetti appositamente autorizzati, attraverso le seguenti uscite (uscite, ore di rilievo e n. incontri per decade).

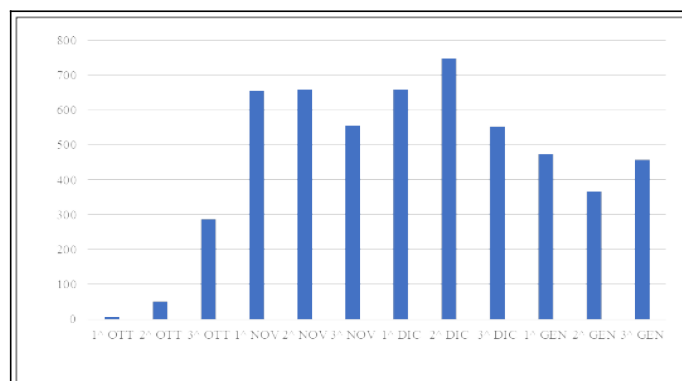


Le uscite *extra* periodo venatorio del 2022-23 hanno permesso di ricostruire il seguente *trend* dell'ICA per il periodo successivo alla caccia.



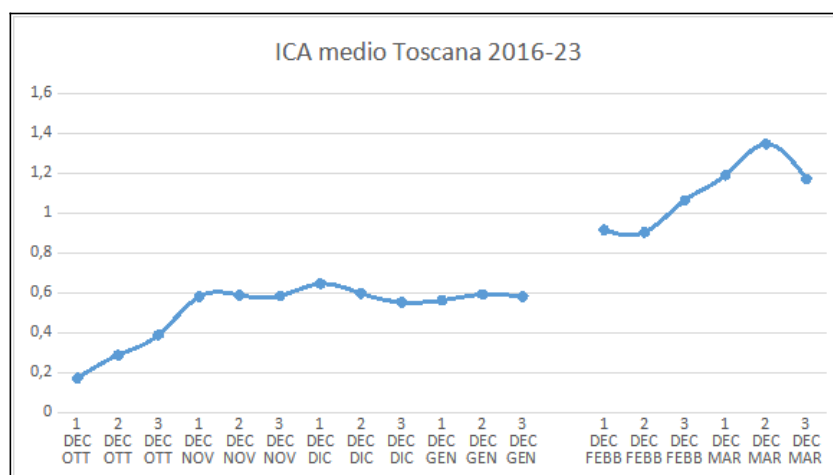
I dati delle aree cacciabili sono stati confermati con analoghi rilievi condotti in 12 aree a divieto di caccia scelte in modo da rappresentare le situazioni ambientali regionali. Tali rilievi di confronto sono stati effettuati sulla base delle indicazioni ISPRA.

I dati dell'ultimo anno di monitoraggio, inseriti assieme a quelli analogamente raccolti nelle ultime sei stagioni (2016-2023), producono i seguenti risultati relativamente all'andamento dei prelievi nelle aree cacciabili, confermando l'andamento dell'indice di prelievo desunto dai tesserini venatori.



Relativamente al grafico sovrastante è necessario ricordare che la sospensione della caccia legata all'emergenza sanitaria Covid 19 (tra la seconda decade di novembre e la prima di dicembre nell'anno 2020) spiega la flessione dei prelievi che si nota nel suddetto periodo.

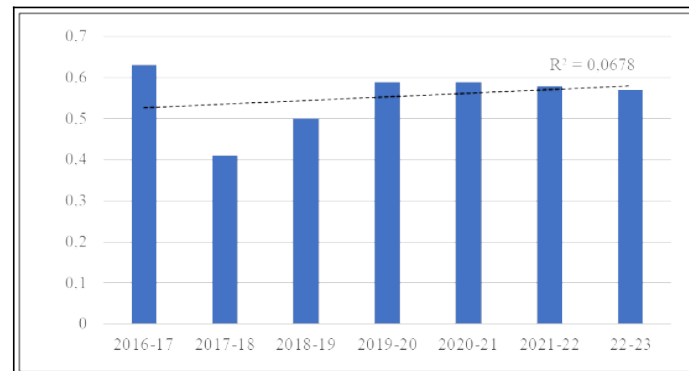
I prelievi hanno, invece, una fisiologica flessione a partire dalla terza decade di dicembre, mantenendo valori piuttosto bassi anche nel mese di gennaio, tali da non giustificare il verificarsi di movimenti migratori di risalita (migrazione prenuziale)



L'andamento medio dell'ICA per decade in Regione Toscana può essere utilizzato per interpretare la fenologia delle migrazioni e dello svernamento della specie. Il picco della curva nel mese di novembre è indicativo dei primi e più classici flussi migratori, ma ulteriori arrivi sono possibili anche successivamente, in dicembre e persino in gennaio. È ormai noto il comportamento erratico della specie anche durante la fase di svernamento, con spostamenti di 100-150 km (Pèron et al., 2011) influenzati dalle condizioni meteorologiche, legate al reperimento delle risorse trofiche.

La migrazione prenuziale è invece chiaramente descritta dalla campana che la curva disegna a partire dalla terza decade di febbraio, con un picco nella seconda di marzo.

I dati di variazione dell'ICA nelle annate di monitoraggio, espressi nella figura seguente, mostrano una relativa stabilità del numero di beccacce presenti in Toscana in svernamento/migrazione, con l'eccezione della flessione dell'annata 2017-18 caratterizzata da una forte siccità estivo-autunnale.

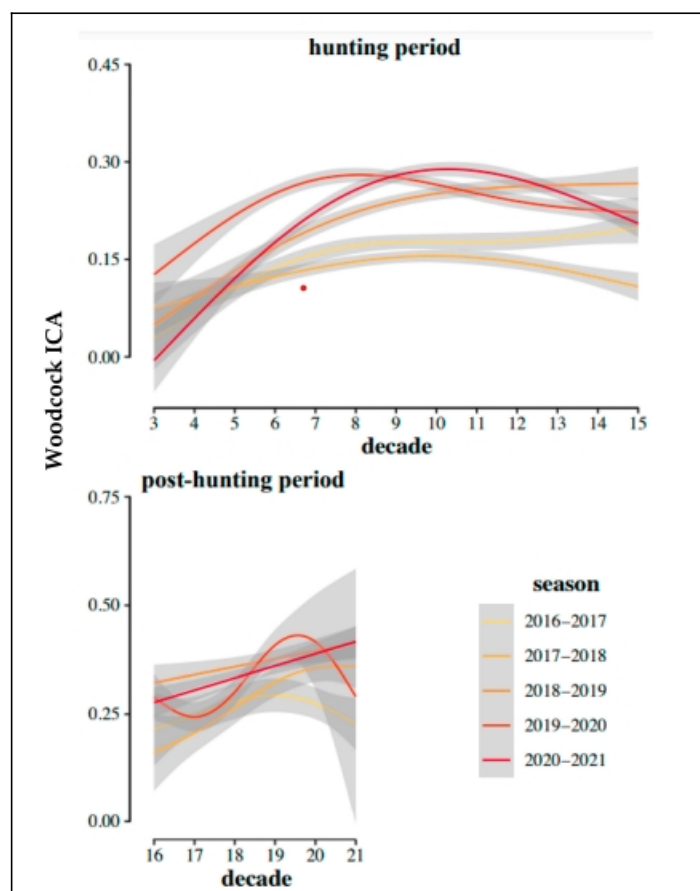


I dati nel loro complesso indicano che in Toscana il periodo di migrazione post-nuziale (autunnale) comincia dal mese di ottobre e si protrae fino a dicembre, vedendo l'arrivo sequenziale di diversi contingenti provenienti da diverse aree geografiche. In seguito la curva dell'ICA per decade si stabilizza e si mantiene tale fino alla terza decade di gennaio. Alcune fluttuazioni sono tuttavia possibili anche nel periodo invernale, in seguito al mutare delle condizioni meteorologiche, che provocano spostamenti erratici.

Il periodo di migrazione prenuziale, invece, avviene in un arco di tempo più ristretto, che va dalla terza decade di febbraio alla fine di marzo. Nonostante la mancanza di dati, legata alla sospensione del periodo di monitoraggio per convenzioni normative, è verosimile ipotizzare che la coda di questo fenomeno possa allungarsi almeno fino alla prima decade di aprile.

I valori dell'ICA annuale e degli altri indici si sono mantenuti stabili nella stagione di caccia. Le normali variazioni tra una stagione e l'altra dipendono soprattutto dai fattori ambientali, in particolare meteorologici.

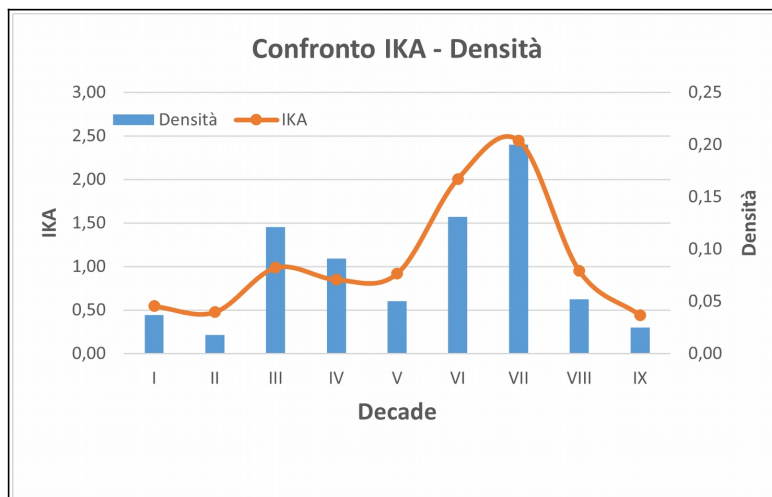
I dati della Toscana, anche nell'ultima stagione di monitoraggio (2022/23) confermano gli andamenti riportati nella pubblicazione Tuti et al. 2023, relativi al territorio nazionale nel periodo 2016-2021, indicando che la migrazione prenuziale della beccaccia ha inizio successivamente al 31 gennaio.



Rispetto a quanto affermato nel parere ISPRA sulla proposta di calendario venatorio della Toscana, circa la non confrontabilità tra i dati raccolti nel periodo di caccia e in quello successivo nell'articolo in questione, si ritiene di dover sottolineare come in entrambi i periodi (nell'articolo divisi tra loro solo al solo scopo illustrativo) sia stata utilizzata la stessa metodologia nella raccolta dati ed il medesimo approccio analitico al fine di misurare lo stesso indice di abbondanza (ICA): quindi i dati sono assolutamente omogenei e confrontabili, come del resto testimoniato dal comitato di revisione della rivista internazionale che ha accettato e pubblicato i contenuti della ricerca nella loro interezza.

Un'ulteriore indagine sullo svernamento e migrazione della beccaccia in Toscana è stata condotta per conto ed in collaborazione con la Regione Toscana, con parere favorevole di ISPRA (prot. n. 64822 del 23.11.2022) da personale tecnico di FIBEC/FANBPO con un metodo innovativo basato sull'impiego di un visore binoculare, dotato di camera termica e telemetro (in gergo definita termocamera), utilizzato in percorsi notturni effettuati per decade dal mese di gennaio al mese di marzo 2023. Con i dati ottenuti dall'effettuazione dei percorsi standardizzati, oltre all'indice chilometrico di abbondanza, è stata calcolata anche la densità della specie, applicando la metodologia analitica del Distance Sampling. La scala temporale a cui sono stati riferiti i risultati è stata la decade e ciò ha permesso di estrapolare un'indicazione sulla presenza e sulle abbondanze delle beccaccia nella fase finale dell'inverno e all'inizio della primavera. I percorsi sono stati individuati in due aree protette di rilevanti dimensioni (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli), in accordo con i soggetti gestori. I primi

risultati, comunicati ad ISPRA, sono stati oggetto di una tesi di laurea presso l'Università di Parma e resi pubblici in apposito seminario il 21.04.2023.



I primi risultati cumulati, derivanti dalle due aree di studio ed illustrati nella figura precedente, forniscono indicazioni che sembrano confermare l'esistenza di movimenti altitudinali (testimoniati dalle variazioni riscontrate nelle due aree di studio) correlati alle variazioni termiche (gelo del suolo) per il mese di gennaio e che l'inizio della migrazione prenuziale si colloca nella seconda decade di febbraio, per culminare nella prima decade di marzo.

I dati ricavati dai monitoraggi effettuati dalla Regione Toscana (analisi tesserini venatori, monitoraggio con cane da ferma e monitoraggio con termocamera) indicano, come del resto la bibliografia citata, che la migrazione prenuziale inizia successivamente alla terza decade di gennaio e non nella seconda decade di gennaio, come riportato nel recente aggiornamento dei Key Concepts. Si fa presente che i dati di monitoraggio prodotti della Toscana, inclusi quelli relativi alla analisi del peso, della *sex ratio* e dell'età desunti dalla raccolta dei dati e delle ali sui capi abbattuti, raccordati con quelli del progetto interregionale di monitoraggio coordinato dalla stessa Regione rappresentano la maggiore, più aggiornata e statisticamente significativa fonte di informazioni sulla specie in Italia.

Esse consentono di controbilanciare sull'aspetto della migrazione prenuziale altre fonti, come, ad esempio, l'Atlante Europeo delle Migrazioni (2022), che fissa la data di inizio della migrazione prenuziale nella seconda decade di gennaio basandosi (solo) su 4 ricatture "northbound", cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione "South Central" che include l'Italia, formato da sole 40 ricatture (di cui le restanti 36 sono rilevate dalla prima decade di marzo in poi). Oltre a ciò, l'Atlante omette di riportare eventuali ricatture "southbound", che molto probabilmente sono presenti nel database EURING. Gennaio è, infatti, un mese, come conferma lo studio citato di Pèron et al., (2011), caratterizzato da significativi fenomeni di erratismo dovuto a fattori climatici (come confermato dalle mappe meteo degli anni considerati) e alimentari. Parimenti risulta aleatorio il metodo utilizzato nell'Atlante per stabilire il campione dei dati utilizzati per stabilire i movimenti delle beccacce inanellate. Infatti, sono stati considerati come "movimenti" migratori le ricatture del medesimo soggetto avvenute in anni diversi, ovvero correlando una cattura avvenuta in un anno con la ricattura avvenuta in migrazioni precedenti o successive. Ciò, evidentemente, non tiene conto che la beccaccia, come dimostrato da varie pubblicazioni scientifiche (per tutte: Pèron et al, 2011, Guamano et al, 2017; oocito.), è caratterizzata da fenomeni di erratismo nel periodo di svernamento

dipendenti dalle condizioni climatiche giornaliere e che, in anni diversi, al variare delle condizioni ambientali, può scegliere di sostare o di spostarsi repentinamente in diversi luoghi. Perciò, correlare i luoghi di cattura/ricattura dello stesso soggetto in annate migratorie tra loro diverse per determinare l'inizio del movimento migratorio è evidentemente criticabile, soprattutto se il numero del campione utilizzato è così limitato e specialmente in relazione alla beccaccia, uccello che compie viaggi migratori su notevoli distanze e i cui movimenti di migrazione sono influenzati dalle condizioni climatiche incontrate in ciascun viaggio.

Preme sottolineare che oltre ai limitati dati di ricattura sopra citati, mancano nel documento *"Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States"*, utilizzato come detto in precedenza per la definizione dei KC 2021, adeguati e recenti riferimenti di bibliografia scientifica nazionale. In esso, per la beccaccia in Italia sono citati come testi di riferimento italiani unicamente i seguenti lavori (per la maggioranza relazioni, datate e non pubblicate su riviste scientifiche, peer reviewed):

- ANDREOTTI, A. et al. 2018. Precisazioni e risposta a controdeduzioni di Regioni e Associazioni Venatorie;
- ARADIS A., 2018. Definizione della decade di inizio della migrazione prenuziale della beccaccia, sulla base dei dati di carriere forniti dalle Regioni.
- ARADIS A., IMPERIO S., MARCON A., 2018. Definizione della decade di inizio della migrazione prenuziale della beccaccia in Italia sulla base dei dati di inanellamento.
- MESCHINI E. & FRUGIS S. (eds.), 1993. Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XX:1-34.

L'ipotesi che l'inizio della migrazione avvenga successivamente al mese di gennaio appare confermato dai valori dei pesi delle beccacce abbattute in tale periodo (Tuti et al. 2021): sia il peso medio che i pesi minimi, infatti, continuano ad essere crescenti fino alla fine della stagione venatoria (31 gennaio), escludendo l'esistenza di contingenti migratori, che mostrerebbero altrimenti una diminuzione di peso a causa del consumo energetico necessario allo svolgimento del volo migratorio.

Relativamente alle considerazioni sull'epoca di arrivo nelle aree di nidificazione dell'Estonia (Marja, R., Elts J. 2022) a causa del riscaldamento climatico, si evidenzia che, pur indicando una tendenza all'anticipo nel corso degli anni, i primi arrivi citati in tale studio negli ultimi 10 anni si riferiscono alla fine del mese di febbraio.

Relativamente alle misure di precauzione messe in atto per la tutela della specie da parte della Regione Toscana, preme evidenziare che:

- la Regione Toscana ha previsto un limite di prelievo massimo annuale di venti capi per cacciatore con tre capi al massimo a giornata, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività di prelievo della specie per il raggiungimento dei limiti di prelievo prima della data di chiusura prevista; come ulteriore disposizione prudenziale per la protezione della specie nel mese di gennaio, fermi restando i suddetti limiti massimi stagionali, dal 1 gennaio al 30 gennaio 2023 il prelievo massimo autorizzato è comunque non superiore a 6 capi per cacciatore;
- la Regione Toscana ha previsto per legge (art. 2 comma 1, L.R. 20/2002) il differimento dell'orario mattutino di caccia per la beccaccia, che inizia un'ora dopo l'orario consentito per le altre specie, allo scopo di prevenire la caccia alla posta;
- la Regione Toscana ha stabilito per legge (L.R. 20/2002, art. comma 7 bis) la possibilità di prevedere nel calendario venatorio che la caccia alla specie sia praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca; tale obbligo è imposto al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- il cacciatore deve annotare immediatamente il capo abbattuto come normalmente avviene per le specie stanziali;
- la L.R. 3/94 ha disposto dal 2017 l'inasprimento della sanzione amministrativa per ogni capo abbattuto in difformità con le modalità, orari e periodi previsti nel calendario venatorio e nel regolamento regionale (art. 58 comma 1 lett. r bis: sanzione da 400,00 a 2.400,00 euro), nonché

l'applicazione nei casi suddetti, della sanzione accessoria del ritiro del tesserino venatorio per un anno, o per tre anni in caso di recidiva (art. 59 comma 3 bis);

- la Regione Toscana, mediante una specifica convenzione con i Carabinieri Forestali ha avviato una intensa attività di prevenzione del bracconaggio sulla specie e in particolare di quello effettuato alla posta; per tale fattispecie è stata costruita una banca dati dei luoghi abituali di posta, sulla base delle segnalazioni dei cacciatori/monitoratori, che consta di 283 siti inseriti in cartografia GIS, a disposizione delle forze di vigilanza;

- il territorio della Regione Toscana non è generalmente interessato dalla condizione “*ondata di gelo*”, fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, come stabilito da ISPRA nel documento di cui al protocollo 0243958 del 08.06.2021 “Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi”, dove sono indicati i seguenti criteri per la definizione di “*ondata di gelo*”: brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore), temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale, temperature minime giornaliere molto basse, temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo), estensione minima del territorio interessato su base territoriale, durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.

A dimostrazione di quanto sopra affermato il Consorzio LaMMA (il Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile è un consorzio pubblico tra la Regione Toscana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche) ha provato che la ricorrenza del fenomeno in Toscana è da considerarsi quasi trentennale (relazione prot. 635/2013 agli atti del Settore “Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare”).

Per quanto riguarda comunque la eventuale manifestazione di ondate di gelo, condizione che effettivamente porta le beccacce a concentrarsi nelle aree libere da ghiaccio e neve, la Regione Toscana ha previsto il seguente protocollo, già approvato per l'annata 2022/23 con D.G.R. n. 815/2022.

Protocollo Beccaccia Ondata di Gelo.

Il divieto di caccia alla beccaccia, avente caratteristiche di urgenza viene emesso attraverso Decreto del Dirigente della struttura competente e successiva comunicazione nel sito web regionale nonché invio di specifico comunicato con richiesta di pubblicazione nei rispettivi siti web, agli ATC, alle Associazioni venatorie ed ai Servizi di vigilanza. Il provvedimento verrà emesso nel caso si verifichi, in almeno il 50% dei capoluoghi di provincia, una delle seguenti condizioni:

- temperature massime giornaliere inferiori a 2°C (tali da impedire il disgelo) per più di due giorni consecutivi;

- temperature minime giornaliere inferiori a -5 °C (tali da impedire il disgelo) per più di due giorni consecutivi;

- le previsioni indichino il probabile persistere delle temperature di cui sopra per i tre giorni successivi.

Le condizioni di cui sopra sono desunte dai bollettini giornalieri emessi dal SIR (Settore Idrologico e Geologico regionale).

Con analoghe modalità verrà disposta e comunicata la riattivazione della caccia sulla specie, allorché l'ondata di gelo sia terminata. Il divieto di caccia nei casi di cui sopra riguarda l'intero territorio cacciabile regionale.

In conclusione, si evidenzia che dai dati raccolti e dalle disposizioni emanate, la Regione Toscana, sulla specie beccaccia risulta essere completamente in linea con il principio del “saggio uso” previsto dell'articolo 4 della Direttiva “Uccelli”: “4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle

disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2."

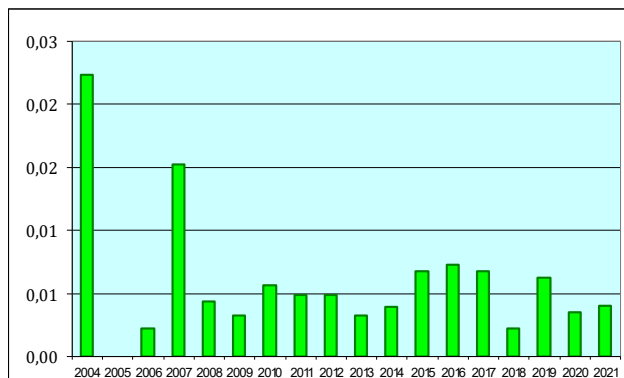
Cesena (*Turdus pilaris*)

Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "*Least concern*" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 14.200.000 – 28.600.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 17.066 capi annui, pari allo **0,06%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cesena	8559	5650	61394	53193	4080	38234	11354	6120	10241	11294	11442	6907	7396	9667	10494	10870	2871	7534	4327	5288

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano una stabilità del prelievo, rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata;



- ISPRA nel documento: "*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*" per questa specie riporta: "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella preriproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo*";
- l'Atlante Europeo delle Migrazioni fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla seconda decade di gennaio, assumendo una base statistica assolutamente insufficiente a fornire con certezza informazioni sui tempi di migrazione ed, in particolare, fondandosi su 3 ricatture "northbound", cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione "South Central", che ricomprende l'Italia, formato da sole 4 ricatture; oltre a ciò l'Atlante, in modo del tutto strumentale, omette di riportare eventuali ricatture "southbound", che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori;

- è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio; pertanto, pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento Guida interpretativa e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio, non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;
- in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

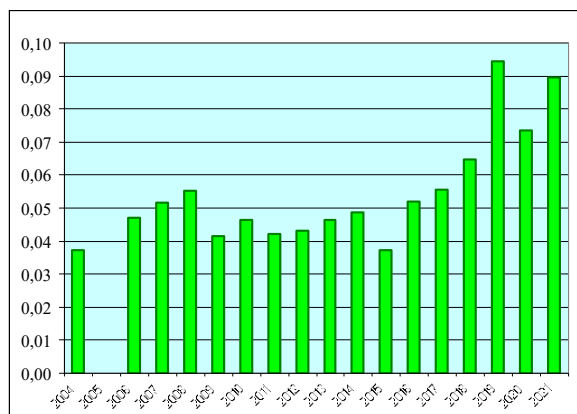
Colombaccio (*Columba palumbus*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "*Least concern*" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia dallo studio "*Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF*";
- la popolazione nidificante in Toscana è in forte aumento (dati COT 2015);
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 20.500.000 – 29.000.000 di coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 97.179 capi annui, pari allo **0,2%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno;

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Colombaccio	59717	46882	93425	91659	108164	129077	141936	87549	84424	96470	98342	97138	94043	72018	75310	89397	82790	114049	91122	118723

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano un incremento del prelievo, rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata, indice di un aumento della presenza della specie;



- le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione, che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e, quindi, lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "*si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali*" ed infine "*il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia*

con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre”;

- la specie in Toscana è stata oggetto di caccia per molti anni dalla terza domenica di settembre e, in diversi territori, in apertura anticipata il 1° settembre e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio.

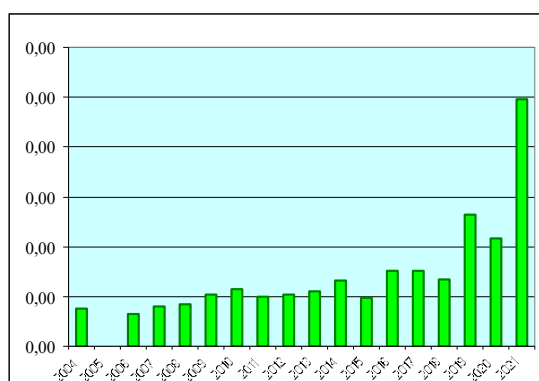
Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “*Least concern*” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “*Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF*”;
- la popolazione nidificante in Toscana è in forte aumento (dati COT 2015);
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 8.800.000 – 16.600.000 di coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 1.207 capi annui, pari allo **0,03%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno;

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cornacchia g.	1098	981	922	791	747	1017	1103	1144	1178	1203	1224	1164	1270	964	1097	1240	862	1600	1341	3281

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano un forte incremento del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata, indice dell’aumento della presenza della specie;



- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: *"Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni"* relativamente alla specie, nel paragrafo *"Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria"*, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

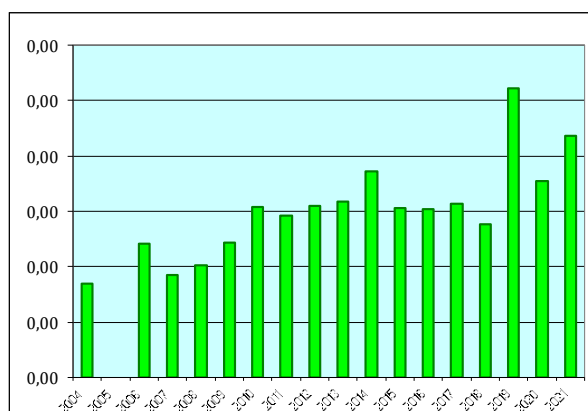
Gazza (*Pica pica*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata *"Least concern"* dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento *"Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF"*;
- la popolazione nidificante in Toscana è in aumento (dati COT 2015);
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 7.500.000 – 19.000.000 di coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 1.030 capi annui, pari allo **0,01%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno;

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gazza	1055	928	745	763	1104	951	1047	1010	1217	1352	1371	1338	1405	890	852	1039	709	1260	875	1158

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano un incremento del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata, indice dell'aumento della presenza della specie;



- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

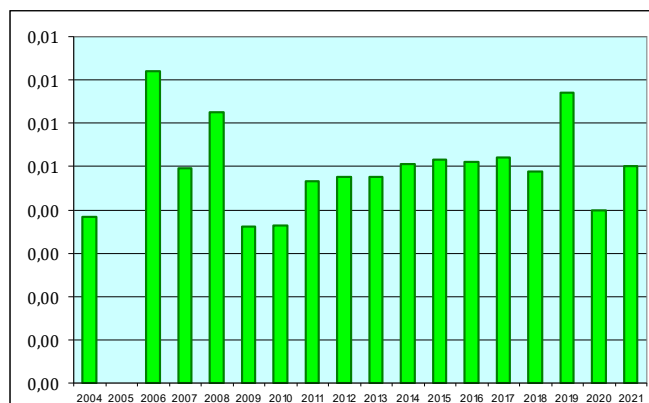
Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF";
- la popolazione nidificante in Toscana è in aumento (dati COT 2015)
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 7.480.000 – 14.600.000 di coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 10.065 capi annui, pari allo **0,05%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gazza	9437	7275	8600	10186	16111	12416	16048	7560	7826	10838	11098	9716	10952	7049	7460	8549	6263	8101	4940	6627

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano una stabilità del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata;



- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

- l'ISPRA nel documento: *“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”* relativamente alla specie, nel paragrafo *“Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria”*, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”*.

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

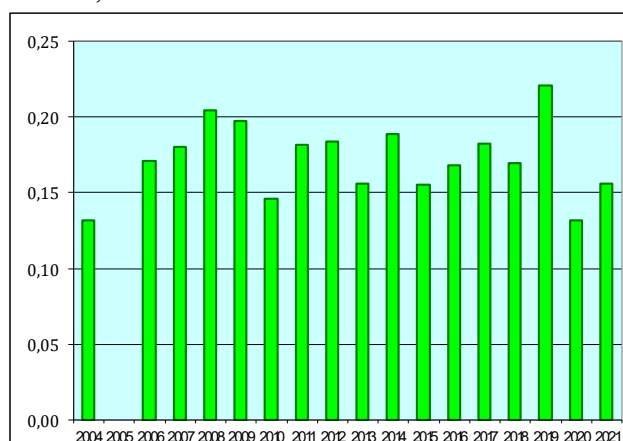
Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata *“Least concern”* dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la popolazione nidificante in Toscana è in aumento (dati COT 2015);
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 75.000.000 – 120.000.000 di coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 343.584 capi annui, pari allo **0,2%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno;

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tordo b.	223.501	170982	354549	332544	349250	450899	524381	382387	328878	410865	419010	320244	352519	231231	248279	293427	217352	267052	267052	267052

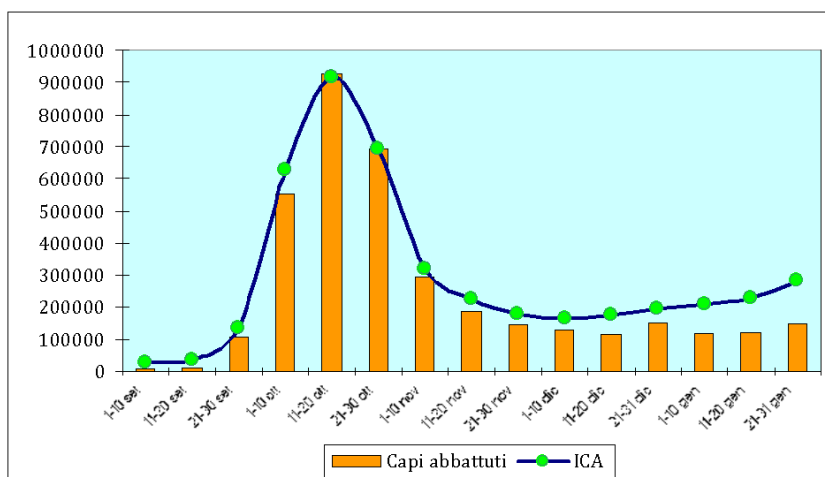
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano una stabilità del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata;

- pur essendo gli abbattimenti venatori solo un indice riferito alle sole aree cacciabili e che quindi non tiene conto degli oltre 500 mila ettari a divieto di caccia, dai dati dei tesserini emerge che il prelievo nel mese di gennaio è in media pari a 29.378 capi, corrispondente all' 8,5% dell'intero carniere annuale, quindi poco significativo; ciò significa che la maggior parte del prelievo è concentrata durante la migrazione autunnale, quando la mortalità causata dalla caccia è in gran parte sostitutiva di quella naturale;



- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento *“Key concepts”* (30 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- il recente aggiornamento dei Key Concepts indica nella prima decade di gennaio l'inizio della migrazione prenuziale; i dati relativi alla fenologia della migrazione del tordo bottaccio ricavati dalla lettura dei tesserini venatori toscani, invece, indicano (vd. grafico seguente) un aumento dei capi abbattuti e della presenza relativa (Indice Cinegetico di Abbondanza) nell'ultima decade di gennaio, possibile indizio di un inizio della migrazione in Toscana nell'ultima decade di gennaio;



- l'Atlante Europeo delle Migrazioni fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla prima decade di gennaio, basandosi su 14 ricatture "northbound", cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione "South Central" che ricomprende l'Italia formato da sole 42 ricatture; oltre a ciò l'Atlante, in modo del tutto strumentale, omette di riportare eventuali ricatture "southbound", che sicuramente sono presenti nel database EURING, poichè gennaio è un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori;

- la mappa seguente, estratta dall'Atlante, mostra, inoltre, che l'Italia sia interessata solo in modo assai parziale da una supposta migrazione già dalla prima decade di gennaio:



- dalla mappa sopra riportata si può notare che le uniche zone ad essere interessate da migrazione nella prima decade di gennaio sono la Puglia, la Sardegna e una parte del centro Italia fra cui una parte della Toscana, mentre in Sicilia e nel resto del centro sud la migrazione parte dalla seconda decade di gennaio, il che appare abbastanza incongruente dimostra ulteriormente che la base e l'elaborazione statistica dell'Atlante è assolutamente insufficiente a fornire con certezza informazioni sui tempi di migrazione;
- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade nell'ultima decade di gennaio, per cui, considerando che la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa, il prelievo venatorio può essere permesso fino al 31 gennaio senza pregiudizi per lo stato di conservazione della specie;
- in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

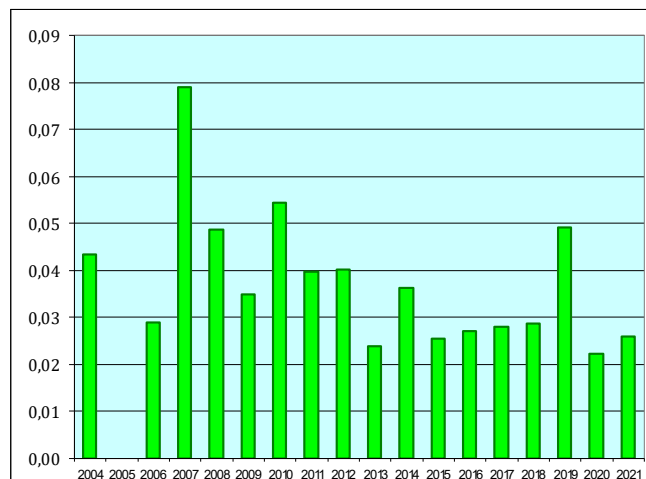
Tordo sassello (*Turdus iliacus*):

Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

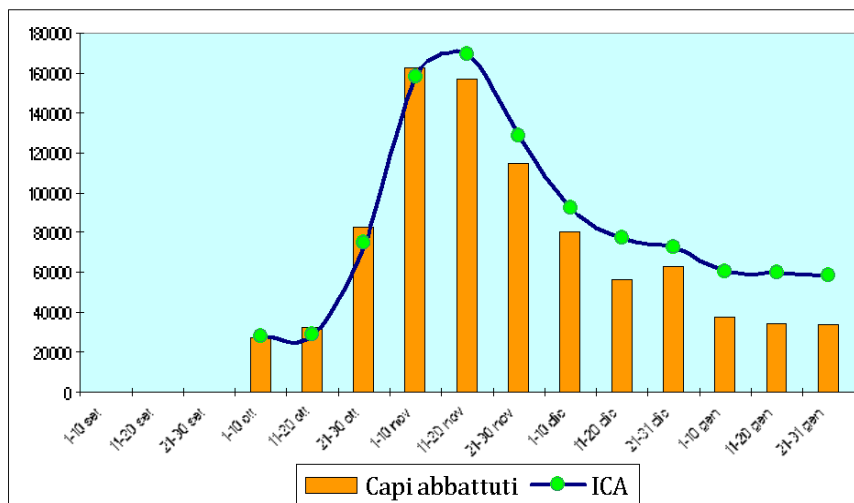
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è stata recentemente riclassificata "*Least concern*" (risultava "Quasi minacciata") dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero ricompresa nella categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 8.140.000 – 14.100.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 91.926 capi annui, pari allo **0,56%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno;

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tordo s.	98883	72499	125638	105703	55231	198285	125079	64745	111593	89789	91412	49466	68571	36627	39292	45228	36808	59491	27551	34225

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 18 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2021/22, dimostrano una diminuzione del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata;



- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (30 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
 - il recente aggiornamento dei Key Concepts indica nella seconda decade di gennaio l’inizio della migrazione prenuziale, mentre i dati relativi alla fenologia della migrazione del tordo sassello ricavati dalla lettura dei tesserini venatori toscani, indicano (vd. grafico seguente) una sostanziale stabilità del numero dei capi abbattuti e della presenza relativa (Indice Cinegetico di Abbondanza) nel mese di gennaio, probabile indice di assenza di migrazione in tale mese;



- l’Atlante Europeo delle Migrazioni fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla prima decade di gennaio, basandosi su 2 ricatture “northbound”, cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione “South Central” - che ricomprende l’Italia - formato da sole 6 ricatture; oltre a ciò

l'Atlante, in modo del tutto strumentale, omette di riportare eventuali ricatture "southbound", che sicuramente sono presenti nel database EURING, in quanto gennaio è un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori;

- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio; pertanto, pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e permette la fine del prelievo venatorio il 31 gennaio senza pregiudicare lo stato di conservazione della specie;

- in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio per le specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

Lepre comune (*Lepus europaeus*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 7 dicembre 2023, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- la Lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa IUCN;

- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale, che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato in passato dalle province anche attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti;

- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*), come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarso impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico "Fenologia delle nascite nella lepre europea" incluso nel parere ISPRA del 28 maggio 2013 prot. 21930/T-A 11) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;

- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale, lepre e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;

- da ultimo occorre ricordare che le Regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio di cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia, per cui nella gestione pratica, qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Toscana, si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle Regioni limitrofe.

Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre al 30 novembre 2023, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- la specie è classificata "Quasi minacciata" dall'International Union for Conservation of Nature;

- le popolazioni toscane sono fortemente influenzate dalle immissioni di soggetti di allevamento che modificano la presenza e la dinamica di popolazione in modo sostanziale;

- la Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia, che non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Regione abbia approvato specifici piani di prelievo;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- si intende stabilire un limite di prelievo stagionale di dieci capi.

Starna (*Perdix perdix*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre al 30 novembre 2023, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata "*Least concern*" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- le popolazioni toscane sono fortemente influenzate dalle immissioni di soggetti di allevamento che modificano la presenza e la dinamica di popolazione in modo sostanziale;
- la Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia, che non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Regione abbia approvato specifici piani di prelievo;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è la 3^a decade di settembre e la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento Key concepts, è consentita dalla Guida interpretativa;
- si intende stabilire un limite di prelievo stagionale di cinque capi.

Fagiano (*Phasianus colchicus*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre al 31 dicembre 2023, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "*Least concern*" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale, lepre e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione venatoria su più specie;
- il prelievo venatorio di questa specie nel mese di dicembre risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key concepts";
- le linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori affermano che "*L'eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato*", e che "*Nelle Aziende agro-turistico-venatorie esemplari immessi, in relazione con le finalità assegnate dalle norme vigenti deve essere ammesso nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2*";
- le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco significative; nel grafico dello studio riportato dall'Istituto nel parere a sostegno della propria tesi, non è desumibile per mancanza di dati né la percentuale delle varie classi né il valore assoluto dei capi ripartiti nei tre mesi rendendo impossibile una corretta valutazione e possibili elaborazioni di tesi che possano confutare e motivare scelte alternative;
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts (2^a decade di settembre);
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione indicato nel documento Key concepts è permessa dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e pertanto l'inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre;
- da ultimo, occorre ricordare che le Regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia, per cui nella gestione pratica, qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia al fagiano nel territorio della Regione Toscana, si

verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle Regioni limitrofe.

Nelle Aziende faunistico venatorie, nella aziende agriturismo-venatorie la Regione può autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di gennaio in presenza di specifici piani di prelievo.

Volpe (*Vulpes vulpes*)

Si intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- l'ISPRA nel documento: *"Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni"* relativamente alla specie nel paragrafo *"Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria"* riporta che: *"I metodi di stima delle popolazioni sono ben conosciuti e standardizzabili, ma vengono applicati solo in relativamente poche realtà locali e sono finalizzati a modulare le attività di controllo numerico piuttosto che il prelievo venatorio. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Le attività di controllo della Volpe, condotte dagli enti gestori ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/92, sono in grado di condizionare la consistenza e la dinamica delle popolazioni solo in casi limitati, ove si concentrano in maniera intensa e su aree di piccole dimensioni"*;
- è opportuno uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

Cinghiale (*Sus scrofa*)

Si intende consentire il prelievo in braccata nelle aree vocate dal 1 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, nel rispetto dell'arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall'art. 18 della legge 157/1992, eventualmente differenziati per ciascun Comprensorio e/o ATC, sulla base delle proposte da questi pervenute.

Nelle aree vocate di cui all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo, gli ATC possono chiedere giorni diversi da destinare alla caccia in braccata al cinghiale.

Nelle aree non vocate la caccia in forma singola e con il metodo della girata è svolta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 74, comma 1, del DPGR n. 36/R/2022, è consentito agli ATC ed ai titolari degli istituti faunistici privati di attivare il prelievo selettivo sulla specie nelle aree vocate, nei periodi previsti dagli specifici piani annuali approvati dalla Giunta Regionale, previo parere Ispra.

5) Motivazioni e considerazioni particolari sulle proposte di calendario su singole specie o gruppi di specie

Il mantenimento dell'attuale data di chiusura generale della caccia al 31 gennaio appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli Anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie (*"Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni"*, a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

Non sono previste chiusure differenziate per il gruppo dei Turdidi (ad esclusione del merlo per il quale la chiusura è prevista per il 31 dicembre) per ridurre il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato al paragrafo 2.6 della Guida interpretativa.

Pertanto, per tutte le motivazioni esplicitate nel presente documento si ritiene congruo stabilire la data del 30 gennaio per la chiusura della stagione di caccia per le specie tordo bottaccio, cesena, tordo sassello nonché per la specie beccaccia.

Relativamente a quanto disposto all'art. 18 comma 4 della Legge 157/92, si rappresenta che l'art. 4 della L.R. 20/2002 indica i limiti massimi di abbattimento per ciascuna specie per ciascuna giornata di caccia. Preso atto di quanto indicato nella nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "*Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013*" con la quale il Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori per l'anno 2012/2013, in un'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per alcune specie, carnieri prudenziali a carattere giornaliero e stagionale si ritiene opportuno fissare limiti di carnieri stagionali prudenziali, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori e secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni, per le seguenti specie:

- allodola: 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- allodola: 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori in possesso di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
- codone e quaglia: 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
- tortora: 15 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno. Utilizzo obbligatorio per chi effettua il prelievo della tortora della App TosCACCIA. Massimo contingente abbattibile sul territorio regionale: 5.000 capi;
- moretta: 20 capi per cacciatore;
- beccaccia: 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno; fermi restando i limiti massimi stagionali, dal 1 gennaio al 31 gennaio 2024 il prelievo massimo autorizzato è comunque fissato in 6 capi complessivi per cacciatore;
- combattente e pernice rossa: 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna: 5 capi per cacciatore;
- moriglione: 10 capi per cacciatore, con un massimo di due al giorno, e massimo contingente abbattibile sul territorio regionale di 420 capi, con utilizzo obbligatorio per chi effettua il prelievo del moriglione della App TosCACCIA.

Relativamente all'apertura anticipata della caccia, prevista per la specie Tortora (*Streptopelia turtur*), si evidenzia che la legge regionale 20/2002 sopra richiamata prevede, all'art. 8 che "*la Giunta regionale può consentire, nel rispetto del piano faunistico venatorio, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992.*"

Si rappresenta pertanto che l'eventuale apertura anticipata alla specie Tortora, sarà autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 è comunque garantito anche in caso di apertura anticipata della caccia.

Allegato B**PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I SINGOLI
COMPENSORI REGIONALI****AREZZO**

1) Limitazioni per l'esercizio venatorio nelle Z.P.S. del comprensorio di Arezzo:

ZPS “Valle dell'Inferno e Bandella”:

Divieto di abbattimento, in data antecedente al 1 Ottobre 2023, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*).

Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);

Aree Contigue, approvate con precedenti atti dalla Provincia di Arezzo, delle ZPS “Valle Dell’Inferno e Bandella” e “Ponte Buriano – Penna”:

- divieto di caccia, oltre al martedì e venerdì, anche nella giornata della domenica solo nella zona segnalata da apposite tabelle;
- divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell’area contigua segnalata da apposite tabelle fino al 1 gennaio 2024 compreso;
- limite giornaliero di prelievo di non più di cinque (5) capi di selvaggina migratoria di cui non più di tre (3) beccacce, nella zona segnalata dell’Area contigua;
- divieto di effettuare forme di caccia di elevato impatto acustico (quali il cosiddetto “scaccio”) al fine di non creare disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale.

2) Divieti particolari di caccia:

FIUME ARNO: divieto di caccia di metri 50 da entrambe le sponde e per tutto il suo percorso a valle dell’abitato di Stia, nei tratti non interessati da altri provvedimenti di divieto. Gli appostamenti possono essere installati a metri 150 dalle sponde del suddetto fiume Arno .

SENTIERO DELLA BONIFICA

Vista la classificazione ai sensi degli articoli 2 e 3 del nuovo

Codice della Strada della pista ciclabile denominata “Sentiero della bonifica”, a tale pista ciclabile si applicano le disposizioni relative ai divieti speciali di caccia di cui all’art. 33, comma 1 della L.R. 3/94 e cioè la distanza da strade e vie di comunicazione.

3) Caccia nel mese di gennaio

La caccia vagante nel mese di gennaio 2024 è inoltre consentita, sia senza cane sia con l'uso di non più di 1 cane da ferma o da cerca (di razze riconosciute Enci) lungo i corsi d’acqua (non oltre i 50 metri “dal limite delle acque”), nelle colmate e nelle zone di pianura sotto elencate:

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
CANALE M. della CHIANA	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia ad eccezione dei tratti interessati dalla pista ciclabile nei quali, ai sensi dell'art. 2 lett. F-bis del nuovo codice della strada (tutela dell'utenza debole della strada) devono essere rispettate, durante l'esercizio della caccia, le distanze stabilite dall'art. 33 della L.R.T. n. 3/94;
FIUME TEVERE	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME MARECCHIA	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME CERFONE:	dal confine con l'Umbria al confine con il Comune di Arezzo;
FIUME SINGERNA	dalla loc. Ponte Singerna al confine con l'Oasi di Protezione Montedoglio;
TORRENTE PRESALE	dalla località Due Fiumi alla confluenza con il Marecchia;
TORRENTE SOVARA	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME FOGLIA	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
TORRENTI ESSE e MUCCHIA di CORTONA	a valle della strada regionale n.71;
TORRENTE NICCONE	dall'intersezione del torrente Niccone con la strada provinciale nei pressi della località Capanacce, per tutto il suo percorso nella Provincia di Arezzo, fino al confine con l'Umbria;
TORRENTE ESSE	nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Leprone, nei pressi dei ponti di Marciano, sulla strada provinciale per Lucignano, sino alla confluenza con il Canale M. della Chiana;
LAGO ARTIFICIALE di S. CIPRIANO	
COLMATE	Lungo il corso del Canale M. della Chiana. Colmata degli Oppi a sud della Via del Filo. Colmatina di Brolio. Espropri della colmatina di Brolio. Prode della colmatina di Brolo, fino alla Via del Filo, tutte in Comune di Castiglion Fiorentino. Zona compresa fra la strada provinciale delle Chianacce fino alla Reglia dello Strozzo. Seguendo la Reglia dello Strozzo fino all'imbocco del torrente Esse. Da qui per l'argine destro fino alla strada di Cortona. Da qui l'argine

	destro del Canale M. della Chiana e proseguendo per quest'ultimo fino alle Cateratte, Da qui strada campestre che conduce all'ovile dei Pratonì. Da qui per la strada provinciale Siena-Perugia fino a ricongiungersi con la strada delle Chianacce.
ZONA DI PIANURA: VALTIBERINA	dal confine umbro, strada statale E/45 fino al ponte del Tevere. Da qui fino al cimitero di Sansepolcro, Strada Provinciale per Pieve Santo Stefano fino alla Località S. Piero in Villa fino al confine con L'Oasi di Protezione di Montedoglio fino all'omonima centrale. Da qui lato destro del Tevere, fino all'imbocco della strada consortile per Albiano. Da qui strada Provinciale per Anghiari – Tavernelle torrente Sovara lato sinistro per tutto il suo percorso fino al confine umbro. Confine umbro fino alla statale E/45.
ZONA DI PIANURA: VALDICHIANA	Dal Ponte di Monsigliolo, sul torrente Mucchia, strada provinciale fino a Puntellino, 250 metri a monte di Pozzo S.Luberto. Quindi strada vicinale Catorcio-Casaccia-Fratticciola. Da qui strada comunale per Le Casine, Ronzano sino al Ponte le Guardie, nei pressi di Ronzano. Da qui torrente Mucchia fino al Ponte di Monsigliolo

4) Progetto di studio sulla lepre

Le lepri catturate nelle Z.R.C. del Comprensorio di Arezzo e successivamente liberate nel territorio a gestione programmata sono state dotate di marca auricolare. I cacciatori che abbattano una o più di queste lepri sono tenuti a riconsegnare tali marche di riconoscimento al Settore attività Faunistico venatoria, sede territoriale di Arezzo (contatti telefonici: 055/4382631 e 055/4382613)

FIRENZE

CACCIA NELLE ZPS:

Nelle ZPS ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze identificate come “Stagni della Piana Fiorentina”, “Padule di Fucecchio”, “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone” e “Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia”, (vedi cartografia su <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cacciapesca.html>) le disposizioni del presente calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)” che dettano in particolare per le ZPS i le seguenti prescrizioni:

a) prescrizioni valide per tutte le ZPS:

- nel mese di gennaio esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione, ove prevista, della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della preapertura della attività venatoria;

-divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;

-divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);

-divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

b) prescrizioni valide per le ZPS caratterizzate da zone umide delle quali "Stagni della Piana Fiorentina", "Padule di Fucecchio", "Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone" :

-divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyrtus minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*).

CACCIA VAGANTE A GENNAIO: Oltre ai casi previsti al punto 4 del Calendario Venatorio Regionale, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2024, nel Comprensorio di Firenze la caccia vagante, anche con il cane, è consentita nelle aree palustri di cui alla cartografia scaricabile sul Sito della Regione Toscana <http://www.regione.toscana.it>

AREA CONTIGUA "Riserva Naturale del Padule di Fucecchio":

Per le limitazioni al prelievo venatorio si veda si veda l'Allegato B alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 30 luglio 2020, inerente il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali "Padule di Fucecchio" (FI e PT) e "Lago di Sibolla" (LU) e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014.

GROSSETO

Per il mese di gennaio, oltre a quanto definito dal punto 4) del Deliberato, la caccia ai Palmipedi, Rallidi e Trampolieri in forma vagante anche con l'uso del cane è consentita solamente nelle seguenti zone:

- zone palustri o assimilabili del Comprensorio e lungo i corsi d'acqua compresi fra la ferrovia (Roma - Grosseto - Pisa) ed il mare nei comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello e Capalbio;
- nel Lago dell'Accesa in Comune di Massa Marittima;
- nella zona palustre in località Voltina, agro di Istia d'Ombrone, nel Comune di Grosseto così delimitata : dalla località Istia d'Ombrone, strada delle Conce (campo sportivo) fino all'incrocio con la strada provinciale per Campagnatico – lungo detta strada fino al confine di Comune – lungo il confine fino al fiume Ombrone – fiume Ombrone fino ad Istia d'Ombrone.

Di definire le seguenti disposizioni per l'esercizio venatorio nelle aree contigue (art. 23 della LRT 3/94). L'esercizio venatorio in tutte le aree contigue si svolge nella forma della caccia controllata e il prelievo delle specie faunistiche è soggetto alle seguenti prescrizioni:

il numero dei capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 15 capi di selvaggina migratoria di cui:

- a) Trampolieri, Rallidi, Palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 Palmipedi;
- b) beccacce non più di 2 capi;

Le giornate di caccia, escluse le battute di caccia al cinghiale, svolte all'interno delle aree contigue non dovranno superare complessivamente il numero di 30.

Non sono assoggettati alla limitazione delle 30 giornate di caccia nelle aree contigue, disposte al punto precedente, i cacciatori residenti nei comuni che abbiano porzioni di territorio ricadente nell'area contigua.

LIVORNO

Divieto di caccia alla pernice rossa sull'intero territorio cacciabile dell'Isola d'Elba.

Nelle isole dell'Arcipelago Toscano è fatto divieto di esercizio della caccia in pre-apertura.

LUCCA

E' vietato l'impianto di appostamenti fissi e temporanei nella zona ricadente nel Comune di Capannori e compresa tra il Rio Leccio, Fossa 8, Fossa 10 e il confine con la Provincia di Pisa. Tale divieto esclusivamente per gli appostamenti fissi è applicato anche a quelle aree individuate al punto 8.5 nella delibera del Consiglio Provinciale n° 123 del 30 dicembre 2014 " Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale ".

E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane e nelle aree contigue intercluse (aree estrattive all'interno del Parco) così come previsto dalle L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000 nonché identificato nelle cartografie alleghe alle predette leggi .

L'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco Regionale delle Alpi Apuane, delimitate dalle cartografie alleghe alla L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000, è consentito con le seguenti limitazioni:

- il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non potrà superare le 40 (quaranta) per stagione venatoria;
- il carniere giornaliero della beccaccia (*Scolopax rusticola*) è ridotto numericamente a 2 (due) esemplari per ogni cacciatore;
- riguardo alle altre specie della fauna migratoria il carniere giornaliero è ridotto a 15 capi , con la sola eccezione del colombaccio (*Columba palumbus*) .

L'esercizio venatorio è vietato nel Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli, istituito con L.R. N° 61 del 13/12/79 e modificato con la delibera del Consiglio Regionale della Toscana N° 515 del 12/12/1989. Nelle aree contigue (aree esterne dette di salvaguardia al Parco Naturale "Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli" così come delimitate nella cartografia allegata quale parte integrante alla delibera del Consiglio Regionale n° 515 del 12/12/1989) l'esercizio venatorio si svolge nel modo seguente:

- a) il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 2 capi di selvaggina stanziale e i 15 di selvaggina migratoria di cui
 - Trampolieri, Rallidi e Palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 Palmipedi;
 - beccacce non più di 2 capi;
- b) il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore per le seguenti specie non dovrà superare:
 - Palmipedi 20 capi;

- lepri 5 capi;

c) il numero complessivo annuo di giornate di caccia da svolgersi all'interno delle aree contigue di cui sopra non potrà superare il numero di 40.

AREA CONTIGUA “Riserva Naturale del Lago di Sibolla”:

Per le limitazioni al prelievo venatorio si veda l'Allegato B alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 30 luglio 2020, inerente il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” (FI e PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014.

AVVERTENZA: a seguito dell'entrata in vigore del Piano Stralcio del Parco delle Apuane, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo di detto Ente n. 21 del 30/11/2016 il perimetro delle aree contigue ove è possibile esercitare la caccia ha subito modifiche sostanziali per cui si rinvia alla cartografia del Parco stesso. In proposito si raccomanda di consultare la pagina web: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html>

MASSA

Nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco delle Alpi Apuane, (art.23 L.R.3/94):

- il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non può essere superiore a 40;

-il carniere giornaliero della beccaccia (*Scolopax rusticola*) è ridotto numericamente del 50% rispetto agli altri territori del Comprensorio, con eventuale arrotondamento all'unità superiore;

-il carniere giornaliero delle altre specie di fauna migratoria, è ridotto a 15 capi, con sola eccezione per il colombaccio (*Columba palumbus*);

-la giornata di caccia all'interno dell'area contigua dovrà essere segnalata nel tesserino venatorio regionale con cerchietto esterno al rettangolo relativo alla voce “giorno” del nuovo tesserino venatorio.

Dalla terza domenica di settembre al 30 settembre 2023, nel territorio individuato dall' ATC come A.R.P.V - Area di Razionalizzazione del Prelievo Venatorio denominato “Lunigiana” (ovvero tutto il Comprensorio di Massa ad esclusione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso), la caccia vagante con l'uso del cane è consentita nelle giornate di domenica e giovedì, dalle ore 6.00 alle ore 13.00, mentre dalle ore 13.01 alle ore 19.00 è possibile unicamente l'esercizio della caccia alla migratoria da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso del cane. Nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 6.00 alle ore 19.00 è possibile unicamente l'esercizio della caccia alla migratoria da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso del cane.

Dal 01 ottobre fino all'8 dicembre 2023 la caccia alla lepre, nel territorio dell'A.R.P.V. “Lunigiana”, è consentita nelle giornate di giovedì, sabato e domenica.

Dal 01 ottobre al 30 novembre 2023, nell'A.R.P.V. della specie Lepre, denominata “Spicciano” nel comune di Fivizzano, i cui confini sono individuati nella cartografia disponibile sul sito web dell'ATC Massa 13 e contrassegnati sul territorio da apposita tabellazione, la caccia alla lepre è consentita soltanto nella giornata di giovedì. Dopo tale data la caccia alla lepre è sospesa.

Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2024 la caccia vagante, con o senza l'uso del cane, oltre ai casi previsti al punto 4 del Calendario venatorio Regionale, nel territorio dell'intera A.R.P.V. è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, mentre nelle giornate di lunedì e giovedì è consentita la caccia alla migratoria solo da appostamento, se fisso con l'uso del cane da riporto, se temporaneo senza l'uso del cane.

Nel territorio non ricompreso nella A.R.P.V. (ovvero nei comuni di Massa , Carrara e Montignoso) è consentita la caccia vagante, con o senza l'uso del cane.

Dal 1° dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 le battute di caccia alla volpe con l'uso del cane da seguita dovranno essere autorizzate dall'ATC.

PISA

Nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio 2024 la caccia alle specie: cesena, colombaccio, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, tordo bottaccio e tordo sassello, è consentita esclusivamente da appostamento.

Dal 1° al 31 gennaio 2024, la caccia in forma vagante all'alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, è consentita esclusivamente con il cane da ferma o da cerca, limitatamente alle aree di colmata/bonifica dei seguenti Comuni:

- BIENTINA: nella zona di padule inclusa tra, il fosso di Confine fino a raggiungere il confine della Riserva Regionale di Tanali, a sud; a ovest la Riserva di Tanali e il confine provinciale fino a raggiungere la SP3 Altopascio; a nord la SP3 Altopascio per continuare sul Rio del Valico fino all'altezza di località Lelli; a est la viabilità podereale che separa la parte del padule con le colline delle Cerbaie fino a raggiungere il fosso di Confine;
- CASCINA: zona Borgarello-Martinga delimitata da Via del Nugolaio, Via Emilia (S.S. 206), Via Titignano, confine Z.R.C. Navacchio; Zona Le Sedici-Punta Grande delimitata dalla ferrovia Pisa-Collesalveti, Canale Torale, confine Comune di Pisa, confine Comune di Collesalveti, Canale Fossa Nuova; Zona Tremolese-Pinzale-Gerbareto delimitata dalla Via Emilia (S.S. 206), Canale Fossa Nuova, Via Macerata, Canale Solaiola; Zona Macerata-Latignano delimitata dal confine Comune di Collesalveti (presso ponte di Grecciano), golena nord Scolmatore dell'Arno (sponda destra direzione mare) compresa fino al ponte di Via Piccina, Canale Fossa Nuova, argine Canale Zannone fino al confine Comune di Lari;
- CASTELFRANCO DI SOTTO: Padule di Bientina, dalle pendici Cerbaie al confine con Bientina; zona compresa fra la sponda destra del fiume Arno e l'argine sinistro del canale Usciana con alveo dei fiumi compreso; Paduletta di Staffoli, zona compresa fra la strada comunale dei Ponticelli e la confluenza con il padule di Bientina;
- MONTOPOLI VAL D'ARNO: dalla Ferrovia alla sponda dell'Arno;
- PISA: a destra e a sinistra della Via Emilia dal Fosso del Caligi fino alla Via dell'Arnaccio, fino alla Ferrovia Pisa-Collesalveti; La Pila: Strada Statale Aurelia, Canale Traversagnola, Canale dei Navicelli, Darsena;
- Oratorio: Acqua Donata così delimitata: Via Emilia, Fosso Torale fino al confine con il Comune di Cascina, Idrovora Arnaccio, Fosso Caligi;
- Porta a Mare: Cave del Caverni, fino al fossetto del Nardi e dalla Via Livornese al Fosso dei

Navicelli;

- Marina di Pisa: Paduletto ex vasca del Mariani;
- PONTEDERA: Zona di Golena d'Arno da: Loc. Pietroconti fino al passaggio a livello in località Vallicelle della Ferrovia Firenze-Pisa;
- S.CROCE SULL'ARNO: Paduletta di Staffoli e tutta la zona di pianura compresa fra la sponda destra del Fiume Arno e la sponda sinistra del Canale Usciana;
- SAN GIULIANO TERME: Golena d'Arno - Golena di Serchio e nella zona compresa tra la Ferrovia Pisa-Lucca, Gello via Ulisse Dini, Gello via Matteotti, Antifosso di Canova, Strada Aurelia, Fiume Morto;
- S.MARIA A MONTE: dalla sponda sinistra del Canale Usciana sino alla sponda destra del Fiume Arno;
- SAN MINIATO: dalla S.S. 67 al fiume Arno;
- VECCHIANO: zona delimitata dal Fosso della Barra, autostrada Firenze-Mare, autostrada Livorno-Sestri, Confine Parco-lago di Massaciuccoli, Golena destra del Fiume Serchio, dal confine con la Provincia di Lucca fino al Parco Naturale.
- VICOPISANO: zona di pianura del territorio comunale.

*PIANI E PROGRAMMI DI PRELIEVO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE AL PARCO
NATURALE MIGLIARINO - SAN ROSSORE – MASSACIUCCOLI
E RESTANTE TERRITORIO DEL COMUNE DI VECCHIANO*

Nelle aree contigue al parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano, la caccia è consentita ai soli cacciatori autorizzati in possesso di specifica indicazione di appartenenza all'area contigua riportata sul Tesserino Venatorio Regionale, secondo le indicazioni nominative inserite nell'archivio regionale dall'ATC competente. A tale ATC è possibile rivolgersi in caso di errori nella stampa del Tesserino.

ZONA A: Comune di Vecchiano - area contigua al parco e restante territorio del Comune
Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

ZONA B: Comuni di Pisa e San Giuliano Terme - aree contigue al parco
Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

Prelievo venatorio Aree A e B:

- sono oggetto di caccia tutte le specie indicate dal calendario venatorio della stagione corrente, fatta eccezione per quelle in divieto, elencate successivamente.
- Il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare:
 - Fauna stanziale: 1 capo;
 - Fauna migratoria: 15 capi di cui:
 - Beccaccia non più di 2 capi
 - Beccaccino non più di 3 capi
 - Colombaccio non più di 10 capi
 - Palmipedi non più di 3 capi
 - Rallidi non più di 5 capi
 - Tortora non più di 5 capi

Il numero dei capi sopra indicato è comunque subordinato alle disposizioni del calendario venatorio regionale 2023/2024.

Il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore è:

- Beccaccia non più di 10 capi
- Beccaccino non più di 20 capi
- Colombaccio non più di 30 capi
- Coniglio selvatico non più di 10 capi
- Fagiano non più di 20 capi
- Lepre non più di 5 capi
- Palmipedi non più di 20 capi
- Pavoncella, Rallidi non più di 35 capi
- Quaglia non più di 20 capi
- Starna non più di 5 capi
- Pernice rossa non più di 10 capi
- Tortora non più di 10 capi
- Volpe non più di 5 capi

La caccia alle seguenti specie è vietata:

- Canapiglia
- Codone
- Combattente
- Moretta
- Capriolo

MODALITA' E FORME DI CACCIA nelle Aree A e B:

Nelle Aree A e B ai cacciatori residenti nei comuni diversi da Pisa, S. Giuliano Terme e Vecchiano l'esercizio della caccia è consentito fino a due giorni per ogni settimana.

Nel periodo dal 1° Ottobre al 30 Novembre, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì è consentito ai cacciatori iscritti alle predette aree, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria di usufruire in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria derivanti da tre giorni a settimana per i residenti nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano e due giorni a settimana per i residenti negli altri Comuni.

Gli appostamenti temporanei, con e senza richiami vivi, possono essere collocati a distanza non inferiore a m. 100 dal confine del Parco, la stessa distanza dovrà essere mantenuta tra di loro.

Il mancato rispetto delle norme che regolano l'attività venatoria nelle aree contigue al Parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art.58 comma 1 lettera e) e q) della L.R. n.3/94

PISTOIA

Nella ZPS "Padule di Fucecchio" e nelle altre ZPS del territorio della Provincia di Pistoia, secondo quanto previsto dalla DG 454/2008, l'esercizio venatorio, anche con l'uso del cane, è consentito secondo le seguenti modalità:

- nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica;
- è vietata la caccia nei giorni di pre-apertura;
- è vietata l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

Nelle ZPS “Padule di Fucecchio” e “Paduletta di Ramone” ZPS l’esercizio venatorio, anche con l’uso del cane, è consentito secondo le seguenti modalità:

- è vietato abbattere esemplari appartenenti alla specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- è vietato l’addestramento dei cani anteriormente al 1 settembre;
- è vietato abbattere in data antecedente al 2 ottobre esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clipeata*) Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*) Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d’acqua (*Gallinula chloropus*) Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);

AREA CONTIGUA “Riserva Naturale del Padule di Fucecchio”:

Per le limitazioni all’attività venatoria nei territori interni all’Area Contigua della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, si veda l’Allegato B alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 30 luglio 2020, inerente il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” (FI e PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014.

AREA SPERIMENTALE (ASRPV) “Alto Appennino Pistoiese”

Nell’Area Sperimentale a Razionalizzazione del Prelievo Venatorio (ASRPV) denominata “Alto Appennino Pistoiese” istituita con Del. N. 40 del 16/05/2023 dal Comitato di Gestione dell’ATC n. 11 Pistoia, l’accesso per lo svolgimento dell’attività venatoria e dell’allenamento ed addestramento dei cani è riservata ai soli cacciatori iscritti all’ATC N. 11 sia come residenza venatoria che come ulteriore ATC. Per poter accedere all’ASRPV è necessario presentare richiesta di iscrizione all’ATC e ritirare specifico tesserino dove annotare le giornate di caccia, i prelievi effettuati nonché le giornate di allenamento ed addestramento dei cani. Fermo restando quanto riportato nel calendario regionale, l’allenamento e addestramento dei cani è consentito: fino al 31/08 nei giorni di sabato e domenica dalle ore 7:00 alle ore 11:00 e di giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00; dal 1/09 al giovedì antecedente la terza domenica di settembre nei giorni di martedì, sabato e domenica dalle ore 7:00 alle ore 11:00 e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

L’accesso all’interno dell’ASRPV è disciplinato da specifico “Regolamento di Accesso e Gestione” emanato dall’Ambito Territoriale di Caccia medesimo.

Tale atto è disponibile sul sito istituzionale dell’Organismo di Gestione unitamente alla modulistica da compilare per la relativa iscrizione.

PRATO

CACCIA E ALLENAMENTO CANI NELLE ZPS (Zone di Protezione Speciale):

Nella ZPS istituita sul territorio del Comprensorio di Prato, come ampliamento del SIR-SIC-ZPS “Stagni della piana fiorentina” ridenominato in “Stagni della piana fiorentina e pratese”, identificata

come “Piana Pratese” le disposizioni del presente Calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n.454 del 16/06/2008 avente per oggetto “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale ((ZPS)”, nonché eventuali ulteriori disposizioni regionali derivanti dal recepimento del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/01/2009 “Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione ZCS e Zone di Protezione speciale”.

Nella ZPS “Piana Pratese” l’esercizio venatorio è consentito secondo le seguenti modalità:

- nel mese di gennaio l’attività venatoria è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di giovedì e domenica;
- è vietata la caccia nei giorni di preapertura;
- è vietata la caccia in deroga ai sensi dell’art. 9 paragrafo 1 lettera c) della Direttiva 79/409/CEE;
- è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, nonché nel raggio di m. 150 dalle rive più esterne;
- è vietato l’abbattimento, in data antecedente al 1 Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clipeata*) Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*) Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d’acqua (*Gallinula chloropus*) Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyrtes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- è vietato abbattere esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- è vietato l’addestramento dei cani anteriormente al 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

CACCIA VAGANTE A GENNAIO: Oltre ai casi previsti al punto 4 del Calendario Venatorio Regionale, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 gennaio 2024, nel Comprensorio di Prato la caccia vagante, anche con il cane, è consentita nelle aree sotto delimitate:

- A NORD: dal perimetro della “Zona di Protezione”, istituita ai sensi dell’art. 14 L.R. 3/94, compreso tra il limite di confine con il comprensorio di Pistoia (Torrente Agna in corrispondenza della ferrovia Firenze – Pistoia) ed il limite di confine con il comprensorio di Firenze (autostrada A11 Firenze mare);
- A EST: seguendo il confine di comprensorio con Firenze dall’intersezione con l’autostrada A11 Firenze – mare (confine della zona di protezione) fino all’intersezione con la SR n.66 Firenze – Pistoia (loc. Ponte all’Asse);
- A SUD: dalla SR n. 66 Firenze-Pistoia nel tratto compreso tra il limite con il comprensorio di Firenze (loc. Ponte all’Asse) e quello con la provincia di Pistoia (loc. Il Calice);
- A OVEST: dal confine con il comprensorio di Pistoia compreso tra la SR n.66 Firenze – Pistoia (loc. Il Calice) e la ferrovia Firenze – Pistoia (confine della “Zona di Protezione”).

SIENA

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 16.06.2008 per le ZPS denominate CRETE DI CAMPOSODO E CRETE DI LEONINA - MONTE OLIVETO MAGGIORE E CRETE

DI ASCIANO - LAGO DI MONTEPULCIANO - LAGO DI CHIUSI - LUCCIOLA BELLA - CRETE DELL'ORCIA e DEL FORMONE, valgono le seguenti specifiche norme di regolamentazione dell'attività venatoria che potranno essere implementate a seguito di approvazione definitiva da parte della Regione degli specifici piani di gestione di cui alla L.R. 30/2015:

- divieto di effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati all'interno di istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura;
- divieto di caccia alla beccaccia nel mese di gennaio;
- divieto di abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, nelle zone umide del Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'Acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticula*), Frullino (*Lymnocyrtus minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- divieto di costituzione di nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti.
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);

Normative integrative nei SIC (gia' ZPS) Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano, Crete dell'Orcia e del Formone: Protezione siti Lanario – da gennaio a giugno nessun tipo di disturbo nelle aree dove nidifica la specie individuate nella cartografia allegata ai piani di gestione.

Allegato C**PERIODI DI CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA 2023-2024
NELLE AREE VOCATE ALLA SPECIE**

COMPRESORI (ATC e Istituti faunistici privati)	PERIODO (fermo restando il divieto nei giorni di martedì e venerdì)
AREZZO 1 e 2	Dal 15 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024
FIRENZE NORD PRATO 4 e FIRENZE SUD 5	Dal 15 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024
GROSSETO 6 e GROSSETO 7	Dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024
LIVORNO 9	Dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024
LUCCA 12	Dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024
MASSA 13	Dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023
PISA 14 e PISA 15	Dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024
PISTOIA 11	Dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024
SIENA 3 e SIENA 8	Dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024